

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	74
DIFESA (IV)	»	86
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
FINANZE (VI)	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	130
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	155
AFFARI SOCIALI (XII)	»	182
AGRICOLTURA (XIII)	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	199
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	203
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	205

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	6

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.40.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente della IX Commissione*, comunica che entro il termine fissato sono state presentate circa 80 proposte emendative (*vedi allegato*).

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento in discussione che, in modo del tutto sistematico, introduce due fattispecie di reato quali l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, del tutto nuove accanto a quelle già previste dal codice penale. In particolare, ritiene che l'incremento della pena previsto per la fattispecie di cui al nuovo articolo 589-*bis* del codice penale sia del tutto sproporzionato ed irragionevole rispetto a quella contemplata dall'articolo 589 del codice penale relativo all'omicidio colposo. Ritiene, pertanto,

necessario, sia per l'omicidio stradale che per le lesioni personali stradali, procedere ad un complessivo riequilibrio delle sanzioni previste, al fine di non determinare ingiustificate disparità di trattamento. A suo avviso, anziché introdurre nuove figure criminose, sarebbe, infatti, opportuno incrementare, in presenza di determinate circostanze, le sanzioni previste per le fattispecie delittuose già esistenti. Manifesta, altresì, netta contrarietà in ordine alla disposizione, contemplata dai nuovi articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, introdotti dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame, che prevede la riduzione della pena fino alla metà, qualora l'evento non sia esclusiva competenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Tali norme, infatti, a suo avviso, ingiustificatamente derogano ai principi del codice penale in materia di concorso nel reato di cui all'articolo 110 del codice penale. Esprime, inoltre, perplessità relativamente alla previsione, nelle richiamate disposizioni, di specifiche circostanze che meglio si collocherebbero nell'ambito del codice della strada, tra le quali, in particolare, il superamento di determinati limiti di velocità oppure l'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto a rosso o contromano. Rilevanti profili di criticità presentano, poi, a suo giudizio, le disposizioni relative alle sanzioni accessorie, ai metodi di accertamento dello stato di alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, all'arresto obbligatorio in flagranza di reato e ai metodi di effettuazione dei prelievi biologici. Ciò premesso, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la predisposizione di un testo alternativo e la presentazione di una relazione di minoranza.

Daniele FARINA (SEL) evidenzia preliminarmente come il Senato non abbia svolto adeguati approfondimenti istruttori sui contenuti del provvedimento in discussione, che presenta rilevanti profili di criticità, così come evidenziato anche nelle osservazioni scritte pervenute alle Com-

missioni da parte di alcuni esperti della materia. Si associa, inoltre, alle considerazioni svolte dal collega Ferraresi in ordine all'inopportunità di introdurre nel codice penale fattispecie delittuose nuove e del tutto asistematiche rispetto a quelle già previste. Nel richiamare, infine, le osservazioni contenute nel contributo scritto trasmesso alle Commissioni dal professor Raffaele Giorgetti, manifesta perplessità circa le disposizioni del provvedimento in cui si fa riferimento allo stato di ebbrezza alcolica e quello di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per l'accertamento dei quali appare necessario inserire un rinvio a procedure tecniche di dettaglio, in assenza delle quali le disposizioni di nuova introduzione non potrebbero essere applicate.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), nell'esprimere la posizione del proprio Gruppo sul provvedimento, ricordando che al Senato la linea è stata quella dell'astensione, evidenzia tuttavia alcune forti criticità nel contenuto del disegno di legge approvato dal Senato, soprattutto in ordine alla severità, a suo giudizio eccessiva, dell'impianto sanzionatorio. Ritiene, infatti, troppo alto il minimo edittale previsto nel caso in cui si cagionino morte o lesioni personali per omicidio stradale, ritenendo che a tale determinazione il legislatore sia pervenuto sull'onda di una più che comprensibile reazione emotiva. Ritiene preferibile, invece, che si agisca rafforzando prevenzione e controlli piuttosto che aumentando le pene, essendo assai limitata la portata deterrente delle pene in assenza di controlli. Giudica opportuno, quindi, che vengano introdotte disposizioni volte a prevedere specifici accertamenti sanitari, prima del rilascio della patente, come ad esempio quelli effettuati sul capello, che permettono di verificare l'assunzione abituale di sostanze stupefacenti. Osserva, inoltre, che alcune fattispecie previste dal provvedimento risultano di assai difficile verifica, come ad esempio il passaggio delle intersezioni con il semaforo rosso, ed altre produrrebbero un'applicazione di-

storta delle pene, come quella nel caso di eccesso di velocità rispetto ai limiti previsti, essendo questi ultimi stabiliti, in una larga parte di casi, in modo non congruo al tratto urbano o extraurbano cui sono riferite. Riservandosi pertanto di definire una posizione compiuta del proprio Gruppo sul provvedimento, esprime inizialmente su di esso una forte contrarietà.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) sottoscrive tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione presentate dalla collega Vezzali.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative riferite alla proposta di legge in titolo, presentate dal collega Guerini.

Vittorio FERRARESI (M5S) auspica la fattiva collaborazione di tutte le forze politiche, al fine di introdurre i necessari correttivi e modifiche migliorative al testo in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, rassicura il deputato Ferraresi che è interesse del Parlamento, senza distinzioni di appartenenza politica, la definizione di disposizioni di merito che vadano nell'interesse dei cittadini. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catano Genese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

ART. 1.

(Introduzione del reato per guida senza copertura assicurativa).

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 585-*bis*. – (*Guida senza copertura assicurativa*). – Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 6, lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 193:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla pena di cui all'articolo 585-*bis* del codice penale e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 5.000.

01. 01. Rondini, Molteni.

Sopprimerlo.

1. 1. Sisto.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale inserire il seguente: « ART. 590-*ter*. – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, l'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno ».

1. 2. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 589 del codice penale, il terzo comma e il quarto comma sono, sostituiti dai seguenti:

« Si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla guida di altri mezzi di trasporto, di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, o nell'esercizio di altra attività pericolosa da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì quando il fatto è commesso:

1) dal conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;

2) in caso di mancato arresto intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria a un posto di blocco e successiva fuga;

3) partecipazione a una competizione sportiva non autorizzata.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

1. 3. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al secondo comma, le parole: « da due a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;

c) al terzo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui al secondo e terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà ».

1. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 589, terzo comma, le parole: « tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni ».

1. 32. Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis, dopo la parola: ponendosi , ovunque ricorra aggiungere la seguente: consapevolmente.

1. 5. Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » con le seguenti: « o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, »;

b) al secondo comma sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupe-

facenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, » con le seguenti: « o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, capoverso ART. 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » con le seguenti: « o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, »;

2) al secondo comma, sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, » con le seguenti: « o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ».

b) all'articolo 2, capoverso ART. 590-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » con le seguenti: « o in stato di

evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

2) al quarto comma, terzo periodo, sostituire le parole: « o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » con le seguenti: « o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

c) all'articolo 4, comma 1, lettera b), comma 3-bis sostituire le parole: ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: ovvero di stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

d) all'articolo 6, comma 1, lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 187:

1) al comma 1, sostituire le parole: « Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito » con le seguenti: « Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è punito »;

2) al comma 1-bis sostituire le parole: « Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, » con le seguenti: « Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla

individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, »;

3) al comma 3-bis sostituire le parole: « Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope » con le seguenti: « Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

1. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da otto a dodici anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dodici anni e, al terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

1. 7. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: da otto a dodici anni con le parole: da otto a diciotto anni.

1. 9. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: con la

reclusione da otto a dodici anni con le seguenti: con la reclusione da sette a quattordici anni.

1. 10. Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: da otto a dodici anni con le seguenti: da sei a dieci anni.

1. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

***1. 12.** Sannicandro, Franco Bordo, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, primo comma, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

***1. 13.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la parola: tre.

1. 14. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, capoverso ART. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: quattro.

1. 15. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 2, capoverso ART. 589-bis, terzo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: sei.

1. 16. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, terzo comma, sostituire le parole: da sette a dieci anni con le seguenti: da sette a quattordici anni.

1. 8. Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sopprimere il quarto comma.

1. 17. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:

« La stessa pena si applica se il fatto è commesso a seguito di:

a) mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga (articolo 43 codice della strada);

b) partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata (articolo 9-bis codice della strada);

c) velocità a marcia elevata in rapporto alle condizioni e stato dei luoghi e del veicolo (articolo 142 codice della strada);

In particolare:

se in un centro urbano si procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h;

se su strade extraurbane si procede a una velocità superiore di almeno 40 km/h rispetto a quella massima consentita;

d) attraversamento di intersezione regolata con impianto semaforico con luce scattata al rosso (articolo 146 codice della strada);

e) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (articolo 154 codice della strada);

f) guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici (articolo 173 codice della strada);

g) sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua (articolo 148 codice della strada);

h) guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia (articolo 143 codice della strada) ».

1. 18. Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

1. 19. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:

« La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

a) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro ur-

bano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

b) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto di un blocco stradale, cagioni per colpa la morte di una persona;

c) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa la morte di una persona ».

1. 20. Minnucci.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, quarto comma, sostituire le parole: La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona *con le seguenti:* La pena di cui al comma precedente si applica al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona se in un centro urbano procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 40 Km/h rispetto a quella massima consentita ».

1. 21. Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sopprimere il quinto comma.

1. 22. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sostituire il quinto comma, con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,

qualora la morte non sia conseguenza diretta dell'azione o della condotta omissiva del conducente di un veicolo a motore, tenuto conto anche delle circostanze, la pena è diminuita di un terzo. In caso di malore del conducente o di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni meteorologiche, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

1. 23. Mura.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sostituire il quinto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

1. 24. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, quinto comma, sostituire le parole: fino alla metà *con le seguenti:* fino a un terzo.

1. 25. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

« Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzi dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, *smartphone*, *tablet*, *laptop*, lettori MP3, ricevitori GPS (*mobile computing*), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni ».

1. 26. Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sesto comma, sostituire la parola: diciotto *con la seguente:* ventuno.

***1. 27.** Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, sesto comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventuno.

***1. 28.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 589-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.

1. 29. Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 589-ter, sostituire le parole da: se il conducente fino alla fine del periodo con le seguenti: se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà.

1. 30. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 589-ter, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi.

1. 31. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

All'articolo 590 del codice penale, il terzo, quarto e quinto comma, sono sostituiti dai seguenti:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno

o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla guida di altri mezzi di trasporto, di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, o nell'esercizio di altra attività pericolosa da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì quando il fatto è commesso:

1) dal conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;

2) in caso di mancato arresto intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria a un posto di blocco e successiva fuga;

3) nel corso della partecipazione a una competizione sportiva non autorizzata.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, in caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale.

1. 01. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale).

Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso ».

ART. 1-ter.

(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio colposo commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso non è più possibile

conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1 ».

ART. 1-quater.

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni, nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime, di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della

revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni, nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato alla guida per ciclomotori ».

ART. 1-*quinquies*.

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso ».

1. 02. Mura.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da tre mesi a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni » e le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni » e le parole: « da un anno e sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà. »;

d) al quarto comma la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « otto ».

2. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589, terzo, quarto, quinto e sesto comma, ovvero quelle di cui all'articolo 590, quarto, quinto e sesto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, di-

verse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: « Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale ».

2. 3. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Monchiero, Catalano.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da sei mesi a tre anni e, al terzo comma sostituire le parole: con la reclusione da nove mesi con le seguenti: con la reclusione da tre mesi;.

2. 4. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzando dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, *smartphone*, *tablet*, *laptop*, lettori MP3, ricevitori GPS (*mobile computing*), cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

2. 5. Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sopprimere il quarto comma.

2. 6. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, quarto comma, dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

4) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto

di un blocco stradale, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

2. 7. Minnucci.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sopprimere il quinto comma.

2. 8. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sopprimere il sesto comma.

***2. 9.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sopprimere il sesto comma.

***2. 10.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sostituire il sesto comma con il seguente:

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

2. 11. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, sesto comma, sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.

2. 12. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si procede d'ufficio, nei casi previsti ai commi precedenti, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del

lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. 13. Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 590-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno. ».

2. 14. Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 590-ter, sostituire le parole da: se il conducente fino alla fine del periodo con le seguenti: se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà.

2. 15. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-ter, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi.

2. 16. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, sopprimere i capoversi ART. 590-quinquies e ART. 590-sexies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, primo periodo, le parole: « da quindici giorni a tre mesi »

sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno »;

b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: « la sospensione della patente è fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni a decorrere dalla data di accertamento del reato »;

c) al secondo comma, terzo periodo, le parole: « la sospensione è fino a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni a decorrere dalla data di accertamento del reato »;

d) al secondo comma, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si è dato alla fuga, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato »;

e) il comma 2-bis è abrogato;

f) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al secondo comma, il giudice può disporre che i termini connessi alla sanzione amministrativa accessoria applicata siano raddoppiati.

ART. 2-ter.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, terzo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. 17. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

2. 18. Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, primo comma, sostituire le parole: consegue la revoca della patente di guida con le seguenti: e per il concorso di reati di cui agli articoli 589 e 593, comma 2, consegue la revoca della patente e l'inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 590-quinquies, sopprimere i commi terzo e quarto.

2. 19. Rondini, Molteni.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno dieci anni dalla revoca e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 590-quinquies:

a) *al terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: venti anni con le seguenti: quindici anni;*

b) *al terzo comma, terzo periodo sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: venticinque anni;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 20. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: sei anni.

2. 21. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: dodici anni.

2. 22. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga con le seguenti: sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si sia dato alla fuga.

2. 23. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al

primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni dalla revoca, e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, quarto comma, terzo periodo sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: dieci anni;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il decreto di cui al quarto comma dell'articolo 590-*quinquies*, introdotto dal comma 1 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 24. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, quarto comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e le parole: sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga con le seguenti: sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si sia dato alla fuga.

2. 40. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-*bis*, commi 1, 2 e 3 e 590-*bis*, commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, ed il conducente venga sorpreso alla guida di veicoli a motore per i quali è

necessaria la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi del commi precedenti, la durata residua dei medesimi periodi viene aumentata di ulteriori 10 anni. A tal fine, il verbale di accertamento della violazione di cui all'articolo 116, comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 viene trasmesso al Prefetto competente che aveva emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, emettendo una nuova ordinanza di revoca ».

2. 25. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-*bis*, commi 1, 2 e 3 e 590-*bis*, commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi dei commi precedenti, il conducente viene sottoposto a verifiche annuali al fine di accertare la mancata assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali verifiche sono svolte presso le strutture ospedaliere all'uopo attrezzate, secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute. Qualora il conducente, senza giustificato motivo, non effettui il controllo annuale alla data concordata o nei caso in cui dal medesimo controllo risulti l'uso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti, il decorso del periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente viene interrotto. In tal caso, la struttura ospedaliera ne dà comunicazione al Prefetto competente che aveva

emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 emettendo una nuova ordinanza di revoca della stessa durata ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 26. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, capoverso ART. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla.

2. 27. Rondini, Molteni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 590-sexies.

2. 28. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, sesto comma, dopo le parole: « 449, 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 590, terzo comma ».

3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 582, primo comma, le parole: « da tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ».

3. 2. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti articoli:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 215 del codice penale).

1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:

5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto.

ART. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 235-bis – *(Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock).*

1. Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.

2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena nei caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis codice penale, 589-bis codice penale e 590-bis codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.

3. Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli purché muniti di dispositivi di *alcohol interlock* conformi alle specifiche fissate dal regolamento del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza.

ART. 3-*quater*.

(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock).

1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 448-*bis* – *(Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock)*. – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-*bis*, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo *alcohol interlock* è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo *alcohol interlock* la pena è aumentata.

Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza *alcohol interlock* è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

3. 01. Minnucci.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-*bis*. – *(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale).*

Dopo l'articolo 533 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 533-bis. – (Obblighi del condannato) – 1. Nel pronunciare la sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale di assistenza sociale e di volonta-

riato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica o fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime e al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e socio – riabilitativo del soggetto.

2. La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.

4. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministero della giustizia con proprio decreto.

5. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.

6. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

3. 02. Mura.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-*bis*, comma 1, dopo le parole: « superiore nel massimo a tre anni » sono inserite le seguenti: « , per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, » e

dopo le parole: « profilo del DNA » sono inserite le seguenti: « o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico forense »;

b) all'articolo 224-*bis*, comma 3, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un giorno »;

c) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*, ed eseguite secondo le modalità previste da regolamento interministeriale.

4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.

4. 4. Giuseppe Guerini, Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 559-*bis* del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

ART. 559-*ter*. – (*Ricostruzione dinamica e causale degli incidenti stradali*). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri e dei periti industriali, dotati della competenza tecnica specifica alla ricostruzione dinamica e causale dell'incidente stradale, nonché alla redazione dei relativi rilievi geometrici rappresentativi.

4. 3. Rondini, Molteni.

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

ART. 4-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « le strutture sanitarie operano secondo quanto definito dal regolamento di attuazione in

termini di modalità, conservazione e trasporto dei prelievi di campioni presso laboratori di riferimento regionali;

b) al quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « In caso di soggetto incosciente ovvero incapace di fornire consenso al prelievo ematico, per il quale sia necessario l'accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche, il prelievo di sangue deve essere eseguito secondo modalità previste dal regolamento di attuazione ».

ART. 4-ter.

(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « per uso » sono sostituite dalle seguenti: « derivante dall'assunzione »;

b) al comma 1, le parole: « per uso » sono sostituite dalle seguenti: « derivante dall'assunzione »;

c) al comma 1-bis, le parole: « per uso » sono sostituite dalle seguenti: « derivante dall'assunzione »;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « o a prove », sono inserite le seguenti: « su fluido orale »;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti

di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi;

f) il comma 2-bis è abrogato;

g) il comma 3 è così sostituito: Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie pubbliche. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. »;

h) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre prevista la visita medica ovvero la valutazione clinica corredata da:

a) prelievo di sangue in tutti i casi di esito positivo agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove sul fluido orale;

b) prelievo di sangue e urina nei casi di rifiuto all'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità alla conduzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o a prove su fluido orale e, comunque sempre in caso di incidente stradale, con specifiche come da decreto;

i) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri delle strutture sanitarie sono definite da regolamento »;

j) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti, è prevista valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale, come da decreto;

k) al comma 6, dopo le parole: « di cui al comma 3, » sono inserite le seguenti: « e dei comma 5-bis ».

ART. 4-quater.

(Modifiche all'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « 5 minuti » sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed iniziate a distanza di almeno 15 minuti dal momento dell'arresto del veicolo »;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « è fatto obbligo di riportare, nella redazione del verbale di Polizia, le condizioni ambientali (temperatura, pressione ed umidità) derivate dalla stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;

c) dopo il comma 9 è aggiunto in fine il seguente:

9-bis. Accertamento con determinazione dell'alcolemia presso struttura sanitaria pubblica – Tutta la procedura (prelievo del sangue, trasporto, conservazione, stoccaggio, analisi, refertazione ed interpretazione del risultato) deve prevedere *standard* di attività di livello forense. Si precisa altresì che per la fattispecie deve essere impiegato sangue intero. Non sono ammesse analisi ottenute da siero/plasma. Rispetto alle modalità del prelievo e della gestione preanalitica debbono essere rispettati i seguenti criteri operativi:

1. Verbale di prelievo: deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: a) consenso informato all'accertamento; b) segni e sintomi mostrati dal soggetto; c) eventuali terapie farmacologiche (anche quelle somministrate in caso di cure urgenti); d) preciso riferimento temporale (data e

ora) del prelievo; deve altresì essere prevista catena di custodia dei campioni (Allegato 1).

2. Prelievo del campione ematico: deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli, le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (es. K Oss.); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di 3 per analisi e controanalisi l'esecuzione di tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura dei campioni e del contro campione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e dei controcampione; le provette debbono essere provviste di sistemi di antieffrazione e contenute all'interno di buste antimanomissione con chiusure di sicurezza e altresì dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo. I campioni che non possono essere immediatamente processati debbono essere conservati tra i 4° C (refrigerazione per campioni in attesa di analisi a breve termine, ovvero entro 12 ore) e -20° C (conservazione più a lungo termine).

3. Conservazione e trasporto dei campioni: deve avvenire unicamente: a) corredato da verbale di catena di custodia; b) mediante tracciabilità del campione. Il trasporto deve avvenire in tempi ridotti (massimo 12 ore) e a temperatura controllata ($t = 4^{\circ}\text{C}$). La corretta preservazione del campione da qualsivoglia adulterazione, inquinamento, o dispersione di parte deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillarlo, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per *shock* termico durante il congelamento ove questo sia necessario; l'iter del campione in ogni fase analitica deve essere annotato sulla modulistica relativa alla catena di custodia.

4. Tutti i campioni di sangue debbono essere analizzati mediante metodiche di

conferma (HS-6C-FID; HS-GC-MS). Nel caso di accertamenti del tasso alcolemico per finalità cliniche e di soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle sopra riportate; una provetta di sangue, tuttavia, viene destinata a valutazione con

metodica di *screening* su siero/plasma. I casi positivi debbono necessariamente essere confermati con le metodiche di conferma sopra-elencate.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO 1 – ART. 4-*quater*, comma 1, lettera c), numero 1.

*(Modifiche all'articolo 379 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 283.)*

Accertamenti sanitari ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada

Intestazione P.G. richiedente

Indirizzo, telefono e fax

Alla Direzione Pronto Soccorso Azienda ULSS

Oggetto: Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (ai sensi dell'art. 354 C.p.p)

Accertamenti sanitari ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada operati a carico di:

Cognome	Nome (M) (F)
Nato a	il
Residente a	Indirizzo
Patente di guida	Veicolo condotto

Il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria

In forza al reparto di cui sopra, in relazione al disposto di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. ed ai sensi dell'art. 354 C.p.p.

A seguito di ☐ incidente stradale ☐ controllo circolazione ☐ altro

CHIEDE nei confronti del conducente nominato in oggetto

Al Dott. in data alle ore

☐ di determinare alcol etilico su campione ematico

Si comunica che il conducente è risultato: TEST PRECURSORE ALCOL ☐ Negativo ☐ Positivo

Primo test con alcolimetro Valore

☐ determinazione sostanze stupefacenti: esecuzione di idonei accertamenti al fine di verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti e la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica o psichica in atto correlata all'uso di tali sostanze

Si prega di voler sottoporre ad accertamenti clinici per valutarne le condizioni psicofisiche; si chiede, inoltre, di eseguire il prelievo di liquidi biologici (sangue e urina), utilizzando, per la verbalizzazione di visita e prelievo la scheda riportata sul retro della presente.

Copia del presente atto viene rilasciata al medico di turno incaricato del prelievo

Ufficiale o agente di P.G.

Il Medico

.....

.....

CONSENSO INFORMATO ALL'ACCERTAMENTO

Il sottoscritto reso edotto circa le conseguenze
pensali di un eventuale rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Artt. 186 e 187 C.d.S.) esprime il
proprio

() consenso () dissenso ad essere sottoposto a visita medica ed al prelievo di campioni
biologici (sangue e urina)

L'interessato

firma dell'operatore

.....

.....

Verbale di prelievo

Cognome	Nome
Data di Nascita	Sesso ☐ M ☐ F
Luogo Accertamento	Data / Ora Accertamento

SCHEDA CLINICA SULLO STATO PSICOFISICO☐ alterazione motilità/reattività pupillare☐ agitazione psicomotoria☐ incoordinazione motoria☐ difficoltà eloquio☐ euforia, eretismo☐ altro _____

Anamnesi positiva per assunzione:

di farmaci

☐ SI ☐ NO

di stupefacenti

☐ SI ☐ NO

Eventuale terapia farmacologica (specificare farmaci / quantità / via e orario di somministrazione):

Il medico

VERBALE DI CATENA DI CUSTODIA
Prelievo – Trasporto – Ricezione campioni biologici**Campioni biologici prelevati**▪ **SANGUE**

N. _____ Provette prelevate il _____ / _____ / _____ alle ore _____

▪ **URINA**

N. _____ Contenitori prelevati il _____ / _____ / _____ alle ore _____

▪ si dichiara che campioni biologici sopraindicati sono stati prelevati da:

Operatore Sanitario _____

Firma _____

▪ sono stati conservati presso _____

sino al _____ / _____ / _____

Operatore _____

Firma _____

▪ sono stati consegnati il _____ / _____ / _____ a _____

Operatore addetto al trasporto _____

Firma _____

▪ sono stati consegnati il _____ / _____ / _____ al Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense AULSS 12

Operatore _____

Firma _____

Eseguite le analisi chimico-tossicologiche, i campioni saranno conservati per 12 mesi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, secondo comma, le parole: « non colposi » sono soppresse e dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-quater*) delitto previsto dall'articolo 589, secondo comma del codice penale »;

b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente: *m-quinquies*) delitto previsto dall'articolo 590, terzo comma del codice penale ».

5. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni oro-

grafiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti »;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale »;

c) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale »;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni ».

6. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di

sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-*bis* e 589-*ter* del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 219-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-*ter*.1;

c) il comma 2 dell'articolo 222 è sostituito dal seguente:

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-*bis*, quinto comma, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento dei venticinquesimo anno di età.

Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-*bis* e 589-*ter* del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori »;

d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 è sostituito dai seguenti:

« Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-*bis* e 589-*ter* del codice penale.

Conseguentemente, sopprimere il terzo e il quarto comma dell'articolo 590-quinquies.

6. 2. Vezzali, Dambruoso.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 135, comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del codice penale, il periodo di inibizione alla guida di cui al periodo precedente è pari a dieci anni. Per il reato di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di inibizione alla guida è de-

terminato ai sensi del comma 4, dell'articolo 590-*quinquies* del codice penale ».

6. 3. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 186, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*. »

6. 5. Biasotti, Squeri.

Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: cinque anni inserire il seguente periodo: Per i titolari di patenti di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto dispone l'inibizione provvisoria alla guida in Italia fino ad un massimo di 5 anni.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 2) secondo periodo, dopo le parole validità della patente di guida aggiungere le seguenti: o l'inibizione provvisoria alla guida in Italia per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero,.

6. 4. Biasotti, Squeri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di indennizzo di usura delle strade).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I versamenti dell'indennizzo di usura di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono effettuati direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione e provincia autonoma. Per tali indennizzi si applicano le rispettive modalità previste per la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo delle tasse automobilistiche.

4. I proventi delle somme di cui al comma 3, sono destinati ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. »;

b) all'articolo 113, comma 2-*bis*, le parole: « I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera » sono sostituite dalle seguenti: « A tali indennizzi si applica la disciplina dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. ».

2. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.

3. Delle disposizioni dei commi 1 e 2 si tiene conto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2013 e per gli anni successivi, in fase di rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, al fine, di eliminare la corrispondente compensazione già introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

6. 01. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45:

1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura ».

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale;

c) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonché nei casi previsti dagli articoli 584-bis e 590-bis del codice penale »;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

6. 02. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 201:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4 »;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale »;

c) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale »;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni ».

6. 03. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
ALLEGATO (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	34

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i pareri

espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per quelli delle Commissioni I-Affari costituzionali, VIII-Ambiente e XI-Lavoro, le cui sedute sul disegno di legge sono in corso di svolgimento. In particolare, la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole, la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione finalizzata al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e un'ulteriore condizione. La Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con una osservazione. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con una condizione. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni. Ricorda inoltre che il Comitato per la legislazione aveva già in precedenza espresso parere sul testo iniziale con due condizioni e una osservazione. Avverte altresì che è stata predisposta dai relatori una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato*). Fa presente che, nell'ambito della proposta di correzioni di forma è stata recepita la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione Bilancio. Al ri-

guardo, dà la parola al relatore Peluffo per alcuni chiarimenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore per la IX Commissione*, illustra la proposta di correzioni di forma che le Commissioni sono chiamate a votare, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera.

Le Commissioni approvano (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, in attesa che vengano trasmesso i pareri non ancora pervenuti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.20.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con condizioni della Commissione Ambiente; e i pareri favorevoli della Commissione Lavoro e della Commissione Affari costituzionali e che le Commissioni possono quindi procedere sul conferimento del mandato ai relatori. Ricorda che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Roberto FICO (M5S) ribadisce il voto contrario del suo Gruppo riguardo al conferimento del mandato ai relatori, non condividendo né la struttura né il modello culturale sotteso al provvedimento, che a suo giudizio abbandona la logica della lottizzazione partitica della RAI lasciando però il campo all'occupazione del Governo. Sottolinea infatti l'enorme concentrazione di poteri nelle mani dell'amministratore delegato, che sarà scelto presumibilmente dal Presidente del Consiglio, ed evidenzia come tale impianto faccia compiere al sistema radiotelevisivo un passo indietro piuttosto che uno avanti.

Le Commissioni deliberano di conferire ai deputati Bonaccorsi e Peluffo il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte infine che le Presidenze si intendono autorizzate al coordinamento formale del testo e si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove delle due Commissioni, sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato.**

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « servizio pubblico radiotelevisivo nazionale » con le seguenti: « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: e di euro 9.687.000 aggiungere la seguente: annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: e, quanto a euro 9.687.000 aggiungere la seguente: annui.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola: « cumulo » con la seguente: « titolarità ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire la parola: « cumulo » con la seguente: « titolarità ».

All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: le cariche con le seguenti: la carica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n. 361, aggiungere le seguenti: la carica.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, all'alinea, sostituire le parole: a pena di decadenza

con le seguenti: e se nominati decadono dall'ufficio.

All'articolo 2, comma 1, lettera e) capoverso comma 6, all'alinea, sostituire la parola: « designati » con la seguente: « individuati ».

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: « a uno » con le seguenti: « a un solo candidato ».

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti;

b) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: sessanta e trenta rispettivamente con le seguenti: trenta e venti;

c) al capoverso comma 8, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: « e pubblicata nel sito istituzionale » con le

seguenti: « , con avviso pubblicato nel sito Internet istituzionale ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: « attraverso l'intranet aziendale » con le seguenti: « attraverso la rete Intranet aziendale ».

All'articolo 2, comma 1, lettera e), al capoverso comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: « mettersi in aspettativa »

con le seguenti: « ottenere il collocamento in aspettativa ».

All'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 49-quater, comma 1, sostituire le parole: « fermo restando il » con le seguenti: « subordinatamente al ».

All'articolo 4, comma 2, lettera b), premettere le parole: « previsione di disposizioni volte a ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Seguito della discussione e rinvio*).
- 7-00800 Zaccagnini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*).
- 7-00806 Rizzetto: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*).
- 7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*) 36

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e Confsal-FNA nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura 37

RISOLUZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.40.

7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-00800 Zaccagnini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Discussione e rinvio).

7-00806 Rizzetto: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Discussione e rinvio).

7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00769 Capozzolo, rinviata nella seduta del 1° ottobre 2015 e inizia la discussione delle risoluzioni 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 1° ottobre 2015 si è svolta l'illustrazione della risoluzione 7-00769 Capozzolo in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura e che sul medesimo argomento sono state presentate le risoluzioni 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Le Commissioni concordano.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo.

Massimiliano BERNINI (M5S) fa presente che è imminente il deposito di una risoluzione da parte del suo gruppo, come già preannunciato nella seduta del 1° ottobre scorso.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) illustra la risoluzione 7-00806, di cui è primo firmatario.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che i presentatori delle risoluzioni 7-00800 Zaccagnini e 7-00807 Labriola hanno rinunciano ad illustrarle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e Confsal-FNA nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. Nuovo testo C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	48
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 210 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	51
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle)	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province interamente montane e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. C. 1268 De Menech e C. 3096 De Menech (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

Nuovo testo C. 3315 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al relatore se non sia il caso di formulare condizioni in luogo di osservazioni, vista la delicatezza dei temi in discussione che incidono sulle materie di competenza della Commissione.

Emanuele FIANO (PD) condivide pienamente la formulazione di semplici osservazioni da parte del relatore visto che il provvedimento non reca profili di dubbia costituzionalità.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce che la formulazione di condizioni nella proposta di parere renderebbe più stringente la deliberazione di competenza della Commissione.

Celeste COSTANTINO (SEL) giudica opportuna la formulazione di condizioni, trattandosi di un provvedimento che incide su materia di interesse costituzionale che riguardano la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, insiste nel ritenere opportuno la formulazione di osservazioni e non di condizioni, atteso che il provvedimento non reca norme che contrastano con il dettato costituzionale, presentando semplicemente taluni aspetti migliorabili, che potrebbero essere affrontati in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.55.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 20 aprile 2015 (S. 1880) ed ivi abbinato ad altri progetti di legge (poi assorbiti), è stato trasmesso alla Camera, con modifiche, il 3 agosto 2015. Le Commissioni riunite VII e IX ne hanno avviato l'esame il 16 settembre 2015, deliberando l'abbinamento di altre proposte di legge ed approvando ulteriori modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della I Commissione, fa presente che l'articolo 1, novellando l'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005: modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico; modifica la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio che (da triennale) diventa quinquennale; sostituisce, ovunque ricorra – nel solo articolo 45 –, il riferimento al « servizio pubblico generale radiotelevisivo » con quello al « servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »; introduce disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, relative all'articolazione territoriale di RAI Spa e alle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano. L'articolo 2, come modificato durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e l'articolo 4, primo comma, della legge n. 103 del 1975, riforma l'assetto di *governance* della RAI. In particolare, con

riferimento al consiglio di amministrazione: riduce a 7 i membri ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea; inserisce fra i requisiti previsti per la nomina l'onorabilità. Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il rinnovo dello stesso consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato; prevede che la composizione del Consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi, un adeguato equilibrio fra componenti caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale nonché l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. Il medesimo articolo 2 poi prevede alcune cause di incompatibilità con la carica di membro del consiglio di amministrazione, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta, in particolare, della carica di presidente della provincia e di sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Tale articolo poi esclude che possano essere nominati membri del consiglio di amministrazione coloro che si trovino: in stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; in stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società (articoli da 2621 a 2641 del codice civile), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione (articoli 314- 360 del codice penale), la fede pubblica (articoli 453-498 del codice penale), il patrimonio (articoli 624-649 del codice penale), l'ordine pubblico (articoli

414-421 del codice penale), l'economia pubblica (articoli 499-512 del codice penale), ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.

L'articolo 2 conferma poi la procedura vigente relativa alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il medesimo consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno; modifica le modalità di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, stabilendo che due sono eletti dalla Camera e due dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. Rileva che, con riguardo ai compensi, l'articolo 2 prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il « tetto » retributivo di 240 mila euro. Peraltro, all'amministratore delegato sembrerebbe comunque applicabile la disciplina speciale vigente per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla Commissione parlamentare di vigilanza, l'articolo 2 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico e dispone che il consiglio di amministrazione della RAI riferisce ogni 6 mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco

degli ospiti partecipanti alle trasmissioni. Invece, alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, l'articolo 2 prevede che la RAI deve adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni in materia di *governance* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione e successivamente approvate dall'assemblea straordinaria della RAI. La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche a regime per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni. Infine l'articolo 2, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile.

L'articolo 3, come modificato durante l'esame in sede referente, riguarda le attività gestionali della RAI. A tal fine, aggiunge nuovi articoli dopo l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. In particolare, l'articolo 49-ter prevede una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Per un verso, riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI, nonché dalle società interamente partecipate dalla stessa RAI. Per altro verso, la nuova disposizione estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate riguardanti la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Inoltre, stabilisce che gli stessi contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del

Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto. Infine, introduce una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Osserva, quindi, che l'articolo 4 dispone, anzitutto, l'abrogazione di disposizioni superate dalle nuove previsioni. Inoltre, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005. L'articolo 5, come modificato durante l'esame in sede referente, prevede che le nuove disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Dispone, altresì, che, in caso di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, fino al primo rinnovo dello stesso consiglio di amministrazione si applicano le previsioni dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge. Inoltre, sempre fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le funzioni e le responsabilità attribuite all'amministratore delegato. Con riguardo alla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il testo reca previsioni solo con riferimento a tale fase di prima applicazione, confermando esplicitamente tale facoltà attualmente attribuita al direttore generale. Si valuti al riguardo l'opportunità di chiarire se tale facoltà riguardi anche la figura dell'amministratore delegato. Quanto al rispetto

delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che l'ordinamento della comunicazione rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali allo Stato è riservata la definizione di principi fondamentali e alle regioni la normativa di dettaglio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Francesco SANNA (PD) ritiene che sarebbe auspicabile che i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non possano in alcun modo diventare membri del consiglio di amministrazione della RAI. Per tale ragione suggerisce che sarebbe preferibile affrontare la questione in termini di ineleggibilità piuttosto che di incompatibilità. Sulla questione, tuttavia, si potrebbe tornare per un'ulteriore riflessione anche durante l'esame in Assemblea, senza necessariamente prevedere ora una riformulazione dalla proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che per i membri del consiglio di amministrazione della RAI non vi è l'incertezza dell'elezione, come per i parlamentari, e per questa ragione è più corretto fare riferimento all'istituto dell'incompatibilità.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, concorda con quanto precisato dal presidente anche in considerazione del fatto che per la carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI non vi è una presentazione di candidature.

Mara MUCCI (Misto-AL) concorda con le considerazioni del deputato Sanna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadisce che il concetto di eleggibilità non può essere riferito alle cariche di un'azienda come la RAI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 210.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), sottolineando che il provvedimento non reca elementi di novità rispetto agli analoghi decreti, già esaminati dalla Commissione, relativi agli anni precedenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*) da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Cozzolino.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE osserva che i rilievi critici formulati nella proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle riproducono le stesse considerazioni svolte in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto di riparto dei contributi in favore degli enti vigilati dal Ministero dell'interno. Poiché si tratta di tematiche alle quali era stata già fornita adeguata spiegazione, invita i proponenti a riflettere sull'opportunità di mantenere la proposta di parere alternativa.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo allo schema di decreto in esame.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che la proposta di parere, riferendosi allo schema di decreto, non deve entrare nel merito dell'entità dei contributi erogati, né in quello relativo all'opportunità di tale contributo, che è previsto dalla legge.

Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che gli spunti critici presenti nella proposta di parere alternativo potrebbero rappresentare un contributo utile in vista del dibattito sulla legge di stabilità.

Mara MUCCI (Misto-AL) si dichiara stupita dell'ammontare dei contributi erogati in forza del provvedimento in titolo, tanto più alla luce dell'esame dei rendiconti presentati dalle associazioni beneficiarie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che verrà posta per prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, la proposta alternativa del deputato Cozzolino si intenderà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Francesco SANNA (PD) si chiede quali siano i motivi di novità introdotti dalla proposta di legge in esame rispetto agli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi tempi e che hanno condotto a significativi risparmi di spesa.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) osserva che la proposta di legge in esame intende ulteriormente incidere sull'utilizzo delle autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni, pratica che, a suo avviso, soprattutto per quanto concerne le auto di rappresentanza, ha assunto una dimensione esagerata. Ritiene quindi opportuno proseguire l'*iter* di esame con l'approfondimento di tutti gli aspetti della materia, preannunciando che il suo gruppo è disponibile al confronto con gli altri schieramenti, anche per ampliare la disciplina normativa ad aspetti attualmente non regolamentati. Si riferisce, ad esempio, alla questione dell'acquisto in *leasing* delle autovetture, che, a suo avviso, non determina alcun risparmio di costi e andrebbe adeguatamente affrontata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.15.

Disposizioni in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province interamente montane e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. C. 1268 De Menech e C. 3096 De Menech.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare C. 3096, consta di un articolo unico, con il quale si intende innovare la disciplina delle c.d. province montane, riscrivendo il comma 57 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, di riforma degli enti locali.

Tale legge, nel ridefinire profondamente il sistema delle province, ha riconosciuto la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (articolo 1, comma 3). Inoltre, la legge n. 56 del 2014, all'articolo 1, comma 52, prevede che anche le regioni, nelle materie di propria competenza, riconoscano a tali province forme particolari di autonomia. Un'ulteriore disposizione attribuisce a tali province la facoltà di prevedere nei rispettivi statuti, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 57).

Al riguardo, ricorda che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Per quanto riguarda il riordino delle province, è previsto un nuovo assetto ordinamentale, analogo a quello della città metropolitana. Punto qualificante del nuovo ordinamento inoltre è la ridefinizione delle funzioni a

queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. In particolare, la legge n. 56 del 2014 attribuisce alle province montane funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province (articolo 1, comma 86), riguardanti: la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni.

La proposta di legge interviene proprio su questa ultima disposizione, arricchendola di ulteriori contenuti. Essa conferma che gli statuti delle province montane, come già sancito dal testo vigente del comma 57, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, specificando che tale possibilità è finalizzata alla riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata individuano ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri.

Il provvedimento poi conferma che gli statuti possono istituire organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specificando che all'interno degli organismi le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Si prevede poi che, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, gli statuti che istituiscono le zone omogenee possono prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a

suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale.

Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al quadro normativo vigente sulle province, previsto dalla cosiddetta legge Delrio, che ha trasformato gli organi provinciali in organi elettivi di secondo grado senza alcuna eccezione, dettandone il relativo sistema elettorale. Invero, la legge riconosce anche la facoltà di prevedere nei nuovi statuti l'elezione diretta a suffragio universale, ma solo per gli organi delle città metropolitane, ossia il sindaco ed il consiglio metropolitano. Per tali organi non è peraltro sufficiente la previsione statutaria, ma è altresì necessaria l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, secondo una complessa procedura.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Occorre infine valutare che il disegno di legge di riforma costituzionale, recentemente approvato dal Senato e ora nuovamente all'esame della Camera, sopprime, all'articolo 114 della Costituzione, il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica, eliminando conseguentemente il termine province da tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie. La proposta di legge in esame, che introduce una disciplina specifica per le province montane, prevedendo altresì l'elezione diretta a suffragio universale dei relativi organi, deve dunque essere valutata alla luce dell'evoluzione del quadro costituzionale.

Anche la proposta di legge C. 1268 intende introdurre una nuova disciplina delle province montane, ripristinando l'elezione diretta dei presidenti e dei con-

sigli delle province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario, da individuare mediante specifico decreto del Presidente del Consiglio. Tuttavia, la proposta è stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'assetto delle province (legge n. 56 del 2014) e le ulteriori disposizioni da essa previste risultano pertanto superate alla luce del nuovo quadro ordinamentale.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare una pausa di riflessione sul provvedimento in esame, tenuto conto che, come rilevato dalla relatrice, la materia oggetto della proposta di legge andrebbe considerata alla luce dell'evoluzione del quadro costituzionale. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di riforma costituzionale, recentemente approvato dal Senato e ora nuovamente all'esame della Camera, sopprime dalla Carta costituzionale il riferimento alle province, prendendo una direzione opposta a quella definita dal presente provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre. Ritiene pertanto che la richiesta avanzata dal deputato Fiano debba essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce delle decisioni che, con riguardo al medesimo provvedimento, potranno essere eventualmente assunte in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi in relazione alla programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1435 Gregorio Fontana.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1435, composta di un solo articolo, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Il territorio del comune di Torre Pallavicina (BG) è di 10,2 Km² e si trova ad un'altitudine di 95 metri sopra il livello del mare. La popolazione residente è di 1114 abitanti. Il territorio del comune di Soncino (CR) è di 45,32 Km². La popolazione residente è di 7699 abitanti (dati Censimento ISTAT 2011).

L'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali.

Per la Regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, che ha abrogato la legge regionale 24 maggio 1993, n. 15 recante norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della

Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'*iter* procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il Consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il Consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi provinciali. La Giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei Consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che il comma 1 della proposta di legge dispone il mutamento dei confini dei comuni secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina.

Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali. Ai sensi del comma 3, qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. L'allegato 1, infine, è costituito da quattro tavole che riportano la planimetria dei confini tra i due comuni allo stato attuale e a quello conseguente alla modifica prevista della proposta di legge. Rileva che la proposta di legge in esame riproduce esat-

tamente il testo di una proposta di legge presentata alla Camera nella XVI legislatura – C. 1320 – ed esaminata in sede referente dalla I Commissione Affari costituzionali, che vi ha apportato alcune modifiche: in particolare, è stato sostituito il comma 1 e la planimetria allegata. Inoltre, a seguito del parere della Commissione bilancio, è stata introdotta al comma 3 una clausola di neutralità finanziaria. Nella seduta del 31 maggio 2011, la Commissione ha votato il mandato al relatore per riferire sul provvedimento in senso favorevole all'Assemblea, che tuttavia non ne ha iniziato l'esame.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione – che fa riferimento a « leggi della Repubblica »- rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di riforma costituzionale, in corso di esame parlamentare, prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, in conseguenza della soppressione del riferimento alle province nel testo costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3315 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia « ordinamento civile » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

sottolineato che, quanto all'oggetto della disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali dettata dal provvedimento, rileva la materia « beni culturali », con particolare riferimento, considerata la finalità di « apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura », alla valorizzazione degli stessi;

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, annovera la tutela dei beni culturali fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione degli stessi beni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

ricordato che, con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha evidenziato, in via preliminare, che « la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore

della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili », rendendo, altresì, una definizione delle due funzioni in base alla quale la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale » mentre la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale »;

ricordato, altresì, che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo, secondo la Corte medesima, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

evidenziato che, all'esito dell'esame in sede referente, la Commissione XI ha approvato l'articolo 01 con cui si stabilisce che « In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione »;

rilevato che il testo del provvedimento in esame, estendendo l'applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 – che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con l'intento generale di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona, costituzionalmente riconosciuti – all'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, incide su aspetti relativi alla fruizione del bene culturale che, come delineato nella giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, devono essere ricondotti alla materia « valorizzazione dei beni culturali » di competenza concorrente Stato-Regioni;

ricordato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di tali prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);

rilevato che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 387 del 2007, ha sottolineato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa

delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, ai fini della corretta individuazione del quadro di riferimenti costituzionali nel quale inserire la disciplina recata dal testo in esame;

b) all'articolo 01, valuti la Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, l'opportunità di specificare i contenuti dei livelli essenziali delle prestazioni senza limitarsi ad un richiamo delle materie della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

ALLEGATO 2

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo »;

considerato che l'articolo 2 – come modificato durante l'esame in sede referente – novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e l'articolo 4, primo comma, della legge n. 103 del 1975, riforma l'assetto di *governance* della RAI;

valutato, in particolare, che, all'articolo 2 del provvedimento si prevede che la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo, tra l'altro, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

premesso che il medesimo articolo 2 prevede tra le cause di incompatibilità con la carica di membro del consiglio di amministrazione, tra le altre, quella di sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

ricordato che i membri del consiglio di amministrazione, in base al provvedimento in esame sono eletti 2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato; sono designati in numero di 2 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'Assemblea dei dipendenti RAI;

ricordato, in proposito, che nella direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013, che definisce i criteri di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si stabilisce che non possono essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del consiglio di una regione, una provincia autonoma o enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 210).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel

capitolo 2309 – piano gestionale 1 (atto n. 210)

visti, in particolare, i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche allegati all'atto in titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 210).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (A.G. n. 210),

rilevato che lo stanziamento totale, stabilito con legge di bilancio, è per l'anno 2015 pari a euro 1.379.680 e lo schema di decreto ministeriale in esame propone il seguente riparto: euro 1.076.150 a favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, euro 165.562 a favore dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, euro 137.968 a favore dell'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti;

evidenziato che il comma 40 dell'articolo 1 della legge 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996) dispone l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi tra i quali il Ministero ripartisce il contributo statale previo parere delle stesse Commissioni;

preso atto che la documentazione di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996) non è stata trasmessa dal Governo alla I Commissione nei termini previsti dalla legge;

considerato che dall'esame dei rendiconti relativi all'anno 2014 inviati dai soggetti richiedenti il contributo statale, per almeno due di questi, la concessione di un finanziamento pubblico non appare necessaria, o risulta superflua, in quanto non indispensabile allo svolgimento dell'attività istituzionale. A titolo di esempio, si cita l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che presenta una solida situazione patrimoniale che al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 6.687.644,81, con un incremento pari ad euro 68.544,38 rispetto all'inizio dello stesso anno. Dal rendiconto della stessa associazione si evidenziano inoltre i 5.314.700,46 depositati su conti correnti bancari e il possesso di partecipazioni azionarie per un valore di euro 1.509.888,32; ad ulteriore esempio si cita l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti che, a fronte di un contributo statale pari ad euro 240.000,00 per l'anno 2014, ha iscritto a bilancio per lo stesso anno un acquisto di valori mobiliari pari ad euro 300.000,00;

considerato, infine, che dalla lettura delle relazioni sulle attività svolte dai soggetti aventi diritto al contributo statale non sempre si evince l'utilità sociale dell'attività svolta, meritoria di un sostegno da parte delle finanze pubbliche, ed in

altri casi tali attività non giustificano il contributo erogato annualmente,

esprime

PARERE CONTRARIO.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti approvati)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.20.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione. Fa, inoltre, presente che è pervenuta una lettera dei deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle della Commissione giustizia, nella quale si lamenta il fatto che l'aggiornamento della convocazione della stessa Commissione per la giornata odierna, con l'inserimento all'ordine del giorno del provvedimento in discussione, ha avuto luogo esclusivamente tramite l'invio di *e-mail* e sms nel tardo pomeriggio di ieri, senza che di ciò venisse investito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Al riguardo, precisa che l'aggiornamento della convocazione della Commissione, che si è reso necessario in conseguenza dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, non richiede, come da prassi consolidata, la previa convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tanto più che del provvedimento in titolo è prevista la calendarizzazione per l'Aula in tempi brevi, verosimilmente per la prima settimana di novembre. Avverte, infine, che l'onorevole Bindi ha ritirato tutte le proposte emendative a sua

firma, riferite agli articoli 18 e seguenti del provvedimento in esame, sulle quali il relatore non ha espresso parere favorevole.

Giulia SARTI (M5S), nello stigmatizzare fortemente le modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori, sottolinea come l'ordine del giorno Della Commissione dovrebbe essere, conformemente al Regolamento, concordato ed eventualmente modificato solo nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Evidenzia, in particolare, come il non concordato aggiornamento della convocazione della Commissione per la giornata odierna, nella quale sono previste votazioni, abbia determinato serie difficoltà ai parlamentari del suo Gruppo, che avevano già assunto altri impegni istituzionali.

Franco VAZIO (PD) dichiara di non comprendere l'atteggiamento dei colleghi del Movimento Cinque Stelle che, a suo avviso, denota chiare, ma incomprensibili, finalità ostruzionistiche.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti, sottolinea che gli impegni istituzionali cui la stessa collega Sarti ha fatto testé riferimento sono quelli relativi alla convocazione del Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali, costituito all'interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ritenendo, quindi, del tutto infondate le asserzioni del collega Vazio, rileva come sarebbe stato necessario convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prima di procedere all'aggiornamento della convocazione della seduta odierna. Per tali ragioni, osserva che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo avrebbe dovuto essere rinviato alla prossima settimana, onde consentire alle opposizioni di valutare nel merito i contenuti delle proposte emendative presentate.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rammenta al collega Vazio che, proprio di

recente, è stato rinviata la discussione in Assemblea della proposta di legge sulla continuità affettiva dei minori in affido (A.C. 2957), a causa di un impegno del relatore Verini. Sulla questione preannuncia, quindi, l'invio di una lettera alla Presidente della Camera.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'aggiornamento della convocazione della Commissione si è reso necessario in conseguenza dell'andamento dei lavori dell'Aula e che il provvedimento in esame sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la prima settimana di novembre. Rammenta, infine, come le proposte emendative riferite al testo unificato in discussione siano state pubblicate già da diversi mesi e come, quindi, tutti i componenti della Commissione siano stati posti nelle condizioni di effettuarne un'adeguata e approfondita valutazione. Avverte, quindi, che la Commissione procederà, ora, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bindi 18.1, chiede le ragioni per le quali non si sia proceduto al suo accantonamento.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rammenta che nella precedente seduta si è convenuto in ordine alla necessità di accantonare le sole proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 11 del provvedimento, alcune delle quali presentano problemi di copertura finanziaria. Con riferimento all'emendamento Bindi 18.1, precisa che lo stesso è volto a sopprimere l'articolo 18 del testo unificato, relativo ai fondi destinati a consentire l'utilizzabilità dei beni e il soddisfacimento dei creditori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bindi 18.1 e 19.1 (*vedi allegato*).

Riccardo NUTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle finalità del subemendamento del relatore 0.19.2.500.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rileva che la proposta subemendativa a sua firma ha lo scopo di rendere più stringente e rigoroso l'onere probatorio a carico del creditore, che dovrà dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Giulia SARTI (M5S) fa notare che l'articolo aggiuntivo Bindi 19.2, cui si riferisce il subemendamento del relatore 0.19.2.500, sostituisce integralmente l'articolo 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Rileva, quindi, che l'emendamento Bindi 19.1, testé approvato, nel sopprimere le lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* dell'articolo 19 del predetto testo unificato, ne ha mantenuto la sola lettera *a)*, sempre riferita al richiamato articolo 52.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che non vi è alcuna incompatibilità tra le disposizioni introdotte dall'articolo aggiuntivo Bindi 19.2 e quelle di cui all'articolo 19 del testo unificato, come modificato dall'emendamento Bindi 19.1, tra le quali si potrà procedere, pertanto, ad un coordinamento meramente formale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.19.2.500 e 0.19.2.1; quindi, approva l'emendamento Bindi 19.2, come modificato dai subemendamenti testé approvati, nonché l'emendamento Bindi 20.1 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza che le opposizioni non sono state, di fatto, poste nelle condizioni di proporre modifiche ad un testo estremamente complesso e delicato come quello in discussione, testo nel quale sono confluiti numerosi e corposi emendamenti a firma della deputata Bindi, che riproducono i contenuti della proposta di legge C. 2737, presentata dalla medesima deputata. In proposito, rammenta, infatti, che tali emendamenti modificano parti consistenti del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi, di notevole portata e complessità, non sono tuttavia subemendabili, poiché a firma di un deputato non relatore. Fa rilevare,

quindi, come gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione sull'attuale testo base risultano del tutto vanificati in seguito all'approvazione degli emendamenti dell'onorevole Bindi, i quali, a loro volta, sono stati, in alcuni casi, riformulati o subemendati dal relatore. Alla luce di tali considerazioni, ritiene, quindi, che le modifiche che potranno comunque essere apportate al provvedimento in Assemblea si baseranno su di un testo già ampiamente elaborato e articolato nell'ambito di un dialogo esclusivo tra il relatore, la maggioranza e la Presidenza di Commissione, potendo le opposizioni limitarsi soltanto a formulare, in sede referente, mere osservazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in replica alla deputata Giulia Sarti ritiene opportuno fare alcune precisazioni in ordine all'esame delle proposte di legge C. 1138 ed abbinate, sottolineando come non siano mai state violate le prerogative dei gruppi di opposizione.

Ricorda che la Commissione l'8 ottobre ha adottato un testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abbinate, fissando al 27 febbraio 2015 il termine per la presentazione degli emendamenti. Il 17 marzo, a seguito di deliberazione della Commissione, è stata abbinata la proposta di legge C. 2737 presentata dall'onorevole Bindi, quale Presidente della Commissione Antimafia. Trattandosi di un testo estremamente complesso ho ritenuto opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, per consentire la presentazione di emendamenti che potessero tenere conto anche della nuova proposta di legge abbinata. Inoltre, proprio alla luce del nuovo termine per la presentazione di emendamenti, il 4 aprile 2015 si è svolto un ciclo di audizioni particolarmente qualificate aventi ad oggetto la proposta presentata dalla Presidente Bindi. Dopo una serie di proroghe su richieste dei gruppi di opposizione è stato fissato al 30 aprile il termine per la presentazione di nuovi emendamenti.

L'esame degli emendamenti è stato avviato il 24 settembre scorso con l'espressione del parere da parte del relatore. La fase dell'espressione del parere del relatore si è conclusa il 7 ottobre scorso, in quanto la complessità delle proposte emendative era tale da richiedere un approfondito studio su ciascun emendamento. Per agevolare tutti i componenti della Commissione e, quindi, anche i deputati dell'opposizione, è stato predisposto un testo a fronte della normativa vigente con le modifiche che ad essa verrebbero apportate qualora dovessero essere approvati gli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole. In tale maniera viene assicurata la piena consapevolezza di tutti componenti della Commissione circa la portata degli emendamenti che potrebbero essere approvati.

La circostanza che gli emendamenti presentati dalla Presidente Bindi siano estremamente complessi, comprendendo anche una pluralità di modifiche a diversi articoli del codice antimafia, dipende dalla complessità del testo presentato dalla stessa Presidente Bindi e dal fatto che questo sia stato abbinato successivamente all'adozione del testo unificato, essendo stato presentato dopo tale adozione. Quest'ultima circostanza ha comportato la presentazione di emendamenti da parte della Presidente Bindi volti ad introdurre nel testo unificato disposizioni identiche a quelle contenute nella sua proposta di legge. Emendamenti del medesimo tenore sarebbero potuti essere presentati anche da altri deputati sulla base sia della proposta C. 2737 sia delle audizioni svolte in riferimento a tale proposte. Da queste audizioni si sarebbe potuto prendere spunto per presentare emendamenti sulle questioni oggetto della predetta proposta e, quindi, degli emendamenti presentati dalla Presidente Bindi. Tali emendamenti sarebbero stati presi in considerazione dal relatore alla stregua degli emendamenti Bindi, come dimostrano i pareri espressi dal medesimo, il quale ha espresso sia pareri favorevoli che contrari sugli emendamenti a firma Bindi, come sugli emendamenti presentati da altri deputati.

Riccardo NUTI (M5S), nel condividere le considerazioni della collega Sarti, richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento Bindi 21.1 risulta di estrema complessità, modificando ben undici articoli del decreto legislativo n. 159 del 2011. Stigmatizza, quindi, che alle opposizioni sia stata preclusa la possibilità di subemendare una proposta emendativa di tale portata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Nuti, rileva che l'articolo 21 del testo unificato in discussione reca modifiche ai medesimi articoli del decreto legislativo n. 159 del 2011, sui quali insiste l'emendamento Bindi 21.1. Sottolinea quindi che gli emendamenti Bindi al testo unificato non introducono novità rispetto alle materie oggetto dello stesso testo unificato. Osserva, pertanto, che in relazione a tali articoli qualunque parlamentare è stato posto nelle condizioni di presentare proposte emendative e di dare il proprio contributo alla modifica del testo.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel dissentire dalla presidente Ferranti, osserva come gli emendamenti presentati dai deputati del suo Gruppo sarebbero stati dichiarati inammissibili, ove riferiti alle disposizioni contenute negli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Bindi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.21.1.100 e 0.21.1.500 (*vedi allegato*).

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che i Gruppi di opposizione non hanno avuto la possibilità di proporre modifiche ad un emendamento, quale il Bindi 21.1, che è diretto a modificare numerosi articoli del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 21.1, come modificato dai subemendamenti del relatore 0.21.1.100 e 0.21.1.500 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 21.1, gli identici emendamenti Berretta 21.7 e Pagano 21.15, nonché gli emendamenti Berretta 21.8, 21.9, 21.10, 21.11 e 21.12, non saranno posti in votazione.

Francesca BUSINAROLO (M5S) sottolinea che la preclusione degli emendamenti testé richiamati dalla presidente Ferranti dimostra, ancora una volta, il fatto che le proposte emendative presentate dall'onorevole Bindi hanno modificato in maniera radicale il testo unificato in discussione, precludendo la possibilità di porre in votazione quelle presentate dagli altri parlamentari, specie dei Gruppi di opposizione.

Riccardo NUTI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Businarolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che quello seguito dalla Commissione è il normale *iter* di esame degli emendamenti, nell'ambito del quale, possono verificarsi, a seguito dell'approvazione di proposte emendative interamente sostitutive di alcuni articoli, casi di preclusione. Rammenta, peraltro, che il relatore non ha espresso parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate dalla collega Bindi, su alcune delle quali ha espresso, invece, parere contrario. Rammenta, altresì, che lo stesso relatore ha espresso parere favorevole anche su diversi emendamenti presentati da deputati dei Gruppi parlamentari di opposizione.

Giulia SARTI (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 22.100, precisando che lo stesso è di contenuto analogo, ma non identico, a quello dell'emendamento Bindi 22.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti del relatore 0.22.1.500 e 0.22.1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) manifesta contrarietà in ordine all'introduzione, prevista dall'emendamento Bindi 22.1 del Comitato consultivo di indirizzo, quale organo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ritenendo che, al pari dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del provvedimento in discussione, ciò determini un inutile aggravio procedurale. Dichiaro, inoltre, di non condividere la scelta di individuare la città di Reggio Calabria quale sede della predetta Agenzia, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere ubicata nella città di Roma. Rammenta, infatti, che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dall'emendamento 22.1, è posta sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti, ritiene che debbano almeno essere previste adeguate forme di pubblicità dei lavori degli organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Davide MATTIELLO, *relatore*, precisa che l'emendamento in discussione, nel novellare l'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevede che la predetta Agenzia abbia la sua sede principale in Roma e solo quella secondaria nella città di Reggio Calabria. Quanto, poi, al Comitato consultivo di indirizzo di cui al novellato articolo 111 del richiamato decreto legislativo, fa notare che per i componenti dello stesso non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o gettone.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 22.1, come modificato dai subemendamenti del relatore 0.22.1.500 e 0.22.1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del-

l'emendamento Bindi 22.1, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 22 non saranno poste in votazione. Nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 18.

*Sopprimerlo.***18. 1.** Bindi.

ART. 19.

*Sopprimere le lettere b), c), d), e).***19. 1.** Bindi.

SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTO 19.2 BINDI.

Al comma 1, capoverso ART. 52, comma 1, sostituire le parole: a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità con le seguenti: sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

0. 19. 2. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 52, comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: o un diritto reale di garanzia.

0. 19. 2. 1. Il Relatore.*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

ART. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 52.

(Diritti dei terzi).

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono pre-

feriti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. ».

19. 2. Bindi.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 56.

(Rapporti pendenti).

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda

sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo. ».

20. 1. Bindi.

ART. 21.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21.1 BINDI.

Al comma 1, capoverso articolo 53, dopo le parole: degli stessi aggiungere le seguenti: , al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

0. 21. 1. 100. Il Relatore.

Al comma 4, capoverso articolo 57, sostituire le parole: diritti reali o personali con le seguenti: diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali.

0. 21. 1. 500. Il Relatore.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 53.

(Limite della garanzia patrimoniale).

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. ».

2. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:

« ART. 54-*bis*.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere au-

torizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. ».

3. L'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 55.

(Azioni esecutive).

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca. ».

4. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 57.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. ».

5. L'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Domanda del creditore).

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza. ».

6. L'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con

le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. ».

7. L'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 60.

(Liquidazione dei beni).

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione del-

l'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. ».

8. L'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 61.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia;

3. Sorto considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.

4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito dispo-

nendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile. ».

9. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 63.

(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da

uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'ap-

prensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48. ».

10. L'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 64.

(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.

3. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

4. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

5. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

7. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

8. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. ».

21. 1. Bindi.

ART. 22.

SUBEMENDAMENTI AD EMENDAMENTO 22.1 BINDI.

Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lettera c), dopo le parole: giudice dell'esecuzione, inserire le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto.

0. 22. 1. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso

dalla Corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III.

Consequentemente al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente: e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

0. 22. 1. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 110.

(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia,

dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ».

2. l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 111.

(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.

7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti ».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 112.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno

o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera *d*), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare

le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera *h*);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *h*);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

« ART. 113.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al eredito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvi-

mento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.

3-*bis*. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pub-

blico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ».

22. 1. Bindi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02679 Quartapelle Procopio: Sulla dismissione dell'ISIAO	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-01185 Tacconi: Sul servizio telefonico a pagamento presso il Consolato generale di Barcellona	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-05682 Tacconi: Sul potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-02770 Scotto: Sul rispetto da parte del Governo etiope dei diritti dei popoli indigeni ..	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
5-06266 Di Battista: Sulla disputa territoriale tra il Venezuela e Guyana Esequiba	75
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	84

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.05.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara di sottoscrivere l'interrogazione n. 5-02770, di cui è primo firmatario il collega Scotto.

La Commissione prende atto.

5-02679 Quartapelle Procopio: Sulla dismissione dell'ISIAO.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatta, e per quanto lo stesso sta facendo per l'Istituto, che resta un punto di riferimento per le ricerche in africanistica e orientalistica in Italia. Manifesta, ciò nonostante, preoccupazione riguardo alla procedura di dismissione del patrimonio di tale Istituto, che si protrae da alcuni anni e che necessiterebbe l'interessamento di soggetti privati, non sempre tuttavia disponibili all'acquisizione di materiale dall'alto valore scientifico-culturale, ma non commerciale. Manifestando la massima fiducia nel fatto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia l'interesse ad affidare il materiale dell'ISIAO ad operatori che lo utilizzino in modo appropriato, formula l'auspicio di un rilancio in Italia dei campi di ricerca propri del medesimo Istituto, esplicitando un'attenzione maggiore verso aree del

mondo con cui sarebbe opportuno intrattenere rapporti politici, economici e culturali profondi, anche rispetto alla proiezione internazionale del nostro Paese.

5-01185 Tacconi: Sul servizio telefonico a pagamento presso il Consolato generale di Barcellona.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio TACCONI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che giudica rassicurante, soddisfacente e completa. Chiarisce le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'interrogazione in titolo, precisando in particolare che il costo della telefonata cui si riferiva nell'interrogazione stessa era il costo precedente alla riduzione poi intervenuta, e rilevando come sia abbastanza sconcertante la sensazione che un servizio od un'informazione richiesta al consolato sia da pagare, quasi si tratti di una televendita. Nel ribadire la propria soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, sottolinea il proprio gradimento per il lavoro non solo di razionalizzazione, ma anche di avvicinamento della rete diplomatico-consolare alle esigenze degli utenti. Auspica, infine, che tale processo possa evolvere sempre più nella direzione di un servizio rivolto alle esigenze degli utenti.

5-05682 Tacconi: Sul potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio TACCONI (PD), replicando e ringraziando il sottosegretario per la risposta, evidenzia la pressione cui sono attualmente sottoposte la nostra comunità e la nostra rete diplomatico-consolare nel Regno Unito in ragione dell'entità, rilevata

anche dall'ultimo rapporto *Migrantes*, della percentuale dei nostri espatriati nel Regno Unito, pari a circa il 10-15 per cento del totale degli espatriati, stando alle cifre relative alle sole iscrizioni all'AIRE. Nel rilevare quindi lo sforzo riorganizzativo della rete consolare italiana nel Regno Unito, riporta le difficoltà segnalate dai nostri connazionali, soprattutto in relazione alla vastità del territorio nel Regno Unito e all'insufficienza dei due consolati presenti in tale territorio, che si limitano per il momento a quelli di Londra ed Edimburgo, non essendo ancora operativo quello onorario di Manchester, e considera anche le difficoltà riscontrate dal consolato onorario di Liverpool a gestire la richiesta di passaporti proveniente dai nostri connazionali. Nel sottolineare che, a differenza di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea, in cui è sufficiente possedere la carta d'identità italiana valida per l'espatrio, nel Regno Unito è necessario avere il passaporto anche per l'espletamento di procedure connesse all'esercizio di comuni attività professionali, invita a riconsiderare la situazione ed a individuare soluzioni alternative o aggiuntive rispetto a quelle sinora trovate.

5-02770 Scotto: Sul rispetto da parte del Governo etiope dei diritti dei popoli indigeni.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, dichiara di rinunciare alla replica.

5-06266 Di Battista: Sulla disputa territoriale tra il Venezuela e Guyana Esequiba.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ricorda i termini della questione, evidenziando in particolare che il governo della Guyana Esequiba sta operando in modo unilaterale, di concerto con la multinazionale *Exxon*, in aperta violazione del diritto internazionale. Ricorda altresì che a Caracas, nello sforzo diplomatico di risoluzione della controversia – sforzo a cui l'Italia non sta dando un grande contributo – vi è stato un incontro tra il ministro degli esteri del Venezuela, Rodriguez, il vicepresidente Arreaza e la commissione tecnica delle Nazioni Unite, su iniziativa del Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki-moon, finalizzato ad un accordo, nel pieno rispetto del diritto

internazionale pubblico, sul territorio della Guyana Esequiba. Dichiarando quindi che il Movimento 5 Stelle sostiene tale sforzo e, in linea con quanto espresso nell'atto di indirizzo a prima firma del collega Di Battista del luglio scorso, chiede al Governo italiano di impegnarsi concretamente nelle sedi internazionali affinché la sovranità del Venezuela sia rispettata e si arrivi ad una soluzione pacifica della controversia, nel rispetto di tutte le parti in causa.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02679 Quartapelle Procopio: Sulla dismissione dell'ISIAO.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina ha avviato nel novembre del 2011 la liquidazione coatta amministrativa dell'Is.I.A.O. allo scopo di conciliare l'esigenza di garantire la sopravvivenza e la massima valorizzazione dell'importante e articolato patrimonio culturale dell'Istituto – come evidenziato dall'Onorevole Interrogante – con le legittime aspettative dei numerosi creditori dell'ente, a cominciare dai suoi dipendenti rimasti senza retribuzione dal giugno del 2011.

La procedura è finalizzata soprattutto ad individuare la formula più adeguata per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Is.I.A.O., senza sacrificare a priori gli interessi dei creditori e senza rinunciare alla più ampia fruizione dei beni che lo compongono. Nell'ottica di preservare tale patrimonio, è auspicabile individuare una formula che permetta di riaprire al pubblico e agli studiosi non solo la biblioteca, ma anche le collezioni museali di cui solo una piccola parte è attualmente visitabile.

La procedura adottata da questa Amministrazione ha fornito le massime garanzie ai lavoratori dell'Is.I.A.O., assicurandone il trasferimento presso altra amministrazione in linea con il dettato dell'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 98/2011. L'opzione scelta dal Ministero vigilante è stata quella del trasferimento del personale dell'Istituto nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dalla normativa applicata.

Il commissario liquidatore ha avviato la procedura per la possibile concessione dei servizi di valorizzazione del patrimonio culturale dell'ente, subordinandone l'effettiva realizzazione al parere favorevole della Farnesina e soprattutto all'assenso del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e della Soprintendenza regionale circa il rispetto dei vincoli di tutela.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01185 Tacconi: Sul servizio telefonico a pagamento presso il Consolato generale di Barcellona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Servizio comune di *contact centre* è in funzione dall'inizio del 2010 presso il Consolato Generale a Barcellona e l'Ambasciata a Madrid e si affianca agli altri mezzi di comunicazione a disposizione dell'utenza (telefono, siti web istituzionali, e-mail).

Si tratta dunque di un sistema supplementare, istituito per avvicinarsi sempre di più alle esigenze dell'utenza nel quadro della razionalizzazione delle risorse disponibili prevista dalla *spending review*.

In questo quadro, con il *contact center* si è inteso offrire un servizio qualitativamente adeguato e che dia a tutti la possibilità di ottenere informazioni sui servizi consolari. Nel contempo, si è mirato a ridurre l'intervento diretto dell'Ufficio nello svolgimento delle operazioni più semplici, come l'inoltro di formulari o l'invio di e-mail informative. Il *call center*, infatti, fornisce solo informazioni generali e non entra nei dettagli delle singole pratiche né può intervenire nei casi di emergenza ed assistenza consolare. Il servizio è a pagamento e di questo l'utente viene informato prima che scatti il costo della chiamata. Rimane ad ogni modo uno strumento complementare all'utilizzo dei siti *web* della struttura diplomatico-consolare, ove le informazioni sono disponibili gratuitamente e ove possono essere presi gli appuntamenti per i diversi servizi. Sistemi analoghi sono adottati da vari Uffici pubblici italiani, con piena soddisfazione dell'utenza, che non ha più bisogno di recarsi allo sportello per richiedere le informazioni più basilari.

Per quanto riguarda le procedure contrattuali, sono state operate sin dal suo avvio accurate ricerche di mercato per individuare l'operatore più affidabile in grado di offrire un servizio adeguato a costi contenuti. I relativi contratti sono stati attentamente vagliati per assicurare un servizio complementare di alto livello all'utente e per far sì che il personale addetto fosse adeguatamente preparato per rispondere in tempi rapidi alle più disparate richieste dell'utenza. Il servizio si remunera esclusivamente attraverso il costo delle telefonate e nessun onere finanziario è previsto a carico delle Sedi, né queste ultime incamerano alcun provento da tale servizio. Alla fine del 2013 l'Ambasciata a Madrid ha inoltre avviato un riesame del contratto firmato nel 2009 per ottenere una diminuzione dei costi del servizio per l'utenza, valutando al contempo le proposte di altri operatori del settore. Al termine di questa operazione, si è ritenuto di proseguire il rapporto con l'attuale società affidataria, in considerazione della qualità del servizio offerto, negoziando nuove tariffe più vantaggiose per l'utenza (30 centesimi in meno sulle chiamate da telefono fisso e da cellulare), entrate in vigore nella primavera del 2014.

Complementare al servizio di *contact center* è il sistema di locuzione automatica con il prefisso 902 sui servizi consolari in Spagna. Esso fornisce informazioni preregistrate al costo di una telefonata locale a chi ha bisogno di informazioni semplici, come gli orari di apertura al pubblico, il costo dei servizi

e via dicendo. Resta naturalmente agli utenti la facoltà di rivolgersi alle strutture consolari per telefono, posta, per fax o per email. Il monitoraggio delle Sedi, in particolare, sulle email permette una risposta a tutti i casi di ordinaria amministrazione nel giro di 48 ore circa.

In ogni caso, la principale via di comunicazione gratuita rimane sempre quella dello « sportello virtuale », ovvero dei siti *web* delle nostre Sedi in Spagna. Lì si possono reperire informazioni aggiornate su tutti i servizi consolari e le relative procedure, come anche i formulari da scaricare, stampare e poi inviare per posta ordinaria insieme alla documentazione necessaria ovvero, in alcuni

casi, per email (vedi ad esempio le richieste di iscrizione all'AIRE o di variazione dell'indirizzo di residenza).

A tal proposito, per migliorare ulteriormente la comunicazione con la collettività, è stato avviato negli ultimi mesi, una revisione di tutti i formulari. Ora sono reperibili sul *web*, sia in italiano che in spagnolo, e sono corredati da dettagliate indicazioni pratiche e da sezioni di domande e risposte predisposte con linguaggio accessibile.

I risultati già ci sono. È stata infatti registrata una sensibile diminuzione dei tempi di attesa nell'erogazione dei servizi richiesti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05682 Tacconi: Sul potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ricordare che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per ottemperare agli obblighi di riduzione della spesa pubblica dettati dal decreto-legge n. 95 (c.d. *Spending Review*) del 2012, ha attuato nel periodo 2013/2014 un complesso e articolato progetto di riorganizzazione della rete all'estero. L'esercizio della *spending review* ha imposto infatti alla Farnesina specifici obiettivi di riduzione del numero degli Uffici all'estero. Per aderire a tali obblighi normativi, è stato adottato un piano senza precedenti per complessiva portata numerica, che ha comportato interventi di chiusura verso ben 35 strutture all'estero tra Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari ed Istituti di Cultura.

L'individuazione delle Sedi da inserire in tale esercizio di ristrutturazione è avvenuta attraverso un processo di condivisione con Commissioni parlamentari, organizzazioni sindacali ed istanze rappresentative dei connazionali all'estero promosso dalla Farnesina in uno spirito di trasparenza. In tale contesto, sono stati inoltre presi in esame – per quanto riguarda le sedi con funzioni consolari – molteplici parametri obiettivi, tra i quali il volume dell'attività consolare, la consistenza della collettività dei connazionali residenti, la distanza tra la sede in soppressione e quella che riceve le competenze e la facilità dei relativi collegamenti.

La razionalizzazione delle risorse finanziarie ed umane è al contempo condizione indispensabile per assicurare l'adeguamento della rete stessa (la cui intelaiatura ha avuto origine in contesti storici profondamente diversi da quello

attuale) ai nuovi scenari internazionali in cui l'Italia si trova ad operare. In tale ottica, il rafforzamento delle nostre posizioni in Paesi di nuova priorità e nei mercati emergenti, similmente ai processi in corso anche presso i nostri principali partner europei, si pone al servizio di una diplomazia della crescita, mirando a fare della rete estera uno strumento moderno ed aggiornato, nonché finanziariamente sostenibile, a sostegno della proiezione del Sistema Paese e della competitività dell'Italia nel nuovo sistema globale delle relazioni internazionali.

Passando ora alle specifiche situazioni segnalate dagli Onorevoli interroganti, si osserva che gli sportelli consolari sono strutture concepite sin dall'inizio con funzioni transitorie e temporanee per garantire il graduale assorbimento di precedenti processi di riorganizzazione della rete. Gli sportelli infatti possono contare solo su una ridotta presenza di personale a contratto e sono in grado di erogare servizi limitati proprio a causa della mancanza di personale di ruolo che solo, per legge, può perfezionare gli atti. Ne discende che, dovendo operare una scelta della struttura su cui intervenire, la chiusura di uno sportello consolare si rivela per la collettività ben meno gravosa della soppressione di un Ufficio di prima categoria, che priverebbe l'utenza della totalità dei servizi consolari.

Nel caso specifico del Regno Unito, peraltro, lo sportello consolare di Manchester – istituito nel 2011 a seguito della chiusura del Consolato di carriera avvenuta nello stesso anno – era stato originariamente concepito come misura prov-

visoria in attesa del completamento dei lavori presso il Consolato Generale di Londra, che ora funge da polo consolare di riferimento per l'intera area inglese, avendo anche assorbito le competenze dello sportello consolare di Bedford, chiuso il 1° ottobre 2012. La scelta di creare un unico Consolato «hub» a Londra risponde non solo a precise logiche di risparmio, ma anche alla necessità di generare virtuose economie di scala, concentrando le limitate risorse a disposizione per incrementare l'efficienza nell'erogazione dei servizi. Un processo innovativo – quello di Londra – che ha trovato pieno coronamento nella lodevole istituzione, nell'ambito del progetto «Primo Approdo», ricordato dallo stesso Interrogante, di un *desk* di orientamento per gli italiani che intendono vivere od operare in Inghilterra e nel Galles; si tratta di una struttura ospitata presso il Consolato Generale che mira a facilitare un adeguato «approdo» nel Paese per il crescente numero di italiani non occasionali che vi si recano.

Lo sportello di Manchester, peraltro, impiegando esclusivamente personale a contratto, aveva una funzionalità limitata in quanto la maggior parte delle pratiche (peraltro in numero contenuto) doveva necessariamente essere finalizzata presso il Consolato Generale di Londra.

Vorrei inoltre segnalare che la Farnesina, in attuazione del più generale impegno governativo a favorire nelle circoscrizioni interessate da provvedimenti di riorganizzazione della rete la creazione di strutture sostitutive e in linea con precisi

impegni assunti dal Governo in sede parlamentare, si è tempestivamente attivata per garantire efficaci forme alternative di presenza consolare nel Paese. In tale quadro, infatti, la rete consolare onoraria nel Regno Unito non solo è stata potenziata geograficamente ma ne sono state anche accresciute le possibilità operative. Nel giugno 2013 è stato istituito il Consolato onorario in Bedford, il cui titolare ha assunto le funzioni il 6 marzo 2014. Parimenti, è stato istituito nell'aprile di quest'anno un Consolato onorario a Manchester, il cui designato responsabile è in corso di nomina (si è infatti in attesa di ricevere l'*exequatur* dalle Autorità britanniche). È stato inoltre recentemente avviato l'iter di elevazione del Vice Consolato onorario in Aberdeen (istituito nel 1982) al rango di Consolato onorario.

Concludo nel ricordare che la rete consolare onoraria nel Regno Unito, proprio alla luce della rilevante attività di sostegno alle nostre collettività, è stata tra le prime ad essere beneficiarie del progetto della Farnesina che affida ai consoli onorari anche il compito di captare i dati biometrici dei richiedenti passaporto mediante l'utilizzo di postazioni mobili, evitando in questo modo all'utenza l'onere di recarsi presso la Sede di carriera sovraordinata. Attraverso tale iniziativa, in via di progressiva estensione sulla rete, l'Amministrazione intende rafforzare gli strumenti di intervento a disposizione degli Uffici consolari onorari, in coordinamento con le collegate strutture di prima categoria, a favore delle nostre collettività.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02770 Scotto: Sul rispetto da parte del Governo etiope dei diritti dei popoli indigeni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Credo sia importante partire da una considerazione di carattere geopolitico sull'Etiopia, che è uno dei Paesi prioritari della nostra Cooperazione allo Sviluppo. Si tratta di un Paese africano che svolge sul piano politico e strategico un ruolo centrale nei processi di stabilizzazione regionale in un'area, come quella del Corno d'Africa, che permane caratterizzata da insicurezza, fragilità istituzionale e dalla quale traggono origine fenomeni trasversali illegali di diretto impatto anche sull'Europa ed in particolare sull'Italia, come terrorismo, pirateria e traffico internazionale di esseri umani. Il contributo di Addis Abeba al processo di pacificazione in Somalia ed alla mediazione internazionale nel conflitto sud sudanese sono alcuni degli scenari regionali sui quali Addis Abeba è attivamente impegnata con il sostegno della Comunità Internazionale e naturalmente dell'Italia, che sostiene l'azione etiopica sia bilateralmente che a livello multilaterale attraverso il supporto all'IGAD, l'Organizzazione regionale che raggruppa i Paesi del Corno d'Africa, di cui l'Etiopia detiene la Presidenza.

In questo quadro, mi preme in primo luogo sottolineare come la Cooperazione Italiana non ha finanziato la costruzione della diga GIBE III. In secondo luogo, non abbiamo elementi in grado di comprovare che finanziamenti della Cooperazione italiana siano stati utilizzati direttamente o indirettamente per realizzare progetti di reinsediamento « forzoso » delle popolazioni locali. Posso però assicurare che, ove

tali elementi dovessero in futuro emergere, essi verranno certamente tenuti in debita considerazione e valuteremo l'opportunità di sospendere eventuali finanziamenti ancora in corso. Nella valutazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo da ammettere al contributo del Governo Italiano, il MAECI attribuisce attenzione prioritaria agli aspetti collegati al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella loro accezione più ampia.

Per quanto concerne il Programma *Promotion of Basic Services* (PBS III), citato dall'On. Interrogante, si tratta della più importante iniziativa di cooperazione in Etiopia con un finanziamento complessivo di 5 miliardi di euro. È un progetto sulla cui utilità vi sono pochi dubbi a livello della comunità dei donatori. Durante il 2015, due missioni sul campo hanno inoltre messo in evidenza i significativi passi in avanti compiuti e l'importanza strategica del programma quale strumento fondamentale per la lotta alla povertà ed il raggiungimento degli obiettivi del Millennio in Etiopia. Segnalo poi che un rapporto della Banca Mondiale dello scorso febbraio ha escluso che il programma sia alla base di spostamenti coercitivi di popolazione.

Per quanto riguarda in particolare la regione che ricomprende anche la Valle dell'Omo, segnalo che nel dicembre dello scorso anno si è svolta una missione delle ambasciate UE accreditate ad Addis Abeba, fra cui quella italiana. La missione ha potuto verificare i considerevoli successi ottenuti dal governo federale e

dall'amministrazione regionale in termini di sviluppo, in particolare nei settori delle infrastrutture, scuole, sanità ed accesso all'acqua ed all'elettricità per le popolazioni locali. Aggiungo inoltre che il

nostro Ambasciatore ha potuto verificare personalmente i progetti finanziati dalla Cooperazione italiana e gli effetti positivi sui livelli di vita delle popolazioni locali e sui processi di sviluppo locali.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06266 Di Battista: Sulla disputa territoriale tra il Venezuela e Guyana Esequiba.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto segnalare che il Governo italiano sta seguendo con particolare attenzione la controversia territoriale relativa al territorio della Guyana Esequibo, che – come noto – vede coinvolti il Venezuela e la Guyana. Si tratta di una controversia che, dopo un decennio di silenzio, sta conoscendo una *escalation* provocata dall'effettuazione di uno studio delle riserve petrolifere da parte della Exxon in un tratto di mare prospiciente il fiume Esequibo, proprio nella zona contesa fin dal XIX secolo. Tale attività è stata interpretata dal Governo venezuelano come una vera e propria provocazione, alla luce del contenzioso territoriale di lunga data fra i due Paesi.

In realtà, sul piano storico e giuridico, ambedue i Paesi possono vantare ragioni: il Venezuela sostiene che il territorio appare in tutti i documenti anteriori al 1830 come parte integrante della Capitania Generale del Venezuela, della Grande Colombia e del Venezuela indipendente. Il lodo arbitrale di Parigi del 1899, favorevole alla Guyana, fu adottato da un collegio composto da esperti inglesi, statunitensi e russi, in assenza di rappresentanti del Venezuela. Come ricorda l'On. Interrogante, l'accordo di Ginevra del 1966 impose poi alle parti di rivedere la decisione del 1899 attraverso negoziati, riconoscendo formalmente una disputa territoriale sulla Guyana Esequiba.

Al contempo, il territorio non è più venezuelano da 116 anni e costituisce il 75 per cento del territorio di un altro Stato sovrano, rappresentandone per giunta la parte più ricca di risorse naturali.

Ricordo inoltre che l'Accordo di Ginevra prevedeva la creazione di una commissione mista per trovare un modo di porre fine alla contesa. Dopo quattro anni senza risultati, le Parti decisero di firmare a Trinidad e Tobago il protocollo di Puerto España proponendosi di continuare la discussione per ulteriori dodici anni. Neppure tale iniziativa diplomatica riuscì tuttavia a garantire la risoluzione della controversia in questione. Si decise pertanto di continuare ad operare nell'ambito dell'Accordo di Ginevra, tramite gli auspici del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Nel 1987 Guyana e Venezuela decisero infine di accettare il metodo dei «buoni uffici»: dal 1987 al 2014, il Segretario Generale ha nominato tre mediatori: il grenadino Alister McIntyre (1987-1999); il barbadino Oliver Jackman (1999-2007) e, dopo qualche anno di stallo, il giamaicano Norman Girven (2010-2014). Da allora la questione è rimasta ferma sul piano dei buoni uffici, con la riapertura delle ostilità diplomatiche tra i due Paesi a partire dalla scorsa primavera. Mentre il Presidente venezuelano Maduro intenderebbe proseguire con lo strumento dei buoni uffici, intenzione del Presidente della Guyana Granger è di adire la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite.

In tale contesto, il Governo italiano ha seguito con una certa preoccupazione l'*escalation* di tensione delle ultime settimane. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione pacifica, che possa al contempo rappresentare un esito accettabile e soddisfacente per entrambi i Paesi.

L'incoraggiamento da parte governativa nei confronti di entrambe le parti per risolvere il nodo negoziale è stato manifestato in recenti incontri a livello bilaterale, quali quello del Ministro Gentiloni con il suo omologo della Guyana, Greenidge, a margine dell'apertura della 70esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e l'in-

contro tra il Sottosegretario Giro e il Vice Ministro degli Esteri venezuelano Fleming a Roma lo scorso mese di settembre. Come fatto presente ad entrambi gli interlocutori, l'Italia è a disposizione per facilitare un dialogo finalizzato alla risoluzione della controversia, anche alla luce delle ottime relazioni che ci legano ad entrambi i Paesi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00076 Burtone: Sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del metapontino ...	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-05721 Mognato: Sulla pensione riconosciuta alla famiglia del Caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-05840 Rizzo: Sull'attività navale della Marina nel Mediterraneo	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-06080 Rizzo: Sulla situazione di istanze presentate dal Caporalmaggiore capo VSP Marianna Di Luzio	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	94
5-06280 Piras: Su una fotografia apparsa sul social media Facebook nella pagina pubblica « Esercito Italiano-Comunità »	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96
5-06334 Piras: Sui rifiuti militari rinvenuti nei territori circostanti il Poligono occasionale di S'Ena Ruggia situato nell'area comunale di Macomer (Nuoro)	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	97

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.15.

5-00076 Burtone: Sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del metapontino.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), aggiungendo che, se l'interrogante avesse fornito indicazioni più puntuali su luogo e

ora degli eventi, l'amministrazione avrebbe potuto essere più precisa in merito alla causa degli stessi.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, anche perché eventi come quello da cui trae spunto l'interrogazione non si sono più verificati ed è quindi probabile, come suggerisce il rappresentante del Governo, che il fatto sia stato eccezionale e dovuto a particolari condizioni meteorologiche. Raccomanda in ogni caso al Governo di vigilare affinché episodi di questo tipo non si verifichino e il sorvolo degli aerei militari avvenga a distanza e con modalità tali da garantire la sicurezza e la tranquillità della popolazione.

5-05721 Mognato: Sulla pensione riconosciuta alla famiglia del Caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che fa chiarezza sulla vicenda e che – si augura – porrà quindi fine alle polemiche che hanno imperversato sui giornali, soprattutto a livello locale.

5-05840 Rizzo: Sull'attività navale della Marina nel Mediterraneo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara non soddisfatto della risposta. Sottolinea che l'intento dell'atto di sindacato ispettivo non era tanto quello di ottenere dati sulla indiscutibilmente meritoria attività della Marina militare nel Mediterraneo, quanto soprattutto quello di richiamare l'attenzione del Governo sull'impiego delle risorse umane e strumentali in mare. Ricorda infatti che sul mare non opera solo la Marina, ma anche, con le proprie funzioni, la Guardia costiera. Sarebbe pertanto necessario un piano di razionalizzazione, che invece manca, con la conseguenza che spesso le attività si sovrappongono, dando luogo a una situazione di incertezza e di potenziale spreco di risorse. Fermo restando che certamente la Marina deve svolgere le proprie funzioni e intervenire quando necessario per il soccorso in mare, occorre però, a suo avviso, stabilire un piano di lungo periodo per assicurare il coordinamento delle attività della Marina e della Guardia costiera e l'impiego dei mezzi effettivamente e strettamente necessari per le attività che di volta in volta si svolgono.

5-06080 Rizzo: Sulla situazione di istanze presentate dal Caporalmaggiore capo VSP Marianna Di Luzio.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo dovrebbe a questo punto concludersi il 27 ottobre 2015. Non può però sottacere l'impressione che l'amministrazione della difesa abbia tenuto su questa vicenda una linea di condotta non sempre cooperativa verso l'interessata, trascinando per le lunghe un contenzioso che avrebbe potuto chiudersi prima.

5-06280 Piras: Su una fotografia apparsa sul social media Facebook nella pagina pubblica «Esercito Italiano-Comunità».

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Michele PIRAS (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto in quanto la pagina *internet* cui fa riferimento la sua interrogazione è stata prontamente rimossa. Rileva tuttavia che non è impossibile accertare l'identità dei responsabili, dal momento che la Polizia postale ha i mezzi per farlo. A parte questo, ritiene che, ferma restando la libertà di parola che deve essere garantita a tutti, è però inaccettabile che atti offensivi della coscienza di tante persone come quello compiuto da chi ha postato la pagina e da chi l'ha condivisa siano commessi da appartenenti alle Forze armate o possano essere loro attribuiti. Considerato che la tecnologia consente a un contenuto postato su *Facebook* di essere visto in pochi minuti da decine di migliaia di persone, come dimostra il numero di coloro che hanno condiviso la pagina, è indispensabile, a suo avviso, che l'amministrazione della difesa

svolga un'attenta sorveglianza, anche per tutelare l'onorabilità e la reputazione delle Forze armate.

5-06334 Piras: Sui rifiuti militari rinvenuti nei territori circostanti il Poligono occasionale di S'Ena Ruggia situato nell'area comunale di Macomer (Nuoro).

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michele PIRAS (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto perché la discarica cui fa riferimento l'interrogazione sarà rimossa, ma ritiene inaccettabile che per tredici anni – dal 1986 al 1993 – le Forze armate abbiano abbandonato, senza nei successivi anni portare via, residui e scorie di esercitazioni; tanto più inaccettabile in quanto l'area interessata da questo inquinamento è di speciale pregio sotto il profilo ambientale, archeologico e – considerato che il Monte Sant'Antonio è meta

di pellegrinaggi di fedeli – anche religioso. Si tratta di una zona a forte presenza umana: turisti, famiglie e per l'appunto fedeli. Si tratta di una grave mancanza di rispetto da parte delle Forze armate, e tanto più dispiace ai sardi se la responsabilità è della Brigata Sassari. A suo avviso, è necessario che il Governo faccia più di quello che è stato annunciato oggi: dovrebbe non solo bonificare il territorio, ma svolgere un'indagine approfondita per individuare i responsabili. Considerato infatti che si tratta di materiale bellico, la cui pericolosità non può essere mai esclusa, non soltanto è stato deturpato il territorio, ma è stata anche messa a repentaglio l'incolumità delle persone che passano nell'area. Conclude chiedendo che in futuro le Forze armate abbiano più cura del territorio, in ogni parte del Paese.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00076 Burtone: Sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del metapontino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette che non disponendo di elementi più dettagliati circa il luogo, il giorno e l'ora degli eventi cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, è possibile solo precisare che, nello spazio aereo sovrastante le località richiamate nell'atto in discussione, è stato, a suo tempo, individuato un settore di superficie aerea da adibire alle accelerazioni supersoniche di velivoli militari e, successivamente, è stata istituita un'apposita « zona di lavoro », denominata LITSA-76 « COSENZA ».

All'interno di tale area si svolge regolarmente attività di volo a quote superiori ai 35000 ft (circa 12.000 metri) che sono, generalmente, sufficienti ad evitare le conseguenze connesse a « bang sonici ».

È possibile, tuttavia, che tali fenomeni possano essere percepiti fino al suolo, ma solo — è il caso di sottolinearlo — in presenza di particolari condizioni meteorologiche di venti e di temperature.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05721 Mognato: Sulla pensione riconosciuta alla famiglia del Caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si rende noto, in primo luogo, che l'Amministrazione ha conferito tempestivamente ai genitori del 1° Caporale Maggiore M.V., riconosciuto vittima del terrorismo, ogni beneficio previsto dalla legge.

Nello specifico, sono stati attribuiti:

speciale elargizione, pari a 200.000 euro, concessa con decreto in data 26 maggio 2004;

premio assicurativo, liquidato dalla Società ATI MARSH, per un importo di 226.000 euro (corrispondente a 10 volte la retribuzione annua lorda percepita dal militare al momento del decesso);

assegno vitalizio (500 euro mensili) e speciale assegno vitalizio (1.033 euro mensili) concessi a ciascuno dei genitori con decreti, rispettivamente, in data 26 maggio 2004 e 28 febbraio 2005.

Nel marzo 2014 è stato concesso anche l'equo indennizzo, pari a 27.987 euro, compresi gli interessi legali.

Si osserva che è stato possibile attribuire quest'ultimo beneficio solo a seguito della sentenza n. 2069/13 del Consiglio di Stato che si è espresso in merito alla inapplicabilità dell'articolo 50 del d.P.R. n. 686/1957 che prevede la deduzione dall'equo indennizzo di quanto percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha stabilito, infatti, che il divieto di cumulo del premio assicurativo con l'equo indennizzo non si applica nei confronti degli eredi.

Si aggiunge, in linea generale, che a domanda spetta a ciascuno dei genitori l'aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita, l'esenzione dal ticket per ogni prestazione sanitaria/farmaceutica e il patrocinio a carico dello Stato nei procedimenti civili, penali e amministrativi riguardanti il proprio familiare e l'evento terroristico.

Per quanto riguarda, il «riconoscimento del trattamento pensionistico agli stessi familiari», si osserva che la competente Direzione generale della previdenza militare e della leva ha provveduto a riconoscere il trattamento pensionistico ai genitori del compianto militare, solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 che ha interpretato autenticamente quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 206/2004.

Questa norma, ai fini dell'attribuzione delle pensioni indirette e/o di reversibilità, prevede eccezionalmente che soltanto per i familiari delle vittime del terrorismo non si debba procedere all'accertamento dei requisiti soggettivi (come l'età anagrafica) e oggettivi (come il reddito) che sono richiesti, invece, dalla normativa di riferimento per la generalità dei casi.

Si evidenzia, altresì, che la promozione al grado di 1° Caporale Maggiore del volontario in ferma breve, conferita *post-mortem* in via straordinaria e per meriti eccezionali – considerate le particolari circostanze del decesso – non modifica lo stato giuridico del militare, né può deter-

minarne il passaggio dal ruolo dei volontari a quello dei militari in servizio permanente.

Per tali motivi, la richiamata Direzione generale ha necessariamente attribuito ai genitori del militare una pensione in misura tabellare – come previsto nel caso di decesso di un militare volontario – e non quella in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita al momento della cessazione prevista, invece, per il personale in servizio permanente.

Corre l'obbligo di precisare che, nel caso in esame, non esiste alcun margine di discrezionalità per l'Amministrazione che è obbligata ad applicare le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda, infine, l'importo della pensione privilegiata tabellare di reversibilità spettante, in questo caso, al padre del militare, da notizie assunte presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia si è appreso che l'Ente ha dato corso alla pratica con lotto n. 90001 del 1° giugno 2015 sulla banca dati NOI-PA Pensioni di Guerra.

La stessa Ragioneria ha, altresì, comunicato che:

è stato disposto, con le rate di luglio e di agosto 2015, il pagamento all'interessato degli arretrati, relativi al periodo dal 18 maggio 2004 al 31 luglio 2015, sia della pensione tabellare (Tabella M prevista per i genitori che abbiano perduto uno o più figli, di cui alla circolare del MEF n. 969/2015) e della tredicesima, sia della indennità integrativa speciale;

l'importo mensile totale in pagamento è pari al minimo INPS (pensione base + integrazione minimo INPS);

per l'eventuale corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, ai sensi della circolare n. 968 del 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, l'interessato deve presentare formale istanza e, comunque, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS concernenti la pensione ordinaria diretta ex INPDAP, di cui il Signor E.V. è beneficiario.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05840 Rizzo: Sull'attività navale della Marina nel Mediterraneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, si reputa opportuno precisare alcuni aspetti evidenziati in premessa all'atto.

Innanzitutto, nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina, le Unità della Marina Militare svolgono un'attività di presenza e di sorveglianza nell'area del Mediterraneo centrale, finalizzata alla deterrenza e al contrasto delle organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti di esseri umani, prevedendo anche specifiche misure per impedire il recupero dei natanti utilizzati, mentre quelle della Capitaneria di Porto intervengono per attività di Ricerca e Soccorso (*Search and Rescue* – S.A.R.).

In caso di emergenza, tuttavia, le Unità della Marina Militare sono chiamate a partecipare a operazioni di soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare, come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Fermo restando, poi, che le Unità della Marina Militare e quelle della Capitaneria di Porto non sono fra loro comparabili per le diverse missioni cui sono istituzionalmente destinate, per quanto concerne i costi delle «nuove navi *dual use* che la Marina militare ha recentemente commissionato», le nuove Unità vanno inquadrare in un processo di razionalizzazione delle risorse che porterà a conseguire una riduzione delle navi di prima linea in servizio di circa il 60 per cento nell'arco di un decennio, perseguendo ulteriori risparmi grazie all'efficientamento del correlato ciclo logistico e alla possibilità,

propria delle nuove tecnologie, di impiegare equipaggi quantitativamente ridotti rispetto al passato.

Queste nuove navi hanno un orizzonte d'impiego di 25/30 anni e saranno utilizzate in tutte le missioni istituzionalmente previste per la Marina Militare (tra le quali potranno rientrare anche quelle di soccorso) comprese quelle in alto mare, dove la Forza armata può operare per periodi prolungati, in condizioni meteorologiche avverse e garantendo, al contempo, una adeguata cornice di sicurezza.

Per quanto riguarda, conclusivamente, gli specifici quesiti posti, le Unità della Squadra Navale hanno svolto, nel corso del 2013, 75.856 ore di moto, di cui 25.311 per attività addestrativa (pari al 33 per cento delle ore totali), mentre, nel 2014, le ore di moto sono state 100.466, di cui 15.533 per attività addestrativa (pari al 15,5 per cento delle ore totali).

In merito, invece, alla possibilità di «ridurre al minimo» l'attività di soccorso da parte della Marina militare, si osserva che l'intervento della Forza armata si è reso necessario per la situazione di emergenza e di straordinarietà che, come noto, si protrae nel Mediterraneo centrale; al riguardo, sembra perfino superfluo evidenziare come, in caso di emergenza, risulti giuridicamente obbligatorio l'intervento delle Unità interessate dalla Capitaneria di Porto.

L'immane flusso di migranti e il traffico di esseri umani è stato tale, infatti, da indurre l'Unione europea all'avvio della missione «Eunavformed», in aggiunta alla missione «Triton» che opera sotto la re-

sponsabilità dell'Agenzia Europea Frontex e al dispositivo di sorveglianza e sicurezza marittima « Mare Sicuro », il cui scopo è anche quello di garantire la protezione dei mezzi nazionali, inclusi quelli della Guardia Costiera, impegnati in attività di SAR nel Mediterraneo centrale, oltre che assicurare la salvaguardia degli interessi nazionali nell'area.

Pertanto, anche le attività che non rientrano tra quelle addestrative, consentono di mantenere elevata la preparazione del personale, imprescindibile per conseguire

il massimo stato di efficienza, requisito fondamentale per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Relativamente al numero delle esercitazioni navali condotte negli anni 2013 e 2014, sono state effettuate, rispettivamente, 26 e 8 attività addestrative.

È il caso di rilevare, infine, che sebbene la nostra flotta sia in parte obsoleta ciò non ha comunque impedito, di fatto, alla Marina Militare di svolgere i propri compiti istituzionali in modo pregevole, garantendo sempre la prontezza operativa richiesta.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06080 Rizzo: Sulla situazione di istanze presentate
dal Caporalmaggiore capo VSP Marianna Di Luzio.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla vicenda citata dall'interrogante, comunico innanzitutto che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Commissario *ad acta* nominato dal TAR Puglia in data 26 giugno 2015, ha disposto l'assegnazione definitiva del caporal maggiore citato nell'atto presso il 10° reggimento trasporti di Bari a far data dal 7 agosto 2015.

Tale movimento/trasferimento non ha ancora avuto corso in quanto, dal 4 agosto 2015, con ripetuti certificati medici, il militare risulta in riposo medico domiciliare fino al 27 ottobre 2015.

Sul tema specifico, risulta opportuno evidenziare la narrativa complessiva dei fatti.

Il militare, nel novembre 2010 – allora effettivo al Reparto Comando e Supporti Tattici « Friuli » in Bologna – presentava un'istanza di assegnazione temporanea nella sede di Bari ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001 che prevede « il beneficio di assegnazione temporanea per 3 anni, anche non continuativi, nella provincia/regione ove lavora l'altro genitore del minore di anni 3, nell'ambito delle norme a tutela e sostegno della maternità e paternità ».

La richiesta veniva respinta, in applicazione di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato che prevedeva la non applicabilità della citata norma ai militari ed agli appartenenti alle forze di polizia dello Stato (sentenza n. 7472/2005).

Avverso il provvedimento di diniego, il graduato presentava ricorso davanti il TAR Emilia Romagna che, nell'accogliere la richiesta, disponeva la sospensione cau-

telare del provvedimento impugnato e, successivamente, ne annullava definitivamente la decisione amministrativa (n. 238/2012 del 22 marzo 2012). L'amministrazione militare, quindi prontamente assegnava il graduato, in via temporanea, al Comando Militare Esercito « Puglia » in Bari a far data dall'11 aprile 2012 e, contestualmente, proponeva appello al Consiglio di Stato.

Il Giudice di ultima istanza, mutando il proprio orientamento sino ad allora consolidato, rigettava tale appello e estendeva, per la prima volta, i benefici di cui al citato articolo 42-*bis* anche al personale militare (sentenza n. 3683 in data 11 giugno 2013).

Successivamente, il graduato nel periodo di assegnazione temporanea in Bari, presentava ulteriori due istanze, nel mese di marzo e di giugno 2014, tendenti ad ottenere l'assegnazione definitiva presso la sede di Bari, indicando a supporto, generiche motivazioni di natura personale.

Il Comandante di corpo comunicava al militare, per le sole vie brevi, l'inammissibilità di dette istanze in quanto il dipendente assegnato presso una sede in via temporanea – ove interessato ad ottenere un'assegnazione definitiva presso la medesima sede – avrebbe dovuto presentare apposita istanza di trasferimento, ad avvenuto rientro al reparto di appartenenza, da esaminarsi dall'Amministrazione secondo i criteri ordinari prefissati.

Il graduato, tuttavia, impugnava il silenzio-rigetto presso il TAR Puglia-Bari che, con sentenza n. 524/2015 del 1° aprile 2015, ordinava all'amministrazione di rendere un provvedimento espresso in

merito alle due istanze. L'Amministrazione – con provvedimento del Comando Militare Esercito « Puglia » del 15 aprile 2015 – nel legittimo esercizio del proprio potere di valutazione ed in esecuzione della sentenza del TAR, respingeva le istanze presentate per inammissibilità, disponendo comunque e venendo incontro alle problematiche familiari prospettate dal graduato, la proroga dell'assegnazione provvisoria presso la sede di Bari.

Inoltre, l'Amministrazione estendeva ulteriormente l'assegnazione del militare presso il Comando Militare Esercito in Bari di 60 giorni e, sulla base di quanto indicato dal caporal maggiore nella sua domanda di trasferimento, chiedeva l'esibizione della prevista documentazione sanitaria attestante il riconoscimento della

condizione di disabilità grave della madre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Il militare, però, non solo non produceva la documentazione prescritta dalla legge n. 104 del 1992, ma presentava un ulteriore ricorso per ottemperanza presso il TAR Puglia-Bari che disponeva la nomina del Commissario *ad acta* di cui si è fatto cenno nelle premesse dell'atto.

Il comportamento conciliante adottato dall'Amministrazione si spiega alla luce della duplice necessità di trattare con particolare cura ed attenzione la vicenda citata e al tempo stesso evitare di adottare provvedimenti d'eccezione potenzialmente idonei a dare luogo a disparità di trattamento verso il personale dipendente, così moltiplicando il contenzioso.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06280 Piras: Su una fotografia apparsa sul *social media Facebook* nella pagina pubblica « Esercito Italiano-Comunità ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato con l'atto in discussione, si fa presente che l'amministrazione militare ha da tempo posto in essere tutte le misure cautelative volte a ottenere la rimozione della pagina « *fake* » ancor prima della pubblicazione del post oggetto dell'interrogazione parlamentare.

In particolare, dopo reiterati tentativi e contattato nuovamente lo *staff* di *Facebook* Italia, in data 13 agosto 2015 la pagina « *fake* » in questione è stata rimossa.

Nel merito dei quesiti posti, si precisa che

dall'analisi dei *post* visualizzati sulla pagina in argomento, non è stato possibile accertare l'identità degli utenti che hanno condiviso i contenuti, né tantomeno accertarne l'appartenenza alla Forza armata, data l'impossibilità di controllare la veridicità degli *account*.

Si assicura, ad ogni buon conto, che, ferme restando le limitazioni imposte dalla normativa sulla *privacy*, la Difesa effettua un costante monitoraggio di tutte le informazioni/notizie che appaiono sui siti *web* e *social media*.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06334 Piras: Sui rifiuti militari rinvenuti nei territori circostanti il Poligono occasionale di S'Ena Ruggia situato nell'area comunale di Macomer (Nuoro).

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito del ritrovamento nel poligono occasionale di S'Ena Ruggia, di materiale metallico derivante da esercitazioni a fuoco e costituito in prevalenza da residui inerti di bombe a mano da esercitazione, l'Esercito Italiano ha prontamente informato, per le vie brevi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano che ne ha autorizzato la rimozione immediata.

Il 5° Reggimento genio guastatori, Ente gestore del poligono, ha provveduto, quindi, a rimuovere tale materiale e a stoccarlo presso il Reparto stesso, per procedere, poi, alla sua alienazione o all'invio presso apposite strutture per il successivo smaltimento, nel rispetto della normativa di riferimento.

Sebbene il materiale fosse accumulato sul lato destro della strada che conduce alle postazioni di tiro per le esercitazioni, l'operazione di rimozione non ha interessato soltanto l'area dove è stato rinvenuto il materiale, ma l'intera superficie occupata dal poligono.

Fin dal primo momento è stata data assicurazione sulla non pericolosità di tali materiali che sono, tra l'altro, tutti riconducibili ad attività addestrative svolte dai reparti presenti nel territorio della provincia di Nuoro, negli anni tra il 1983 e il 1996.

La Forza armata, particolarmente attenta agli aspetti connessi alla tutela della salute umana e alla salvaguardia del territorio, lo scorso 6 ottobre ha inviato proprio personale specializzato per la rilevazione di determinati parametri chimici e fisici della matrice suolo presso i luoghi del ritrovamento, nell'ambito della programmazione annuale delle attività di monitoraggio ambientale chimico, biologico, radiologico e nucleare, al fine di escludere con certezza la presenza di qualsiasi elemento di rischio per l'incolumità della popolazione e del personale militare che opera presso il poligono al termine delle verifiche saranno resi noti i relativi risultati.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

98

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire chiarimenti in merito alla puntuale individuazione delle grandi imprese in amministrazione straordinaria interessate dall'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, concernenti la proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente a tale riguardo che, sulla base degli elementi informativi pervenuti da parte del Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame la proroga del termine di esecuzione del programma, per un periodo non superiore a dodici mesi, è stata richiesta ai sensi della citata disposizione esclusivamente dalla compagnia aerea *Blue Panorama* e disposta con decreto del competente Ministro in data 2 ottobre 2015. Chiarisce, altresì, che allo stato attuale non risultano pendenti altre richieste di proroga. Ciò posto, segnala tuttavia che sono di prossima scadenza i programmi di altre società in amministrazione straordinaria – in particolare quelli della *Bernardi Group*, della *Officine Ferroviarie Veronesi*, della *Abbigliamento Grosseto* nonché della *Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza* – per le quali i commissari potrebbero valutare, sussistendone i presupposti, la richiesta di proroga ai sensi del citato articolo 2. Rileva, infine, che la norma in commento condiziona comunque la concessione della proroga alla verifica, da effettuare sulla base di una relazione del commissario, circa il fatto che la prosecuzione dell'esercizio d'impresa non comporti pregiudizio ai creditori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti rimane fissato, come già concordato in uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le ore 16 della giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06655 Sottanelli: Mancato accoglimento delle istanze in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-06656 Pelillo: Gettito annuale della tassa sulle unità da diporto	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-06657 Paglia: Iniziative per contrastare irregolarità nell'erogazione del credito da parte del gruppo Unicredit oggetto di un'indagine penale	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-06658 Sandra Savino: Iniziative a tutela dei piccoli risparmiatori che hanno investito in alcune cooperative operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	108
5-06659 Pesco: Rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo sui conflitti di interesse in capo agli intermediari che prestano attività di assistenza fiscale rispetto alle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-06660 Busin: Iniziative di carattere tributario per ripristinare gli sconti sui carburanti in favore degli abitanti nell'area del rigassificatore situato al largo di Porto Levante	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	112

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 ottobre 2015 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che il deputato Petrini ha sottoscritto l'interrogazione n. 5-06656 Pelillo, e che il deputato Villarosa ha sottoscritto l'interrogazione 5-06659 Pesco.

5-06655 Sottanelli: Mancato accoglimento delle istanze in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e si riserva di approfondirne i contenuti.

5-06656 Pelillo: Gettito annuale della tassa sulle unità da diporto.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Paolo PETRINI (PD) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-06657 Paglia: Iniziative per contrastare irregolarità nell'erogazione del credito da parte del gruppo Unicredit oggetto di un'indagine penale.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale non affronta la questione centrale posta dall'interrogazione. Evidenzia, infatti, come l'atto di sindacato ispettivo intenda sollecitare una presa di posizione chiara da parte del Governo in merito alle gravi irregolarità poste in essere da numerose filiali della banca Unicredit, la quale rappresenta il più importante istituto bancario italiano, nella procedura per la concessione di crediti, per importi molto elevati, a favore di personaggi sospettati di gravi reati oggetto di indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

A tale riguardo, esprime il proprio rammarico per il fatto che il Governo abbia eluso il tema posto dall'interrogazione, non esprimendo, nella propria risposta, alcun giudizio sulle rilevanti lacune emerse in relazione al sistema di *audit* interno della banca Unicredit, nonché in relazione all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, la quale si è attivata tardivamente e, come accaduto in circostanze analoghe, solo a seguito dell'intervento della magistratura.

Chiede inoltre se il Governo ritenga opportuna la rimozione dall'incarico, seppur in via cautelativa, del Vicepresidente di Unicredit, Palenzona, il quale risulta indagato, nell'ambito della predetta indagine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, per gravi reati connessi alle complicità con esponenti della criminalità organizzata.

Nel ribadire quindi la necessità di affrontare con serietà il tema dell'efficacia dell'attività di ordinaria vigilanza bancaria posta in essere dalla Banca d'Italia, invita il Governo a sollecitare una risposta su questi aspetti anche da parte della stessa Banca d'Italia.

5-06658 Sandra Savino: Iniziative a tutela dei piccoli risparmiatori che hanno investito in alcune cooperative operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Sandra SAVINO (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito ai contenuti della risposta, la quale elude il tema posto dal suo atto di sindacato ispettivo.

Nel richiamare i fatti illustrati nella sua interrogazione, ricorda infatti che essa sottopone all'attenzione del Governo le vicende in cui risultano coinvolti circa 17.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia i quali, dopo aver investito i propri risparmi in due importanti cooperative della Re-

gione, hanno subito un duplice grave danno a seguito della profonda crisi economica che ha colpito le cooperative stesse.

Rileva infatti come, oltre alla perdita degli investimenti subita, le partecipazioni dei risparmiatori nelle predette cooperative, sebbene ormai prive di valore economico, vengano computate dai centri di assistenza fiscale ai fini del calcolo dell'ISEE, determinando l'aumento di tale indicatore e privando quindi i predetti cittadini della possibilità di accedere a diverse agevolazioni per la fruizione di servizi pubblici.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo circa la possibilità di individuare una soluzione equa della questione, la quale investe numerosi cittadini già fortemente danneggiati dal punto di vista economico.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la risposta fornita, evidenzia come la normativa vigente stabilisca che l'effettiva disponibilità da parte del contribuente di un cespite patrimoniale non è condizione perché tale cespite sia considerato ai fini del calcolo dell'ISEE del contribuente stesso. In tale contesto il Governo prende atto della problematica segnalata dall'interrogazione, riservandosi di valutare se intervenire in materia.

5-06659 Pescò: Rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo sui conflitti di interesse in capo agli intermediari che prestano attività di assistenza fiscale rispetto alle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, evidenziando come essa sottoponga all'Esecutivo la rilevante problematica relativa alle numerose irregolarità poste in essere dai Centri di assistenza fiscale, in particolare nell'attività di consulenza per la destinazione del 5 e dell'8 per mille da parte dei contribuenti.

Nel sottolineare come tali comportamenti, oltre che moralmente deprecabili, siano causa di un depauperamento ope-

rato in danno dei cittadini e dell'Eriario, stigmatizza l'atteggiamento del Governo il quale, nonostante le denunce presentate in tal senso anche dall'Agenzia delle entrate, non ha ancora espresso una posizione chiara né ha, tantomeno, annunciato l'adozione di misure concrete nei confronti dei CAF che hanno attuato tali condotte scorrette nei confronti dei contribuenti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva risposta, sottolineando peraltro come il Governo dovrebbe esplicitare quale sia la sua posizione su tale grave problematica. Ritene, infatti, al riguardo, che sia necessario denunciare le irregolarità evidenziate, applicando inoltre rigorose sanzioni. In tale contesto preannuncia l'intenzione del gruppo M5S di presentare un'istanza rispetto ad una situazione che appare scandalosa e che potrebbe risultare ancora più grave di quanto finora emerso. Si chiede infatti quale potrebbe essere il numero totale di irregolarità effettivamente compiute se, su circa 7.000 verifiche effettuate in merito al comportamento dei CAF, sia stato riscontrato un tasso di irregolarità pari a circa il 10 per cento. Si riserva quindi di presentare una risoluzione con la quale impegnare il Governo ad adottare disposizioni che prevedano misure preventive su tale materia, chiedendo fin d'ora al Governo di accogliere tale atto di indirizzo.

5-06660 Busin: Iniziative di carattere tributario per ripristinare gli sconti sui carburanti in favore degli abitanti nell'area del rigassificatore situato al largo di Porto Levante.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale evidenzia come il Governo abbia sostanzialmente scelto di dirottare le risorse finanziarie, previste sotto forma di agevolazioni di carattere tributario sul prezzo del carburante, originariamente destinate alla provincia di Rovigo, a beneficio degli abitanti di altre Regioni, tra le quali cita la Basilicata e, più marginalmente, la Sicilia.

In tale ambito ricorda innanzitutto come tali agevolazioni fiscali siano state concepite dal legislatore a parziale ristoro del sacrificio che i cittadini subiscono a causa della presenza, sul proprio territorio, di impianti di grandi dimensioni per la produzione di idrocarburi nocivi per la salute. Sottolinea quindi come, attraverso l'abolizione degli incentivi spettanti al Pollesine, sia stata attuata una misura di « ingiustizia territoriale » la quale, oltre a non esser giustificata da alcun elemento di fatto, appare in contraddizione con gli

impegni formali assunti in più occasioni dal Viceministro Morando. A tale proposito rammenta infatti che il Viceministro ha accolto, per conto del Governo, due ordini del giorno con i quali si impegnava l'Esecutivo a individuare entro breve termine un meccanismo agevolativo destinato alle aree interessate dalle attività di rigassificazione.

Ritiene quindi che il Governo, qualora intende di fare retromarcia rispetto agli impegni assunti, abbia quantomeno il dovere politico di assumere una posizione seria e inequivoca sulla problematica in esame, dando una risposta chiara, come doveroso in uno Stato di diritto, ai cittadini interessati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-06655 Sottanelli: Mancato accoglimento delle istanze in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, evidenziando, tra l'altro, che, a causa di incertezze sull'applicazione della disciplina relativa agli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (c.d. conto energia), risolte con l'emanazione dell'articolo 19 del decreto interministeriale 19 luglio 2012, diverse imprese non hanno potuto fruire, nell'esercizio di competenza, della citata detassazione ambientale.

La stessa Agenzia delle Entrate ha fornito lo strumento per poter beneficiare tardivamente dell'agevolazione spettante, ai sensi della menzionata legge 388 del 2000 con la pubblicazione della circolare 31/E del 24 settembre 2013, che, a parere dell'Onorevole interrogante, prevede espressamente la possibilità di fruire tardivamente del beneficio fiscale e così della detassazione per investimenti in impianti e macchinari, potendosi procedere all'immediata compensazione con altre imposte;

Tuttavia, diversi Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, negano alle imprese la possibilità di fruire dell'agevolazione adottando un'interpretazione restrittiva della circolare 31/E del 2013 che si applicherebbe solo con riferimento agli errori contabili effettuati dai contribuenti.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

L'agevolazione, introdotta dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, prevedeva la detassazione della

quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali. La disposizione agevolativa in questione è stata abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 e, conseguentemente, potevano beneficiare della suddetta agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce di aver chiarito, in numerose risposte ad istanze di interpello concernenti detta problematica, le modalità operative che i contribuenti – che non hanno fruito della detassazione per investimenti ambientali stante l'incertezza sulla cumulabilità dell'agevolazione fiscale con la tariffa incentivante – possono adottare, al fine di fruire della detassazione in un periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione dei relativi investimenti.

Con la risoluzione del 20 dicembre 2010, n. 132/E, in relazione all'analoga agevolazione rappresentata dalla cosiddetta agevolazione Tremonti *ter* (detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), è stato chiarito che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione « integrativa a favore » di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, ai sensi del citato articolo 2,

comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, « le dichiarazioni dei redditi... possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ».

Inoltre, laddove non sia possibile, ovvero non sia più possibile per decorrenza dei termini, utilizzare la modalità di cui all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il contribuente può recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da presentare entro quarantotto mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal pagamento del saldo.

Diversamente, l'Agenzia non ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la procedura prevista nella circolare n. 31/E del 2013, in quanto la mancata indicazione della deduzione nel periodo di imposta di competenza non costituisce un « errore contabile ». Gli errori contabili, come chiarito dalla stessa circolare n. 31/E del 2013, sono quelli derivanti dalla mancata imputazione in bilancio nel corretto esercizio di competenza di componenti negativi o positivi di reddito (in base al dettato normativo recato dall'articolo 109 del TUIR). Nella fattispecie in esame, diversamente, i contribuenti non hanno commesso nessun « errore contabile » (spesso evidenziando, anzi, correttamente in bilancio l'investimento ambientale realizzato), bensì hanno omesso, per ragioni prudenziali frutto di proprie scelte discrezionali, di avvalersi dell'agevolazione in esame in sede di dichiarazione dei redditi.

Ciò rappresentato, l'Agenzia delle entrate ribadisce la correttezza operata dei propri Uffici territoriali che non hanno considerato applicabile alla fattispecie in esame l'iter procedurale delineato dalla circolare n. 31/E del 2013.

ALLEGATO 2

5-06656 Pelillo: Gettito annuale della tassa sulle unità da diporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante con il documento in esame, stigmatizzando gli effetti negativi per i settori del turismo e della nautica, con riflessi nel settore della cantieristica, dell'indotto e dei porti, derivanti dall'introduzione della tassa per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, chiede di conoscere il gettito effettivo annuale derivante dal regime impositivo introdotto per le unità da

diporto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al riguardo, gli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno riferito che dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014 sull'apposito capitolo 1222 dello stato di previsione delle entrate risulta contabilizzato un gettito di 6,76 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-06657 Paglia: Iniziative per contrastare irregolarità nell'erogazione del credito da parte del gruppo Unicredit oggetto di un'indagine penale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia ed altri, nel richiamare le notizie diffuse dalla stampa sul presunto coinvolgimento del Vice Presidente di Unicredit, nell'ambito delle indagini in corso presso la Procura di Firenze, chiedono se non si ritenga di intervenire sia nei sistemi di vigilanza esterna della Banca d'Italia, che in quelli di *audit* interno.

In proposito, la Banca d'Italia ha fatto presente che la questione è alla propria attenzione. Infatti, nell'ambito delle specifiche competenze all'interno del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), l'Istituto verifica il rispetto delle previsioni regolamentari, anche in tema di organizzazione e controlli interni delle banche, avvalendosi del complesso dei dati e delle informazioni in suo possesso. Nel quadro co-

noscitivo disponibile rientrano anche le informazioni che il medesimo riceve dagli intermediari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di onorabilità circa il coinvolgimento degli esponenti aziendali in procedimenti penali.

La Banca d'Italia non ha mancato di assicurare la propria collaborazione agli organi inquirenti nell'ambito delle indagini in corso.

Sulla questione il Ministero della Giustizia ha comunicato che, il procedimento penale, nell'ambito del quale è stato emesso il decreto di perquisizione menzionato nell'interrogazione, si trova nella fase delle indagini preliminari.

Pertanto, il rispetto del segreto investigativo, conseguente alla fase processuale in corso, non consente la divulgazione di ulteriori specificazioni.

ALLEGATO 4

5-06658 Sandra Savino: Iniziative a tutela dei piccoli risparmiatori che hanno investito in alcune cooperative operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante fa riferimento a talune criticità in merito al calcolo ISEE, effettuato dai Centri di Assistenza fiscale, che avrebbero penalizzato i soci di alcune cooperative Friulane.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilevano che le criticità prospettate dall'Onorevole non investono profili fiscali.

Il competente Ministero del Lavoro rappresenta quanto segue.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non innovando la disciplina precedente – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 – all'articolo 5, comma 4, lett. g), disciplina le modalità di calcolo del patrimonio mobiliare, rilevante ai fini ISEE, in particolare con riguardo agli «altri strumenti e rapporti finanziari», tra i quali rientra anche

la tipologia di investimento prospettata dall'interrogante, «per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b)» del medesimo comma dell'articolo 5.

Tale ultimo comma, infatti, prevede che il valore rilevante ai fini del calcolo Isee sia riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, con la conseguenza che, nel caso di specie, il valore rilevante ai fini del computo delle consistenze del patrimonio mobiliare sia da individuarsi nel saldo contabile dei detti strumenti/rapporti finanziari, proprio alla data del 31 dicembre 2014.

Pertanto, alla luce della cennata normativa viene in rilievo il valore del saldo contabile dei summenzionati strumenti/rapporti finanziari, alla data da ultimo indicata, senza che, ai fini del calcolo ISEE, sia necessaria l'effettiva disponibilità delle somme di cui trattasi.

ALLEGATO 5

5-06659 Pesco: Rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo sui conflitti di interesse in capo agli intermediari che prestano attività di assistenza fiscale rispetto alle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti prendendo spunto dalla delibera n. 14/2014/G della Corte dei Conti con la quale si invitava l'Agenzia delle Entrate a svolgere un'attività di *audit* «sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, al fine di tutelare la libera scelta dei contribuenti», chiedono le iniziative intraprese dall'Agenzia delle Entrate a seguito della menzionata delibera.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.

La funzione di *audit* ha posto in essere per il 2014 un'azione sull'intero territorio nazionale mirata, in particolare, alla verifica della corretta gestione delle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF e focalizzata nei confronti di alcuni CAF per i quali, in base agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati significativi in relazione ai seguenti fattori di rischio:

presenza sui siti *web* dei CAF di inviti diretti a destinare il 5 per mille a determinati beneficiari;

esistenza di «collegamenti» tra il CAF e i potenziali beneficiari delle scelte (quali, ad esempio, quelli derivanti dall'essere espressione della medesima realtà associativa o eventuali rapporti tra i componenti degli organi sociali del CAF e i soggetti beneficiari);

eventuali segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle scelte in argomento.

In esito alla suddetta analisi sono stati, quindi, selezionati i CAF indicati nella tabella che segue con accanto le associazioni che sono risultate ad essi «collegate», sottoposte nel 2014 a specifici controlli in merito alle modalità di gestione delle scelte della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

CAF	ONLUS/ASSOCIAZIONI COLLEGATE
CAF MCL	MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
CAF ACAI	ONLUS ACAI
CAF SERV. BASE	RETE ISIDE ONLUS
CAF ANMIL	ANMIL ONLUS
CAF ACLI	ACLI

I controlli eseguiti hanno riguardato complessivamente n. 7.940 dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2012 e 2013.

L'attività di analisi e di controllo eseguita ha evidenziato talune criticità di seguito evidenziate.

Il numero delle irregolarità e le risultanze complessive dei controlli svolti devono, tuttavia, considerarsi dati non definitivi in quanto sono tuttora in corso gli interventi presso le sedi legali dei Caf interessati.

Nel corso di tali interventi saranno contestate ai Centri le irregolarità emerse dall'attività svolta sul territorio nazionale ed eseguiti gli approfondimenti necessari per individuarne cause e responsabilità, nonché per acquisire in merito eventuali osservazioni da parte dei Caf stessi. I controlli sono stati finalizzati a:

rilevare eventuali ingerenze nel processo decisionale dell'utente del CAF che ne limitino l'autonomia nella effettuazione della scelta in argomento;

individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario;

evidenziare eventuali criticità nello svolgimento delle attività correlate al processo in esame.

Con direttiva prot. n. 85842 del 26 giugno 2014 l'Agenzia delle entrate – Direzione *audit*, ha fornito alle Direzioni regionali un piano di interventi mirati a controllare le modalità di gestione, da parte dei CAF, delle scelte della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF.

In particolare, sono stati previsti 78 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di 5 tra i CAF individuati centralmente come « a rischio » di irregolarità per la gestione delle scelte.

Ad oggi risultano eseguiti 73 interventi, mentre sono tuttora in corso i 5 interventi conclusivi presso le sedi legali dei 5 Caf interessati.

Nel corso dei controlli, si è proceduto, tra l'altro, a selezionare un adeguato campione di schede relative alla scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef al fine di verificare che:

1. le schede recanti una scelta, in particolare quella a favore delle associazioni « collegate » ai CAF, siano effettivamente state sottoscritte dai contribuenti;

2. quanto indicato dal contribuente nel mod. 730-1 corrisponda a quanto riportato nel prospetto di liquidazione elaborato dal CAF;

3. in caso di schede prive di scelta, risulti correttamente trasmessa all'Agenzia l'informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola (rilevabile nel 2014 dalla ricevuta telematica della dichiarazione del contribuente, tramite l'applicativo « abilitazioni servizi telematici »).

Considerato che le predette ricevute non recano l'indicazione dei beneficiari delle scelte effettuate, il riscontro circa la corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti nelle schede in argomento e quanto trasmesso dai CAF all'Agenzia delle Entrate è stato effettuato confrontando i dati acquisiti dalle strutture di *audit* regionali in sede di vigilanza con quelli forniti da Sogei per il tramite della Direzione centrale servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

Ad oggi, sono stati conclusi 73 degli interventi di vigilanza programmati.

Nel corso dei controlli svolti sono emerse le seguenti irregolarità, riguardanti complessivamente n. 735 dichiarazioni pari al 9,2 per cento del campione esaminato (7.940 dichiarazioni):

1) Trasmissione di scelte relative alla destinazione del 5 per mille difformi dalla volontà del contribuente.

Gli interventi di vigilanza svolti hanno consentito di rilevare che nel 4 per cento dei casi esaminati le scelte del contribuente non risultano trasmesse correttamente dal CAF.

Va rilevato che nel 25 per cento delle irregolarità relative alle seguenti categorie:

scelta non espressa ma trasmessa;

scelta espressa ma non trasmessa correttamente;

le scelte erroneamente trasmesse risulterebbero a favore dei beneficiari « collegati » al CAF, individuati in fase di selezione:

2) Mancata conservazione delle schede relative alle scelte.

La mancata conservazione, da parte del CAF, delle schede recanti la scelta del contribuente, è stata rilevata nel 5 per cento dei casi esaminati.

3) Presenza di materiale pubblicitario relativo a potenziali beneficiari delle scelte.

Nel 26 per cento degli interventi di vigilanza è stata riscontrata la presenza, nei locali destinati all'assistenza, di manifesti pubblicitari o di volantini volti ad orientare le scelte dei contribuenti a favore di determinati beneficiari. Nella maggior parte dei casi il predetto materiale era volto ad incentivare le scelte a favore di beneficiari individuati come « collegati » al CAF in fase di selezione.

4) Ingerenza nel processo decisionale del contribuente.

Nell'8,2 per cento degli interventi di vigilanza è stata rilevata una qualche attività di indirizzo della scelta del contribuente da parte degli operatori del CAF.

Tale comportamento non è sempre adottato dagli addetti all'assistenza su indicazione del CAF ma a volte è frutto di iniziativa personale e volto a favorire beneficiari collegati a vario titolo agli stessi operatori.

In conclusione, per quanto attiene i collegamenti tra Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille, il collegamento, a vario titolo, tra CAF e soggetti beneficiari delle scelte in argomento, non è fenomeno infrequente.

Nel 2014, quando è stata avviata l'attività di controllo in argomento, la scrivente aveva rilevato che sui siti internet di n. 16 CAF, pari a circa il 20 per cento dei CAF dipendenti operativi, erano presenti inviti a destinare la scelta del 5 per mille a determinati beneficiari o, comunque, *link* di collegamento ai siti dei predetti soggetti. In tali casi è emerso che spesso CAF e beneficiari delle scelte in argomento sono espressione della medesima realtà associativa.

Per quanto attiene gli errori nell'attività di trasmissione delle scelte l'attività di audit ha posto in luce come in numerosi casi, da parte dei Caf controllati, risulterebbero commesse irregolarità nella trasmissione delle scelte del 5 per mille effettuate dal contribuente, come pure nella conservazione delle schede relative alle scelte.

I CAF controllati, salvo diverso esito dallo svolgimento degli interventi conclusivi presso le sedi legali, non risulterebbero aver posto in essere adeguate misure di controllo interno sul processo di gestione delle scelte in argomento.

L'attività di *audit* svolta ha evidenziato, altresì, che il contribuente non è in grado di esercitare un effettivo controllo sulla corrispondenza delle opzioni esercitate nel mod. 730-1 con quelle successivamente trasmesse all'Agenzia.

Per il 2015 sull'attività in argomento, salvi eventuali problemi di carattere organizzativo/operativo, è stato programmato lo svolgimento da parte delle strutture regionali di audit di altri 153 interventi di controllo presso altrettante sedi di 7 diversi Caf.

ALLEGATO 6

5-06660 Busin: Iniziative di carattere tributario per ripristinare gli sconti sui carburanti in favore degli abitanti nell'area del rigassificatore situato al largo di Porto Levante.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita iniziative normative volte a ripristinare il beneficio fiscale consistente in uno sconto sul prezzo del carburante in favore degli abitanti del Polesine in ragione della presenza del rigassificatore al largo di Porto Levante, così come in altre aree del paese interessate alla produzioni di idrocarburi.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che la questione rappresentata nel documento di sindacato ispettivo è correlata all'applicazione delle c.d. *royalties* corrisposte dai titolari di concessione di coltivazione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, materia che rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009 n. 99, disponeva che le predette *royalties* venissero incrementate dal 7 per cento al 10 per cento e che le entrate derivanti dall'incremento fossero destinate ad alimentare un apposito « Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore* ».

In base ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 45, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dovevano essere definiti da un lato le modalità procedurali e di utilizzo da parte dei

residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti, dall'altro la destinazione annuale delle somme spettanti a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute; le somme dovevano infine « compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto ».

Nel corso dei lavori di predisposizione della normativa di attuazione, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato che un'eventuale riduzione di accisa su base locale fosse in contrasto con il quadro di riferimento comunitario in materia di accise ed in particolare con la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La predetta direttiva infatti non contempla, nell'ambito delle riduzioni ed esenzioni di aliquota di accisa espressamente consentite, la possibilità, per gli Stati membri, di applicare differenziazioni di accisa a livello territoriale.

Analogamente, anche una riduzione del « prezzo alla pompa » dei carburanti potrebbe essere ritenuta dalla Commissione europea come una modalità surrettizia per realizzare una riduzione di accisa su base territoriale, e conseguentemente essere oggetto di censura.

Comunque i decreti ministeriali successivamente emanati non hanno disposto una riduzione di accisa sui carburanti quanto piuttosto la generale erogazione di benefici economici agli aventi diritto.

Tale impostazione è stata confermata dal legislatore che, con l'articolo 36, comma

2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato la denominazione del Fondo, espungendo il riferimento « alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti » e qualificando come « Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card [...] ».

Per quanto concerne i destinatari dei benefici del Fondo, accanto ai « residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi », l'originaria versione dell'articolo 45 della legge 99 del 2009 faceva riferimento anche alle regioni interessate « dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore ».

Successivamente, il comma 1, dell'articolo 30-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, introdotto in sede di conversione del decreto legge, ha ridotto la portata del beneficio escludendone dall'applicazione i residenti delle predette Regioni interessate dalle attività di rigassificazione.

Alla luce di quanto suesposto, deve osservarsi che, al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica, il ripristino dell'agevolazione in argomento, nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, determinerebbe un ampliamento della platea dei beneficiari e, pertanto, sarebbe conseguentemente ridotta l'entità del beneficio spettante a ciascun soggetto residente nelle Regioni interessate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagista (C. 2656 Iori)	114
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06661 Pisicchio e Pastorelli: Sulla sede del conservatorio di santa Cecilia di Rieti	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	117
5-06662 Palmieri: Sulla regolarità dei pagamenti delle spettanze degli insegnanti di religione ..	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	118
5-06663 Vezzali e Galgano: Sull'indirizzo musicale nella scuola media Ugo Foscolo di Perugia .	115
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	119
5-06664 Simone Valente ed altri: Sugli importi delle tasse universitarie	115
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	120
5-06665 Santerini: Sulla Carta del docente per i docenti di religione	115
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	122
5-06666 Coscia ed altri: Sulle modalità di fruizione della Carta del docente	116
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	123
ALLEGATO 7 (Documentazione depositata dal Sottosegretario Davide Faraone)	124
5-06667 Pannarale ed altri: Sulla cosiddetta quota 96	116
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	127
5-06668 Borghesi: Sull'iniziativa informativa dell'Associazione PRO VITA di Rovereto (TN) .	116
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagista (C. 2656 Iori).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 16.55.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

5-06661 Pisicchio e Pastorelli: Sulla sede del conservatorio di santa Cecilia di Rieti.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) vigilerà affinché le risorse che il MIUR impiega per il potenziamento di questo settore siano destinate anche ai conservatori « di provincia », andando incontro alle esigenze di molti studenti e delle loro famiglie.

5-06662 Palmieri: Sulla regolarità dei pagamenti delle spettanze degli insegnanti di religione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) promette che vigilerà sulla questione e presenterà un'altra interrogazione tra un mese, ove essa non abbia trovato soluzione.

5-06663 Vezzali e Galgano: Sull'indirizzo musicale nella scuola media Ugo Foscolo di Perugia.

Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia all'esposizione della propria interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI) prende atto della risposta e verificherà quanto riportato dall'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, segnalando che i licei e i conservatori di quella regione lamentano la mancanza di un numero sufficiente di studenti che provengano da istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, nonostante vi sia una grande richiesta da parte delle famiglie di tale indirizzo formativo.

5-06664 Simone Valente ed altri: Sugli importi delle tasse universitarie.

Gianluca VACCA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca VACCA (M5S) non può dirsi soddisfatto della risposta. Rileva preliminarmente che il rappresentante del Governo ha illustrato informazioni già facilmente reperibili sui siti istituzionali, senza fornire ulteriori elementi conoscitivi. Osserva che il Governo non ha un reale interesse ad affrontare la questione dell'eccessiva onerosità delle tasse universitarie, che sono aumentate, anche per la diminuzione costante di iscritti negli ultimi dieci anni. Ciò ha portato l'Italia ad essere il fanalino di coda in Europa per numero di laureati: per questo motivo, chiede che si riprenda l'esame in Commissione della proposta di legge, a sua prima firma, A.C. 1159, in materia di contributi universitari.

5-06665 Santerini: Sulla Carta del docente per i docenti di religione.

Milena SANTERINI (PI-CD) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Milena SANTERINI (PI-CD) prende atto con soddisfazione della conferma del sottosegretario, segnalando che ingenti risorse sono state impegnate per finanziare la Carta del docente, mentre risorse più limitate sono state destinate alla formazione.

5-06666 Coscia ed altri: Sulle modalità di fruizione della Carta del docente.

Mara CAROCCI (PD) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Deposita, inoltre, copia di una circolare del MIUR che riporta le indicazioni operative circa l'utilizzo della Carta del docente (*vedi allegato 7*).

Mara CAROCCI (PD) prende atto della risposta del sottosegretario Faraone, auspicando che le attività amministrative connesse alla predetta Carta non risultino troppo gravose.

5-06667 Pannarale ed altri: Sulla cosiddetta quota 96.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Annalisa PANNARALE (SEL) osserva che i dati forniti dal MIUR potevano essere ricavati per sottrazione dagli elementi già noti. Sarebbe stato, invece, più proficuo che il sottosegretario diradasse le

nebbie che avvolgono quelli non completamente disponibili, cui si può arrivare solo con una complessa operazione di incrocio di dati di diverse amministrazioni. Questo rincorrersi di cifre attribuibile, se non proprio all'incapacità del Ministero, quanto meno alla difficoltà finanziaria di sostenere un intervento risolutivo a favore dei lavoratori della scuola, cosiddetti « quota 96 », ai quali è stato negato il trattamento pensionistico. Crede che sia interesse di tutti consentire a lavoratori stanchi e demotivati di andare in pensione e lasciare il posto a giovani più aggiornati ed entusiasti.

5-06668 Borghesi: Sull'iniziativa informativa dell'Associazione PRO VITA di Rovereto (TN).

Stefano BORGHESI (LNA) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Stefano BORGHESI (LNA) prende atto della risposta, dalla quale pare emergere che l'Associazione PRO VITA di Rovereto diffonda falsità, rispetto alle quali è doveroso che si prendano iniziative di tutela del buon andamento delle scuole e della serenità delle famiglie.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.

ALLEGATO 1

5-06661 Pisicchio e Pastorelli: Sulla sede del conservatorio di santa Cecilia di Rieti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero ha a cuore la sorte dei Conservatori e delle Accademie di belle arti. Lo testimonia il fatto che con la legge n. 107 abbiamo anzitutto incrementato i fondi per il loro funzionamento erogando – a decorrere da quest’anno – ulteriori 7 milioni di euro. Questo ha permesso di arrivare ad uno stanziamento complessivo di circa 12,7 milioni.

Il Ministro ha provveduto a firmare il decreto di riparto, che è adesso al MEF e che andrà successivamente alla Corte dei Conti. Grazie all’incremento dello stanziamento complessivo, tutti conservatori d’Italia riceveranno quest’anno più risorse dello scorso anno.

Per quanto riguarda la questione specifica posta, ricordo che lo scorso anno è stato possibile scongiurare la chiusura della sede reatina del Conservatorio di Santa Cecilia grazie all’intervento di un importante attore del territorio, la Fondazione Varrone.

Quest’anno è stata raggiunta un’intesa – promossa e fortemente voluta dal MIUR – tra Conservatorio, Fondazione Varrone, regione Lazio e provincia di Rieti.

Questa intesa è stata possibile grazie ad un lavoro di squadra tra tutti questi attori.

Il MIUR ha deciso di fare la sua parte atteso che il territorio di riferimento ha mostrato il suo pieno interesse e appoggio, anche finanziario.

La firma dell’intesa avverrà nei prossimi giorni, ma posso anticipare che ci sarà, per l’anno accademico 2015/16, un contributo della regione, del Conservatorio (su fondi MIUR), e della Fondazione Varrone.

Contestualmente, la stessa intesa prevede l’istituzione, presso il Ministero, di un tavolo tecnico che dovrà consentire, nei prossimi mesi, di trovare una soluzione « a regime », che faccia superare la logica emergenziale fornendo una risposta a tutti – e *in primis* agli studenti – per gli anni a venire.

ALLEGATO 2

5-06662 Palmieri: Sulla regolarità dei pagamenti delle spettanze degli insegnanti di religione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dall'anno scolastico 2015/2016, e precisamente dal 1° settembre 2015, al fine di semplificare le relative procedure di registrazione, è stato avviato un nuovo sistema informatico di gestione giuridica e retributiva dei contratti temporanei della scuola, compresi i contratti di lavoro degli incaricati per l'insegnamento della religione cattolica.

La nuova procedura informatica, frutto della collaborazione tra MIUR e MEF, ha nuove funzionalità che assistono le scuole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili relativi ai rapporti di lavoro del personale scolastico sia supplente breve che incaricato per l'insegnamento della religione cattolica.

Tale sistema informatico integrato, in particolare, permette il colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA ed è basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicura l'aggiornamento contestuale del fascicolo personale dei dipendenti. Il 1° settembre scorso, il MIUR, con propria nota, ha comunicato a tutti gli istituti scolastici il funzionamento del sistema e le connesse procedure amministrative.

I contratti degli incaricati di religione vengono, quindi, inseriti nel sistema informativo MIUR dalle istituzioni scolastiche ed inviati, automaticamente, al servizio NoiPA per il pagamento, dopo specifica convalida da parte del dirigente scolastico.

Dall'inizio di questo anno scolastico sono stati inviati al MEF 20.366 contratti relativi agli incaricati di religione che hanno superato tutte le opportune verifiche di correttezza. Non risultano, quindi, malfunzionamenti, di carattere generale, delle specifiche procedure del sistema informativo.

Si sottolinea che nel mese di settembre scorso, in accordo con il MEF, proprio al fine di assicurare il maggior numero possibile di contratti in pagamento, sono state concordate due emissioni straordinarie, precisamente il 18 e il 25 settembre, in aggiunta a quella ordinariamente prevista, che sono state liquidate, rispettivamente, il 29 settembre e il 2 ottobre.

Inoltre tutti i contratti che sono stati acquisiti dal sistema NoiPA dopo il 25 settembre sono rientrati nell'emissione del 9 ottobre che verrà liquidata il 18 dello stesso mese.

Naturalmente non può escludersi il verificarsi di errori nell'attività di registrazione dei contratti a sistema, Tali errori posso, a volte, comportare la necessità di annullare l'inserimento o la modifica delle informazioni non corrette, al fine di consentire una nuova trasmissione al MEF per il pagamento.

È possibile, quindi, che in taluni casi, considerando la tempistica delle emissioni, si possa verificare uno slittamento del pagamento al mese successivo, mese nel quale è, poi, possibile comunque recuperare anche eventuali discordanze sul numero di giorni di servizio prestati.

Si assicura, in ogni caso, che il MIUR, dall'avvio della nuova procedura, sta svolgendo un monitoraggio costante dello stato di tutti i contratti inseriti a sistema e è in continuo contatto con le strutture MEF al fine di rimuovere tempestivamente eventuali problemi, anche contattando la singola istituzione scolastica, con l'obiettivo di assicurare la massima celerità del pagamento.

ALLEGATO 3

**5-06663 Vezzali e Galgano: Sull'indirizzo musicale
nella scuola media Ugo Foscolo di Perugia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In linea generale i servizi scolastici vanno potenziati in via prioritaria là dove risultano meno diffusi e là dove non esistono già altre istituzioni che offrano le medesime opzioni a favore degli studenti.

L'USR per l'Umbria ha confermato che in provincia di Perugia vi sono 7 istituti che propongono corsi d'istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, a fronte, ad esempio, di 2 in provincia Terni.

Per tale ragione, delle richieste avanzate dalle scuole della provincia di Perugia per avviare corsi ad indirizzo musicale è stata accolta solo la proposta dall'Istituto comprensivo di Città della Pieve, in quanto la relativa scuola insiste su un territorio distante da qualsivoglia istituto che proponga un analoga offerta formativa.

Per di più, nel comune di Perugia, esiste già l'istituto comprensivo n. 1 (vicinale all'istituto n. 2) che già ha avviato corsi ad indirizzo musicale.

Ricordo anche che la programmazione della rete scolastica è propria delle regioni.

A ciò si aggiunga che, l'istituzione dei corsi di strumento musicale e i relativi posti di organico, al pari di tutti gli altri corsi ordinari, debbono rientrare nelle globali risorse individuate ed assegnate

con l'annuale decreto interministeriale che determina la dotazione organica complessiva su cui calcolare tutte le esigenze delle scuole a livello regionale.

Per l'anno scolastico 2015/2016 la dotazione data all'USR per l'Umbria è stata pari a 9.093 unità. Con tale dotazione l'Ufficio ha soddisfatto le esigenze, fino all'esaurimento delle risorse, individuando quali priorità quelle che garantissero a tutti il diritto all'istruzione, evitassero un eccessivo affollamento delle classi e consentissero una presenza sull'intero territorio regionale del servizio scolastico.

L'approfondimento musicale richiesto dall'istituto comprensivo n. 2 costituisce un « arricchimento » dell'offerta formativa che è auspicabile possa trovare piena realizzazione nell'ambito dell'organico per il potenziamento dell'autonomia scolastica come introdotto dalla legge n. 107. Infatti, proprio in questi giorni le scuole stanno comunicando ai rispettivi USR il proprio fabbisogno relativo all'ampliamento dell'offerta formativa specificando quale area disciplinare sia per loro da potenziare in via prioritaria mediante l'organico dell'autonomia. L'istituto comprensivo Perugia 2, potrà, pertanto indicare, quale propria priorità l'area artistico-musicale.

ALLEGATO 4

5-06664 Simone Valente ed altri: Sugli importi delle tasse universitarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo preliminare chiarire che, anche se apparentemente assimilabili, la questione delle tasse pagate dagli studenti universitari deve essere distinta concettualmente dal tema delle borse per il diritto allo studio.

Mentre le prime, infatti, nel rispetto di criteri generali di riferimento per l'intero sistema universitario, rientrano nell'ambito dell'autonomia universitaria, il diritto allo studio, oltre ad essere costituzionalmente sancito, attiene alla competenza di Stato e regioni.

Con specifico riferimento alle tasse universitarie, si conferma che i dati reddituali delle famiglie degli studenti fanno parte del patrimonio informativo delle singole università e che per una parte di essi, ovvero gli studenti che non comunicano la situazione reddituale, l'importo massimo della tassa è una conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione reddituale e patrimoniale all'università stessa.

Complessivamente l'andamento delle entrate dichiarate dagli atenei e riportate nei bilanci per tasse universitarie, al netto dei rimborsi agli studenti nell'ultimo quadriennio, ha registrato un aumento di circa 45 milioni di euro passando da 1,690 miliardi di euro del 2011 a 1,735 miliardi di euro del 2014.

Questo quadro si inserisce nell'ambito di un andamento del Fondo di Finanziamento Ordinario che ha seguito dinamiche molto diverse di effettiva riduzione passando dai 7,3 miliardi di euro del 2011 ai 7 miliardi del 2014. Va quindi evidenziato che la riduzione del Fondo di finanziamento ordinario non è stato compensato

da alcun aumento del gettito delle tasse universitarie ma, molto più semplicemente, da un automatico aumento del rapporto tra tasse e FFO che è cosa ben diversa.

Detto questo, è indubitabile invece l'esigenza di un intervento organico sul tema del diritto allo studio che rappresenta ancora oggi un problema soprattutto in alcune parti del Paese. Infatti solo alcune regioni contribuiscono in modo adeguato all'obiettivo della copertura del 100 per cento delle borse di studio.

A tale proposito, voglio però precisare che l'impegno finanziario dello Stato negli ultimi anni è aumentato, passando da circa 100 milioni di euro del 2011 a circa 160 milioni di euro del 2014, consolidati nel 2015.

L'impegno del Ministero è quello di portare a termine la riforma prevista dalla legge n. 240 del 2010 e contenuta nei suoi principi generali nel decreto legislativo n. 68 del 2012, attraverso l'adozione, in tempo utile per l'anno accademico 2016/17, del decreto ministeriale sui Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che dovrebbe assicurare una maggiore equità nell'attribuzione delle borse di studio in base al reddito e al merito e, compatibilmente con le risorse disponibili, adeguare l'importo delle borse.

È auspicabile che le regioni concorrano al perseguimento di questi obiettivi, in modo da realizzare una riforma in grado di rispondere integralmente alle aspettative del Paese. Come Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riteniamo che questo sia un obiettivo prioritario.

In merito alle problematiche sollevate dal nuovo calcolo isee e dagli effetti negativi sul calcolo delle fasce per le borse di studio, il Ministero ha convocato proprio per il 16 ottobre, un tavolo tecnico con le parti interessate: MIUR, rappresentante

andisu, rappresentante cnsu e rappresentante regioni. Intanto per avere dati sulla platea beneficiari e platea esclusi e poi per mettere in campo eventuali soluzioni adesso per l'emergenza e possibili vie per il lungo periodo.

ALLEGATO 5

5-06665 Santerini: Sulla Carta del docente per i docenti di religione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge n. 107, al comma 121 stabilisce che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione spetta ai docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

Il decreto, previsto dal successivo comma 122 della medesima legge, con cui sono stati definiti i criteri e le concrete modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, ha specificato all'articolo 2 i destinatari di questa misura ovvero i « docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova ».

Ai fini dell'assegnazione della Carta e dell'erogazione della somma di 500 euro non rileva, quindi, il tipo di insegnamento svolto, quanto piuttosto il tipo di rapporto di lavoro, l'essere docente « di ruolo », ai sensi dell'articolo 398 del testo unico sull'istruzione, presso scuole statali (decreto legislativo n. 297 del 1994).

Ne consegue che anche i docenti di religione delle istituzioni scolastiche statali, purché di ruolo, sono ricompresi tra i destinatari della Carta.

Il decreto attuativo ha previsto, come norma transitoria, che per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalità ordinarie di assegnazione, il pagamento avverrà entro il mese di otto-

bre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NoiPA del MEF. Ciò sia per i docenti già assunti che per quelli immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2015 con il piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107.

Posso garantire che, da lunedì prossimo, ovvero a partire dal 19 ottobre, le somme saranno pienamente esigibili per tutti.

Ai docenti che prenderanno servizio durante l'anno scolastico spetteranno, comunque, le risorse nel loro importo complessivo.

Le risorse erogate sono pari a 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per un valore nominale non superiore a 500 euro utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento ovvero dal 1° settembre al 31 agosto. La cifra residua, eventualmente non utilizzata dal docente, rimarrà nella sua disponibilità per l'anno scolastico successivo. Entro il 31 dicembre 2015, le risorse che dovessero eventualmente restare disponibili saranno, comunque, ripartite tra gli aventi diritto.

Le confermo, anche, che gli insegnati di religione cattolica saranno destinatari delle misure e risorse previste dalla legge n. 107 sia in merito alla formazione in servizio che alla valorizzazione del merito.

ALLEGATO 6

5-06666 Coscia ed altri: Sulle modalità di fruizione della Carta del docente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Presidente Renzi e il Ministro Giannini hanno già firmato il decreto per l'erogazione dei circa 381 milioni che decorrono da quest'anno a favore della formazione e dell'aggiornamento professionale dei docenti di ruolo. Si tratta del decreto interministeriale di cui al comma 122 della legge n. 107 con cui si definiscono i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta.

A partire dal 19 di ottobre la somma, pari a 500 euro, sarà accreditata a tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e potrà essere utilizzata per:

acquisto di libri e testi, di *hardware* e *software*;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti il profilo professionale.

Oggi il Ministero comunicherà a tutte le scuole, con propria circolare, dettagliate istruzioni in merito alle spese ammesse e

alle modalità specifiche di rendicontazione per il corrente anno scolastico.

A partire dall'anno 2016/2017 i docenti saranno tenuti a rendicontare le spese sostenute secondo le modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministro. Il decreto sarà adottato successivamente all'aggiudicazione della gara che sarà bandita per l'attribuzione del servizio di stampa e gestione della Carta personale elettronica. Infatti, le modalità specifiche della rendicontazione dipenderanno dai servizi – ad esempio di estratto conto – che l'aggiudicatario della gara renderà disponibili.

Come già detto, nel caso in cui il docente non spenda l'intera somma di 500 euro, ne potrà usufruire l'anno successivo. Così pure, come già riferito, le eventuali risorse che dovessero rimanere disponibili nell'ambito dello stanziamento complessivo di 381 milioni di euro, una volta erogate le somme a tutti gli aventi diritto, saranno ridistribuite tra tutti i docenti di ruolo.

Qualora la somma sarà utilizzata in maniera non conforme alle finalità indicate dalla legge, cioè la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, o non rendicontata o rendicontata in maniera incompleta, la stessa sarà recuperata a valere sulle risorse disponibili l'anno successivo.

ALLEGATO 7

**5-06666 Coscia ed altri: Sulle modalità di fruizione
della Carta del docente.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO
DAVIDE FARAONE**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per il personale scolastico Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
statali
LORO SEDI

p.c.:
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

Ai Revisori dei conti presso le istituzioni
scolastiche statali
LORO SEDI

Oggetto: Carta del docente. Indicazioni operative.**1. Quadro di riferimento**

Come è noto, la Legge n.107/2015 riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo fondamentale e strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese.

Tra le varie misure previste in questo ambito nella Legge 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, l'art.1 comma 121 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di seguito denominata Carta del docente.

Questa iniziativa ha l'obiettivo di responsabilizzare il docente e di rafforzarne la professionalità in termini di conoscenze, competenze disciplinari e trasversali, scelte didattiche e prospettive pedagogiche; per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze degli allievi e ai bisogni formativi espressi da un contesto sociale e culturale in continuo mutamento.

Attraverso lo specifico DPCM, previsto dall'art. 1 comma 122 della L.107/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2015, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art.1 comma 123 della medesima legge.

In coerenza con i contenuti del predetto decreto, si forniscono alcune indicazioni operative, che tengono conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015-2016, previste dall'art.8 del sopracitato DPCM.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per il personale scolastico Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

2. Destinatari

La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM).

I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015.

Per il solo anno scolastico 2015-2016 le somme saranno accreditate ai destinatari (art.8 DPCM), con le seguenti tempistiche:

- entro ottobre per i docenti neoassunti dal 1° settembre 2015;
- entro venti giorni dalla trasmissione dell'elenco dei docenti, da parte del MIUR, al sistema NOIPA del Ministero dell'economia e delle finanze per i docenti che verranno immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

3. Importo della Carta del docente

La Carta del docente ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (art.3 DPCM).

Le risorse spettano nel loro importo complessivo anche per i docenti che prendono servizio durante l'anno scolastico.

Entro il 31 dicembre 2015 (art. 8 DPCM) le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge n.107 del 2015, sono ripartite tra i docenti di cui al precedente punto 2.

4. Modalità di utilizzo della Carta del docente

La Carta del docente è utilizzata per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale (art.4 DPCM):

- a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
- b) acquisto di hardware e di software;
- c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- d) rappresentazioni teatrali o cinematografiche;
- e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- f) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art.1, comma 124, della legge n.107 del 2015.

Il MIUR potrà inoltre sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per il personale scolastico Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

della Carta del docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalità previste, consentendone così il più ampio e proficuo utilizzo.

5. Modalità di rendicontazione

L'articolo 8 del citato DPCM prevede, solo per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'assegnazione della carta elettronica secondo le modalità di cui all'articolo 5 del medesimo DPCM, l'erogazione della Carta del docente direttamente su cedolino unico, pur non costituendo la stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile.

In particolare, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni scolastiche su quanto previsto testualmente dall'art. 8 commi 4 e 5 del DPCM predetto:

“4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'articolo 3 (cioè i 500 euro erogati mediante cedolino), per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente (cioè il 31 agosto 2016) ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.

6. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni”.

Con successiva nota, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie si riserva di fornire ulteriori elementi informativi relativi, più nel dettaglio, all'attività di rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s.2015/16.

Al momento si rappresenta la necessità di portare all'attenzione di tutto il personale docente di ruolo destinatario delle somme in argomento quanto sopra esposto al fine di assicurare l'espletamento delle successive attività di rendicontazione e di verifica della documentazione comprovante l'utilizzo delle somme erogate, ai sensi di quanto disposto dal DPCM.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco

5-06667 Pannarale ed altri: Sulla cosiddetta quota 96.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Posto che la materia non è di esclusiva competenza di questo Ministero, ma investe profili che attengono al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricadendo solo gli effetti sul personale del comparto scuola, fornisco, unicamente, i dati di cui il Ministero è in possesso.

Da un monitoraggio effettuato dal MIUR, l'iniziale platea dei cosiddetti « quota 96 » è risultata essere di circa 3.976 lavoratori. Tale dato rappresentava il numero di soggetti interessati ad accedere al trattamento pensionistico che ha manifestato la volontà aderendo al monitoraggio. Non è, quindi, il dato concernente l'intera platea dei potenziali aventi diritto – comprensivo anche di coloro non hanno manifestato interesse al collocamento a riposo con le regole previgenti – che può essere fornito solo dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, previo esame delle posizioni assicurative di tutti i lavoratori, trattandosi di dati non in possesso di questo Ministero.

Volendo prendere in considerazione la cifra di 3.976, a tale quota debbono essere sottratti coloro che sono andati in pensione per aver raggiunto nel frattempo i requisiti previsti dalla cosiddetta « Riforma Fornero » o per aver aderito alla cosiddetta « opzione donna », prevista dal comma 9, dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 o, ancora, per aver beneficiato delle norme relative alla cosiddetta « salvaguardia ».

La legge n. 124 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013 ha previsto, infatti, per coloro che nel corso del 2011 risultavano in congedo ai sensi testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità o risultavano fruitori di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, la possibilità di andare in pensione, in via eccezionale, con i requisiti pensionistici previsti prima della « Riforma Fornero ».

Ne consegue che, dai circa 3.976 « quota 96 », debbono essere detratti i cosiddetti « salvaguardati » (circa 1000 secondo dati INPS).

L'articolo 2 della legge n. 147 del 2014, ferme restando le citate disposizioni, ha poi previsto altre misure di salvaguardia in favore di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché avessero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 (cosiddetta « sesta salvaguardia »).

Ne deriva che, il dato finale dei cosiddetti « quota 96 », considerando nel frattempo anche il conseguimento dei requisiti pensionistici in maniera « naturale » da parte di alcuni soggetti, si dovrebbe attestare, quindi, a circa 2.500 unità, facendo sempre riferimento, unicamente, a coloro che all'epoca della rilevazione effettuata dal MIUR espressero la volontà di avvalersi di una eventuale norma previdenziale di favore. L'effettiva platea dei beneficiari, determinabile unicamente da INPS che manutiene la posizione previdenziale di tutto il personale scolastico, potrebbe essere, di conseguenza, superiore.

ALLEGATO 9

**5-06668 Borghesi: Sull'iniziativa informativa dell'Associazione
PRO VITA di Rovereto (TN).**

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al quesito posto, voglio sgombrare immediatamente il campo da informazioni non corrette e non obiettive. Tengo a ribadire quanto già espresso in più occasioni dal Ministero circa la totale estraneità delle notizie diffuse da alcune associazioni sulla cultura «gender» nell'ambito dell'autonomia scolastica.

Proprio per far fronte al dilagare di informazioni non veridiche nè, peraltro, riscontrate dalla nostra legge n. 107, il 15 settembre scorso il Ministero ha emanato una Circolare volta a ufficializzare la posizione del MIUR sulle questioni da lei rappresentate.

Con la Circolare, diffusa sia agli USR che ai dirigenti scolastici, è stato espressamente scritto che: «La finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri e azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona».

Nè a mente della legge n. 107, nè a mente di altri atti di indirizzo di questo Ministero rientrano, quindi, le «ideologie gender» né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo, ispirandosi, invece, le azioni del MIUR ad indicazioni di matrice europea oltre che nazionale – mi riferisco all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, da lei citato – nelle quali

non c'è traccia di ideologie di qualsivoglia natura, tanto meno della richiamata «teoria gender».

Con la Circolare, è stata pertanto chiarita la portata del comma 16 della legge n. 107, che si ispira ai principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della nostra Carta costituzionale, volta a far conseguire agli alunni un maggior rispetto delle diversità e delle pari opportunità.

Anche in relazione all'attuazione della suddetta previsione legislativa, il MIUR sta già esercitando, come ha sempre fatto, il proprio ruolo istituzionale e di garanzia attraverso azioni mirate, il più possibile condivise con tutti i soggetti interessati, le famiglie, gli studenti, le loro associazioni rappresentative e gli organi collegiali, in raccordo con le realtà del territorio.

Come ribadito nella Circolare, alle scuole, spetterà il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni nel rispetto delle linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal Ministero – coadiuvato nella redazione da un apposito tavolo di lavoro – e saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal richiamato comma.

Alle famiglie, dal canto loro, spetterà esercitare il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità, valutando così il POF che i docenti affronteranno

durante l'anno che dovrà, comunque, risultare coerente con le indicazioni per il curricolo, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.

A conferma che la diffusione delle informazioni non corrette sta creando allarmismo ingiustificato, che sovente im-

patta con il regolare funzionamento delle attività didattiche delle scuole, si è chiesto all'Avvocatura dello Stato, di verificare – in ipotesi di diffusione propagandistica non rispondente ai reali contenuti della legge n. 107 – la sussistenza di elementi per ricorrere, se del caso, all'autorità giudiziaria.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (*Esame e rinvio*) 130

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 133

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 134

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle*) 136

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare SEL*) 139

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.05.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto MORASSUT, *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo del disegno di legge recante la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (C. 3272 Governo e abbinate), come modificato dalle proposte

emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti). Rileva preliminarmente che il provvedimento, già approvato dal Senato, composto da 5 articoli, reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, limitandosi, peraltro, agli aspetti di direzione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo (la cosiddetta *governance* della RAI). L'intero sistema radiotelevisivo resta pertanto disciplinato dal decreto legislativo n. 177 del 2005, emanato sulla base della « legge Gasparri » (legge n. 112 del 2004). Fa presente che l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relative al contratto nazionale di servizio. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 49 del citato testo unico, con riferimento alla disciplina della *governance* della RAI. L'articolo 3 reca norme relative all'attività gestionale della RAI, in

particolare aggiungendo al suddetto testo unico disposizioni in merito alla responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate. L'articolo 4 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni normative e la delega al Governo per il riassetto normativo. Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni transitorie.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici. Di stretto interesse della Commissione risulta l'articolo 2, comma 10, che, nell'individuare le competenze dell'amministratore delegato, prevede, alla lettera g), che egli sottoponga all'approvazione del consiglio di amministrazione, oltre al Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, la pubblicazione sul sito internet della società, tra l'altro, dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame. Il citato articolo 49-ter prevede una nuova disciplina sui contratti conclusi dalla RAI. In particolare, il comma 1, per un verso, riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione, la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la suddetta esclusione è stata estesa anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Nel corso dell'esame in sede referente è stato poi specificato, in ordine ai contratti di commercializzazione di programmi radiotelevisivi, che l'esclusione riguarda i contratti di commercializzazione, distribuzione e pro-

mozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, oltre ad essere stata inserita la previsione che estende l'applicazione della esclusione della normativa contenuta nel codice dei lavori pubblici anche i contratti conclusi dalle società interamente partecipate dalla RAI spa. Il comma 2 del citato articolo 49-ter è volto ad introdurre una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La disposizione sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI, sia quelli esclusi dall'ambito di applicazione del codice, sia quelli non esclusi. A tale riguardo, segnala l'opportunità di esplicitare la portata della deroga, considerato che sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia a quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia a quelli non esclusi. Inoltre, per quanto riguarda gli appalti non esclusi dal Codice, segnala l'opportunità di verificare gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del Codice medesimo, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea. Infine, il comma 3 del nuovo articolo 49-ter stabilisce che gli stessi contratti non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere sul disegno di legge in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

Claudia MANNINO (M5S), esprime perplessità sull'esclusione, prevista dal comma 2 dell'articolo 49-ter, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, degli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Auspica, pertanto, che, nel parere reso dalla Commissione, si prevedano condizioni volte ad eliminare tale differenziazione.

Enrico BORGHI (PD), nel ringraziare il relatore per la relazione svolta, sottolinea come il provvedimento sia finalizzato alla trasformazione della società concessionaria in una *media company*, ovvero in una società che produce contenuti con diverse caratteristiche e finalità di condivisione di fruizione da parte dei cittadini. Evidenziata poi la particolare natura giuridica della RAI, soggetto che opera in regime di concessione pubblica, partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente l'opportunità di sottolineare nella proposta di parere la necessità di assicurare un adeguato livello di trasparenza, uniformità ed efficacia, in linea con le norme e i principi previsti nei Trattati istitutivi dell'Unione europea. Infine, auspica che nel parere si evidenzino poi la necessità di rafforzare nel piano editoriale la programmazione legata ai temi ambientali e al territorio, di cui si registra una notevole diminuzione, come avvenuto recentemente presso il Centro produzione RAI di Torino.

Raffaella MARIANI (PD) condivide le considerazioni espresse dai colleghi testé intervenuti, sottolineando la necessità di adeguare la disciplina dei contratti conclusi dalla RAI alle disposizioni di cui al disegno di legge delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di aggiudicazione dei contratti di

concessione e degli appalti pubblici, attualmente all'esame dell'Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), nel richiamare l'attenzione sulla procedura, definita dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *h)*, relativa alla definizione del contratto nazionale di servizio, stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico, auspica una riflessione in ordine alla modifica introdotta al Senato per il rinnovo dei contratti di servizio, la quale è stata inquadrata nell'ambito della concessione che riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. A tale proposito fa notare come tale modifica lasci sottendere l'intenzione di affidare alla RAI la concessione a tempo indeterminato.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel condividere le considerazioni testé svolte dai colleghi, in particolare in merito alla natura giuridica della RAI, auspica che nella proposta di parere si evidenzino la necessità di arginare il declino ambientale ormai dilagante.

Roberto MORASSUT, *relatore*, fa presente che, nella predisposizione della proposta di parere, terrà conto dei rilievi abbastanza unanimi emersi nel dibattito testé svolto.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta antimeridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza dei deputati Ginoble e Castiello ai lavori della seduta odierna.

Roberto MORASSUT, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che tiene conto dei rilievi emersi nel dibattito svolto nella seduta antimeridiana.

Claudia MANNINO (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Serena PELLEGRINO (SEL) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI, *presidente*, evidenzia che le condizioni inserite nella proposta di parere presentata dal relatore evidenziano in maniera adeguata e puntuale le problematiche emerse nel corso della seduta antimeridiana. Avverte, pertanto, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi M5S e SEL.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore, risultando pertanto precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi M5S e SEL.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272
Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo »;

considerato che il comma 1 dell'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo n. 177 del 2005 l'articolo articolo 49-ter che reca una nuova disciplina riguardanti i contratti conclusi dalla RAI. In particolare:

il comma 1 prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici per i contratti – conclusi dalla RAI spa e dalle società da essa interamente partecipate – aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione, la coproduzione, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;

il comma 2 del citato articolo 49-ter è volto ad introdurre una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici);

rilevato che:

la normativa europea non contempla tra i settori esclusi dal suo ambito di

applicazione i contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;

andrebbero verificati gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del codice dei contratti pubblici dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea;

sottolineato che:

è in corso di esame parlamentare il disegno di legge che delega il Governo a dare attuazione alle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni e a provvedere al riordino complessivo della materia (A.C. 3194-A), nell'ambito del quale figurano specifici criteri direttivi volti, tra l'altro, all'individuazione e alla limitazione dei contratti esclusi in coerenza con le nuove direttive europee e alla definizione di una specifica disciplina sui contratti sotto soglia europea;

l'attuazione della predetta delega porterà all'adozione di due decreti legislativi che dovranno provvedere all'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili e al coordinamento;

evidenziata l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo nel concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese e nel mettere lo stesso Paese in grado di

affrontare le sfide future come quelle legate all'ambiente e al territorio, a cominciare dall'importante appuntamento internazionale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi nel prossimo dicembre,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, con riferimento ai contratti esclusi dall'applica-

zione del codice dei contratti, provvedano le Commissioni di merito a garantire il rispetto della normativa europea, considerato che essa non contempla l'ipotesi dell'esclusione dei contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;

2) al medesimo articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a prevedere, per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il rispetto degli obblighi procedurali contenuti nel codice dei contratti pubblici.

ALLEGATO 2

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272
Governo, approvato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO 5 STELLE

LA VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Camera n. 3272, recante la « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo »;

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in oggetto, nel definire l'attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, novella il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 introducendo un'apposita norma, l'articolo 49-ter, recante la disciplina dei contratti conclusi dalla stessa società;

l'articolo 49-ter, comma 1, presenta un primo profilo di criticità, in quanto non si limita ad esonerare dall'applicazione del Codice degli appalti le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma ne amplia l'ambito di applicazione includendovi i contratti di commercializzazione dei programmi radiotelevisivi. Dispone, infatti, che « i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice »;

il richiamo all'articolo 19 del predetto Codice pone in risalto un'incon-

gruenza tra le due disposizioni, dal momento che in quest'ultimo non è presente alcun riferimento ai contratti di commercializzazione. Trattandosi di una deroga alla disciplina generale sui contratti pubblici, si ritiene doveroso darne una interpretazione restrittiva che non consenta di ampliarne l'oggetto con ulteriori tipologie che non siano quelle enunciate dalla disposizione del Codice espressamente richiamata;

d'altro canto i contenuti del citato articolo 19 sono coincidenti con quelli di cui all'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE. Quest'ultimo, nell'elencare puntualmente le tipologie escluse, annovera gli appalti di servizi aventi per oggetto « l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici »;

la *ratio* della norma si desume dal ventitreesimo Considerando della direttiva stessa ed è riferita alla circostanza che « *L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi media audiovisivi o radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per tali motivi si dovrebbe dunque prevedere un'eccezione per gli ap-*

palti pubblici di servizi, aggiudicati dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi radiotelevisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale esclusione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.»;

considerata la natura dei contratti di commercializzazione, alla luce dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere e) ed l) del disegno di legge 3194-A (così come licenziato dai lavori di codesta Commissione) ed in virtù di quanto sopra evidenziato, non si ritiene condivisibile l'inserimento degli stessi all'interno della specifica categoria dei contratti che esulano dalla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici;

ancor più allarmante appare la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 2, che, in modo generico esclude dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal codice degli appalti i contratti RAI di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, senza alcun doveroso richiamo al rispetto delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea e senza considerare che, proprio per garantire l'osservanza dei predetti principi, il Titolo II del decreto legislativo n. 163 del 2006 detta una apposita disciplina per i contratti sotto soglia comunitaria, prevedendo che ad esse si applichino, quando non espressamente derogate, numerose disposizioni del Codice (riferite in particolare alla Parte I, II, IV e V);

si aggiunga, che, anche per i contratti esclusi dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici, il Codice mantiene fermo non solo il rispetto dei prin-

cipi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ma anche del correlato principio di concorsualità, attraverso la prescrizione che l'affidamento avvenga mediante invito esteso ad almeno cinque concorrenti. L'articolo 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone, infatti, che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto (...)»;

nonostante gli obblighi procedurali previsti dal citato articolo 27 si applichino, senza eccezioni, a tutte le tipologie di contratti esclusi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 163 del 2006, del tutto inopinatamente, la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 3, esclude, per i contratti RAI, l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti, dando per acquisito, attraverso una previsione priva di supporti motivazionali, che tale modalità di affidamento non sia a priori compatibile con l'oggetto dei contratti in questione;

la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha, al contrario, evidenziato che «*Tale disposizione costituisce, dunque, una norma di chiusura della disciplina sui contratti "esclusi", prevedendo comunque l'osservanza dei principi ivi indicati e l'espletamento di una procedura di valutazione comparativa concorrenziale, quale principio immanente nell'ordinamento*» (Cfr. Parere AG12-09 del 23 aprile 2009);

per quanto detto si ritiene necessario sopprimere all'articolo 3, comma 1, l'articolo 49-ter;

inoltre, preso atto che in questa occasione non si sia inteso provvedere ad una complessiva revisione del regime giuridico del sistema radiotelevisivo pubblico

ma solo a dettare una nuova disciplina degli organi della governance della RAI;

considerato che la RAI è in possesso di un enorme e prezioso patrimonio, culturale materiale ed immateriale, mobile ed immobile, che non può essere in modo alcuno disperso o distolto dai suoi fini;

ritenuto che occorre garantire agli organi di direzione della RAI uno spazio operativo che consenta il perseguimento dell'interesse pubblico, nel pieno rispetto dei principi che presiedono alle attività e alla gestione delle risorse umane e materiali che quell'interesse devono tutelare;

ritenuto altresì che la RAI dovrebbe costituire, anche in ragione del canone annuale con cui tutti i cittadini collaborano alla sua sussistenza, il principale

strumento di informazione e formazione verso le categorie più deboli e con particolari focus sulle tematiche relative all'ambiente, alla salute ed alla prevenzione;

si ritiene necessario avviare una seria programmazione e valorizzazione delle strutture e professionalità interne alla RAI anche al fine di ridurre i costi generati da esternalizzazioni che vanno a discapito delle sedi e del personale presente nei vari territori;

per quanto esposto, tenuto conto che la disposizione presenta numerosi e rilevanti profili di criticità che ne inficiano la complessiva formulazione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272
Governo, approvato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO PARLAMENTARE SEL

L'VIII Commissione,

premesso che:

all'articolo 3 del presente disegno di Legge vengono inseriti due nuovi articoli al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), concernenti alcune deroghe al codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che estendono ulteriormente la possibilità per i contratti conclusi dalla RAI di non applicare la normativa in questione;

nello specifico, viene prevista una deroga per i contratti conclusi dalla RAI aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, nonché per tutti i contratti concernenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

per i primi (contratti di acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione, commercializzazione di programmi radiotelevisivi e relative acquisizioni di tempo di trasmissione), si prevede, oltre a una generale deroga all'applicazione del Codice appalti, la non applicazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo Codice, ove si legge: « *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,*

trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. »;

per i secondi, al di sotto della soglia di rilevanza europea (circa 5,2 milioni di euro per i lavori e 414 mila per servizi e forniture) si prevede una deroga generica a tutti gli obblighi procedurali previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2006;

il tema degli appalti è particolarmente delicato e ci si aspettava maggior impegno da parte del Governo verso i temi della trasparenza e del rispetto delle regole. Il presente disegno di Legge sembra, invece, andare in senso inverso;

si ricorda come in passato, anche recente, siano emerse numerose criticità rispetto alla possibilità per la RAI di derogare alla normativa, con episodi di dubbia gestione dell'affidamento di lavori, servizi e forniture a società esterne che hanno portato a numerose inchieste della magistratura;

alcune deroghe, tra l'altro, già previste dalla normativa vigente, sono state ulteriormente estese dal testo in esame;

l'allarme risulta ancora maggiore se si pensa agli emendamenti presentati ed

approvati dai relatori durante l'esame in Commissione alla Camera, attraverso cui le deroghe sono state ampliate ad altri settori (la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive), nonché a tutte le società interamente partecipate dalla RAI. Ciò è inteso anche per la deroga agli obblighi per i contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia europea;

è necessario che anche gli appalti per i quali non venga svolto un bando di gara prevedano almeno 5 concorrenti, come prevede il Codice degli appalti ma, soprattutto, che vengano in ogni caso rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, senza i quali vi sarebbe una gestione scorretta di fondi che sono, *in primis*, pubblici;

la Rai, quale concessionaria del Servizio Pubblico, ha una funzione educativa e informativa fondamentale per lo sviluppo della coscienza collettiva e del pensiero critico. Le tematiche ambientali, oggi al centro delle preoccupazioni globali, dovrebbero essere messe debitamente in rilievo dal servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di far emergere e consolidare la consapevolezza nei cittadini circa l'attuale crisi climatica e ambientale;

al contrario, alcun cenno nel testo di legge è presente circa la necessità per la Rai di rappresentare un importante veicolo di visibilità per tali tematiche, quando invece sarebbe stato opportuno inserirle quantomeno tra i criteri della delega di cui all'articolo 4,

esprime

PARERE CONTRARIO.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05036 Terzoni: Proroga dell'Accordo di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria.	
5-05614 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della J.P. Industries Spa	142
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	144
5-05239 Ricciatti: Misure a favore delle imprese in difficoltà a causa dell' <i>embargo</i> imposto dalla Russia	143
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	145
5-05851 Fabbri: Iniziative a favore degli ex dipendenti di Buonitalia Spa	143
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	149
5-05922 Gallinella: Modalità di assegnazione degli appalti da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	143
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	152

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00475 Della Valle, in tema di Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
Rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e GOIA-UGL	143
Rappresentanti di FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confcommercio, ANVA (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche) e Confesercenti	143

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 13.

5-05036 Terzoni: Proroga dell'Accordo di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria.

5-05614 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della J.P. Industries Spa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, dovrebbero essere svolte congiuntamente. Prende atto dell'assenza della deputata Ricciatti: si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-05614.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia TERZONI (M5S) replicando, si dichiara soddisfatta prendendo atto che la proroga dell'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area colpita dalla crisi della ex Antonio Merloni con-

sentirà di investire sul territorio circa 35 milioni di euro che auspica siano per la quota parte utilizzati a favore della J.P. Industries.

5-05239 Ricciatti: Misure a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'*embargo* imposto dalla Russia.

Antonio PLACIDO (SEL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PLACIDO (SEL) replicando, nel prendere atto della risposta, chiede di comprendere meglio quali siano le misure concrete che il Governo intende adottare per sostenere le imprese italiane in difficoltà a causa dell'*embargo* russo.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ sottolinea che le azioni che il Governo può mettere in campo sono duplici: da un lato, le procedure previste per tutte le aziende che si trovano in situazione di sofferenze; dall'altro, procedure particolari per le imprese di *export* che hanno perso il mercato di riferimento. Si tratta di azioni potenzialmente molto produttive per dare basi più solide all'*export* volto a diversificare i mercati di riferimento delle imprese italiane.

5-05851 Fabbri: Iniziative a favore degli ex dipendenti di Buonitalia Spa.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena FABBRI (PD), sottolinea che sono stati pignorati alcuni conti dell'Agenzia a favore dei procedimenti in corso, si riserva di approfondire gli elementi forniti nella risposta assai dettagliata.

5-05922 Gallinella: Modalità di assegnazione degli appalti da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che la sua interrogazione era stata sollecitata dal fatto che il presidente della società Stil Novo Management Spa lavorava per l'Agenzia.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ precisa che il presidente della società Stil Novo è Paolo Zegna – titolare dell'omonimo gruppo che, per inciso, fattura 1,4 miliardi di euro l'anno – il quale è stato membro del Consiglio di amministrazione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 ottobre 2015.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00475 Della Valle, in tema di Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

Rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e GOIA-UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

Rappresentanti di FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confcommercio, ANVA (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche) e Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05036 Terzoni: Proroga dell'Accordo di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in esame essendo gli stessi concernenti le medesime problematiche ossia: la vendita dell'ex Merloni e le iniziative di reindustrializzazione da intraprendersi per l'area umbro marchigiana.

Sinteticamente ricordo che la Merloni e aziende facenti parte del Gruppo Merloni sono entrati in procedura di Amministrazione Straordinaria e la J.P. Industries ha acquisito in continuità aziendale il complesso produttivo Gaifana del Gruppo Antonio Merloni.

Dalla cessione dell'Azienda è scaturito un contenzioso promosso da un pool di banche che essendo creditrici ipotecarie impugnavano l'atto di vendita.

I primi due gradi di giudizio sia del Tribunale sia della Corte di Appello di Ancona, hanno accolto le richieste degli istituti di credito dichiarando la nullità del contratto di vendita.

Avverso la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso presso la Corte di Cassazione ed il 6 ottobre scorso si è tenuta la relativa udienza sulla nullità della vendita alla JP e si attende, pertanto, il deposito della decisione.

In considerazione della grande incertezza operativa creatasi, ivi compresa la mancanza di supporto finanziario da parte del sistema bancario alla J.P. Industries, si sono aperti presso il Ministero dello sviluppo economico due tavoli di confronto specifici, il primo finalizzato a trovare un accordo tra banche, azienda e Istituzioni prima del pronunciamento della Corte di Cassazione, mentre il secondo finalizzato ad individuare un percorso idoneo nell'in-

teresse del rafforzamento produttivo dell'azienda con la conseguente difesa dell'occupazione.

Circa gli interventi sul territorio, con la proroga dell'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area colpita dalla crisi dell'ex Antonio Merloni si darà modo alle imprese operanti nel territorio interessato di usufruire del nuovo sistema di agevolazioni ex lege 181 del 1989 modificato a seguito della riforma entrata in vigore con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 e con la circolare della Direzione generale per l'incentivazione alle imprese del 6 agosto 2015.

La riforma, operando una complessivo aggiornamento del sistema agevolativo, ha introdotto importanti novità, in termini di tipologie di programmi ammissibili, di facilitazioni delle condizioni di accesso alle agevolazioni, favorendo la nuova occupazione e/o la rioccupazione del personale espulso dal ciclo produttivo.

Si segnala, in particolare, che sono state ampliate le tipologie di programmi di investimenti ammissibili mediante l'introduzione della possibilità di agevolare iniziative per la tutela ambientale e l'innovazione organizzativa.

Si ritiene quindi che l'insieme delle azioni che il Governo ha messo in atto ed il responsabile atteggiamento di tutte le parti coinvolte possano determinare le condizioni per il superamento di una crisi industriale di eccezionale portata possa per il territorio delle Marche e dell'Umbria.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05239 Ricciatti: Misure a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'embargo imposto dalla Russia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della crisi Russia-Ucraina, l'Unione Europea ha adottato un pacchetto di sanzioni progressive nei confronti della Federazione russa e dell'Ucraina filorussa di tre tipi: diplomatiche, con la sospensione dei negoziati economici; individuali, attraverso l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità russe ed ucraine filo-russe; economico-finanziarie.

Quest'ultime sono state introdotte con il Regolamento del Consiglio n. 833/2014 e sono entrate in vigore il 1° agosto 2014 e colpiscono il settore finanziario, le tecnologie per l'industria petrolifera e le tecnologie sensibili a duplice uso civile e militare (qualora possano essere destinate, in tutto o in parte, ad un uso militare o ad un utilizzatore finale militare).

In considerazione della ulteriore azione di destabilizzazione seguita alle operazioni condotte da militari russi in territorio ucraino, il Consiglio Europeo del 30 agosto 2014 ha deciso di ampliare le misure sanzionatorie nei medesimi settori, con un « pacchetto » integrativo, entrato in vigore con Regolamento del Consiglio n. 960 del 12 settembre 2014.

A seguito dei mancati sviluppi positivi del conflitto ucraino ed al mancato completo rispetto degli Accordi di Minsk, il COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'UE), nella riunione del 17 giugno scorso si è espresso per la proroga di 6 mesi delle sanzioni fino a fine gennaio 2016. La riunione del COREPER ha avuto funzione preparatoria del CAE (Consiglio degli Affari Esteri) e del Consiglio Europeo, che nella riunione del 25-26 giugno

scorso ha pertanto adottato il Regolamento di proroga delle sanzioni contro la Russia per ulteriori 6 mesi.

Per quanto riguarda invece la Federazione russa, in data 6 agosto 2014, il Governo della federazione russa ha ufficialmente introdotto misure di ritorsione di validità di un anno sull'import di alcuni prodotti agro-alimentari, provenienti da USA, UE, Canada, Australia e Norvegia, prolungandone la validità sino al 5 agosto 2016 a seguito della recente proroga delle sanzioni da parte della UE.

La ripresa dei rapporti commerciali con la Russia auspicata dall'On. Ricciatti è anche un obiettivo dell'Unione europea che, dallo scoppio della crisi ucraina, ha avviato un esercizio trilaterale (EU-Russia-Ucraina) che dovrebbe portare ad una normalizzazione delle relazioni tra i tre interlocutori. Tuttavia, benché ormai al suo 18° appuntamento, tale esercizio resta caratterizzato da una scarsità di progressi effettivi.

Al fine di velocizzare questo processo, l'Unione europea ha presentato alla parte russa un elenco di tematiche specifiche (c.d. *Blueprint*) nelle tre aree delle barriere tecniche agli scambi, delle questioni sanitarie e fitosanitarie e della cooperazione doganale, in merito alle quali la Russia dovrebbe fornire precise risposte. Tuttavia, se da un lato la Russia ha finora mostrato una certa disponibilità ad impegnarsi in queste tre aree, dall'altro persevera nel tentativo di allargare la discussione ad altre tre aree (tariffe, energia, investimenti), richiedendo altresì la negoziazione di un vero e proprio accordo internazio-

nale trilaterale. Entrambe le richieste appaiono irricevibili per l'UE, con conseguente stallo delle discussioni.

Ad ogni modo, da parte della Commissione viene continuamente ribadita la disponibilità a fornire assistenza a Russia ed Ucraina per risolvere alcuni dei problemi esistenti, in particolare nelle aree sopra-evidenziate.

Un'ulteriore sessione di dialogo si dovrebbe tenere nel prossimo novembre. Da parte della Commissione ci si attende che i Russi producano nel frattempo proposte realistiche in risposta al *blueprint*.

Per la Commissione, inoltre, l'eventuale creazione di gruppi di lavoro prevista dal *blueprint* non è da considerarsi un « assegno in bianco », ma è vincolata al mantenimento, da parte russa, delle attuali preferenze all'Ucraina e all'assenza di ritorsioni commerciali. Nel caso in cui vi dovessero essere ritorsioni da parte russa, sarà difficile per l'UE pensare di assumere ulteriori impegni unilaterali.

Ciò premesso, sicuramente l'export su versante russo con gli effetti negativi dell'embargo nei confronti di Mosca, è uno dei motivi di preoccupazione del Governo. Diversi sono i settori colpiti, come dicevo, in primis quello agroalimentare – oggetto di ritorsioni – ma anche il distretto calzaturiero di Fermo come segnalato dall'On.le Interrogante, che peraltro risente anche dell'evoluzione sfavorevole del cambio del rublo russo con l'euro e della situazione di minori introiti per la Russia che deriva dalla diminuzione del prezzo del greggio sui mercati internazionali e che colpisce la capacità di acquisto dei cittadini russi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso elementi forniti dal nostro Osservatorio Economico sul commercio internazionale può dar conto delle perdite rilevate per l'export italiano nella Federazione russa: i dati mostrano che nel corso del 2014 l'export italiano in Russia è calato dell'11,6 per cento (diminuzione pari in termini assoluti ad una contrazione di oltre 1,2 miliardi di euro); nell'anno corrente si è ridotto nel corso del periodo gennaio – agosto 2015 – rispetto al cor-

rispondente periodo del 2014 – del 28,6 per cento (flessione pari in termini assoluti a oltre 1,8 miliardi di euro). Quanto alle importazioni nel corso del 2014 l'import italiano dalla Russia è calato del 20 per cento (pari ad una riduzione di oltre 4 miliardi di euro); nel corso del periodo gennaio – agosto 2015 è invece sceso – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – del 16,9 per cento (decremento pari a oltre 1,9 miliardi di euro).

Attenzione: questi numeri sono solo molto parzialmente effetto diretto delle sanzioni. Piuttosto la situazione dell'economia russa è in costante peggioramento da anni.

Il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di diretta competenza, ha quindi avviato una serie di azioni a tutela dell'export italiano. Siamo disponibili, infatti, assieme alle altre associazioni che fanno parte della cabina di regia, a studiare un piano ad hoc a favore delle aziende che sono state colpite dalla crisi.

Nel quadro dell'attività promozionale 2015, infatti il Mise ha dato mandato all'ICE Agenzia di proseguire e potenziare le sue attività promozionali nei settori dell'agro alimentare non colpiti dall'embargo russo. Ha inoltre, dato istruzioni di supportare i settori colpiti dall'embargo con adeguate iniziative di promozione su altri mercati esteri in modo tale da consentire una « compensazione » delle mancate esportazioni nella Federazione Russa.

In relazione al primo punto, sempre nel quadro delle attività promozionali, è stata promossa attraverso gli uffici dell'ICE in Russia, una complessa serie di attività locali a presidio del settore agroalimentare, anche avvalendosi delle attività del Desk di assistenza alle imprese per gli ostacoli al commercio presente all'interno di ICE Mosca dal maggio 2014.

Tali azioni si sostanziano innanzitutto nella realizzazione *in loco* di iniziative promozionali in occasione delle maggiori fiere di settore. Nel contempo, l'Italia attuerà una più intensa vigilanza per prevenire su quel mercato fenomeni di *Italian Sounding* e di contraffazione, a tutela delle

nostre produzioni e per evitare il potenziale incremento dell'effetto-sostituzione da parte dei consumatori locali.

Occorre infine rilevare che l'Agenzia ICE di Mosca, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico e d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, continua ad operare regolarmente sia dal punto di vista dell'attività promozionale che in termini di attività di assistenza prestata alle aziende italiane interessate ad operare nella Federazione Russa, come dimostrato – in ordine di tempo – dall'ultima Missione istituzionale ed imprenditoriale, tenutasi a Kazan dal 25 al 27 marzo 2015 e organizzata dall'Ambasciata d'Italia e che ha visto la partecipazione di 20 aziende italiane (meccanica, logistica, materiali per edilizia, servizi bancari, filiera agroindustriale, energia) e la realizzazione di oltre 100 incontri bilaterali d'affari con controparti locali.

Analogamente, la prossima edizione della Task Force Italo-Russa sulle PMI che si terrà a Cheboksary (nella Repubblica di Chuvashia) il 15 ed il 16 ottobre, a cui parteciperanno numerose aziende italiane dei settori meccanica (filiera legno e agroindustriale), elettrotecnica e risparmio energetico, rappresenterà un'ulteriore occasione per mantenere aperto il dialogo promozionale e commerciale con la Russia.

Benché le misure restrittive abbiano inciso sulla contrazione dell'importante interscambio commerciale tra Italia e Federazione Russa, il Governo ha continuato a incoraggiare la collaborazione economica, compatibilmente alle restrizioni in atto, e l'esplorazione di forme innovative di partenariato. Bisogna poi considerare che il calo dell'interscambio con la Russia, per quanto rilevante per alcuni settori produttivi, si inserisce in una fase espansiva per il commercio estero dell'Italia, che previsto in crescita del 5,6 per cento nel 2015 fino a superare il 6 per cento nel biennio 2016-2017. I dati dell'Osservatorio Economico sul commercio internazionale del MISE confermano le previsioni. Dallo scorso febbraio, le nostre esportazioni all'interno dell'Unione Europea stanno conseguendo ogni mese – su base tendenziale

– tassi di crescita positivi. A luglio l'export italiano, in ambito comunitario, è aumentato del 5,7 per cento, superando per la seconda volta in assoluto i 22 miliardi di euro. Complessivamente, nei primi sette mesi di quest'anno, il nostro paese ha totalizzato un surplus della bilancia commerciale di 7,6 miliardi di euro verso l'UE.

Una situazione analoga all'UE si riscontra andando ad analizzare i dati del commercio mondiale dell'Italia. A luglio, così come accade da febbraio 2015, le nostre esportazioni verso il mondo hanno registrato un tasso di crescita tendenziale molto positivo. In particolare, rispetto al corrispondente mese del 2014, le vendite di prodotti italiani nei mercati esteri hanno conosciuto un +6,3 per cento, totalizzando il flusso record di 41,1 miliardi di euro. A luglio quindi la nostra bilancia commerciale, per la prima volta in assoluto, ha superato la soglia degli 8 miliardi di euro.

Nel complesso tra gennaio e luglio di quest'anno le esportazioni italiane a livello internazionale sono cresciute del 5,2 per cento mentre le importazioni sono incrementate del 4,7 per cento. La principale conseguenza è stata quella di realizzare un avanzo record del saldo commerciale, pari a +26,5 miliardi di euro.

Per quanto concerne il dettaglio merceologico, ad esclusione del comparto energetico, l'export ha totalizzato, sempre su base tendenziale, tassi di crescita positivi in tutti i settori. Particolarmente favorevoli sono stati i risultati conseguiti nei comparti automobilistico (+34,8 per cento), elettronico (+11,8 per cento), farmaceutico (7,8 per cento), agricolo (+13,1 per cento) e alimentare (+6,6 per cento). Questi ultimi due settori stanno beneficiando sicuramente degli effetti positivi derivanti da Expo 2015.

Per quanto concerne, infine, la destinazione dei nostri beni si rileva – durante i primi sette mesi dell'anno – una crescita delle nostre esportazioni in Asia, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti in Medio Oriente (+13,4 per cento) e in India (+13,2 per cento), in Nord America, trascinata dall'entusiasmante +26,7 per cento conseguito negli Stati Uniti, in Africa sub-

sahariana (+3,6 per cento) e in Oceania (+8 per cento). Di converso, nella cosiddetta Europa non comunitaria si sta assistendo ad un leggero rallentamento dell'export (-3 per cento), a causa proprio delle forti riduzioni totalizzate dalle vendite di nostri prodotti in Russia.

L'economia italiana è fortemente diversificata, e dispone pertanto degli strumenti

per rafforzare la presenza su altri mercati, sia tradizionali che emergenti, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal Governo, in particolare con il Piano straordinario per il Made in Italy. In questo quadro, ci si è quindi attivati per accompagnare le imprese del settore verso possibili nuovi sbocchi, con un notevole successo, come dimostrano i dati appena citati.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05851 Fabbri: Iniziative a favore degli ex dipendenti di Buonitalia Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 12, c. 18 bis, del decreto-legge 95/2012 subordina il trasferimento del personale di Buonitalia S.p.A. in liquidazione presso l'ICE-Agenzia all'emanazione, mediante apposito decreto, di una tabella di corrispondenza che ne consenta l'inquadramento nei ruoli dell'ente, previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.

La norma in parola non prevede alcun trasferimento automatico ed immediato del personale, bensì individua delle precise condizioni per il suo avverarsi: l'approvazione della tabella di corrispondenza e l'espletamento, sulla scorta di quella, della prova selettiva di verifica dell'idoneità del personale.

La Legge di Stabilità 2014 ha operato una riscrittura del comma in parola, consentendo l'ingresso del personale ex-Buonitalia anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'Agenzia con inquadramento anche in posizione di soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, operando tra l'altro uno scavalcamento *de facto* dei vincitori del concorso che da anni attendevano l'assunzione e per i quali invece tale limite rimane invalicabile.

La norma, tuttavia, non ha modificato i capisaldi relativi alla procedura di trasferimento, che necessita di tabella di corrispondenza e verifica d'idoneità.

Peraltro, la Legge di Stabilità è fonte sovraordinata e temporalmente successiva al Decreto 28 gennaio 2013, dalla cui emanazione si vorrebbe far decorrere il transito delle risorse umane: dunque, come rilevato anche dal TAR Lazio, è il

legislatore stesso a chiarire che non può darsi alcun trasferimento automatico del personale.

Nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, si è concluso l'iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante la tabella di equiparazione; nel dicembre 2014 si è svolta la verifica d'idoneità.

Nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa ha raggiunto la sufficienza: pertanto, non si sono verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'ICE-Agenzia.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di svolgimento della procedura selettiva di verifica dell'idoneità, l'Agenzia ha informato che, in fase di redazione dei bandi, si è innanzitutto posta il problema dell'interpretazione della norma in discorso alla luce della normativa generale di accesso alla PA, stante l'assenza di una disposizione che regolasse la fattispecie così come testualmente enunciata dal comma citato.

L'unico accenno a procedure selettive è rinvenibile, infatti, nel disposto dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che prevede la possibilità di selezioni basate sullo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero su sperimentazioni lavorative.

L'ICE, in stretta aderenza alle indicazioni ricevute in merito dal Dipartimento della Funzione.

Pubblica, da questa norma sono stati mutuati due principi: da un lato, che la selezione dovesse mirare esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati a

svolgere determinate mansioni, senza alcuna valutazione comparativa; dall'altro, che la selezione dovesse consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali sotto forma di test scritti e colloqui orali, attesa la necessità di adattare il contenuto della norma alle qualifiche di destinazione, che comprendono i livelli impiegatizio, funzionariale e dirigenziale.

Ne è scaturita una prova avente struttura, complessità e finalità ben diverse rispetto ad un concorso, a cui non può in alcun modo essere assimilata: tra una verifica d'idoneità a numero chiuso ed un concorso aperto finalizzato alla valutazione comparativa dei candidati corre una differenza sostanziale.

Peraltro, tale impostazione della prova selettiva d'idoneità si conforma alle innumerevoli pronunce in cui la Corte Costituzionale ha affermato che, in assenza di un serio filtro selettivo, l'accesso all'impiego di ruolo presso la PA di personale proveniente da una persona giuridica di diritto privato si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il Giudice Costituzionale rammenta che la natura puramente privata del lavoro alle dipendenze delle società partecipate – nel caso di specie, Buonitalia – rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro che l'articolo 2112 c.c. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda.

L'articolo 31 del D.lgs. 165/2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati, non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga – come nel caso di specie – da soggetti privati ad enti pubblici (Sentenza Corte Costituzionale nr. 167/2013).

Pertanto, deducendo a contrario dai principii affermati dalla Consulta, l'Agenzia ha modulato le prove in ragione del livello e delle funzioni che il personale ex Buonitalia sarebbe stato chiamato a svol-

gere, prevedendo dei test che vertenti sulle stesse materie oggetto di prova nei concorsi esterni ed interni per l'accesso alle varie qualifiche.

Inoltre, si sono applicate in via analogica quelle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 quando queste apprestavano garanzie per il candidato e quando è stato necessario ricorrervi per carenza di altre norme applicabili.

L'Agenzia ha informato che l'unica finalità della prova non era certo quella di ottimizzare il livello d'inquadramento previsto dalla tabella di corrispondenza: tale pretesa, infatti, si sarebbe scontrata non solo con il diritto, ma anche con la logica: la prova non poteva avere finalità d'inquadramento, perché all'inquadramento aveva già provveduto la tabella di corrispondenza incorporata nel Decreto Interministeriale 30 maggio 2014.

Ne discende che la verifica d'idoneità può produrre solo un esito binario: idoneo/inidoneo per quella specifica area e fascia economica d'inquadramento, che – ai fini del trasferimento del personale – equivale agli esiti alternativi idoneo-trasferito/inidoneo-non trasferito.

Quindi, l'ICE-Agenzia, in piena condivisione con i Ministeri vigilanti e con l'Avvocatura Generale dello Stato, si è attenuta scrupolosamente al dettato normativo: prova ne è che il suo operato ha superato il vaglio di legittimità amministrativa sollecitato dagli ex dipendenti Buonitalia, le cui istanze di sospensione dei bandi relativi alle prove d'idoneità sono state rigettate dal TAR Lazio, Sez. III Bis, con Decreti 6382, 6383 e 6384 del 12 dicembre 2014.

Ancor prima, in altro giudizio, il TAR Lazio (Roma, sez. II-ter, sent. n. 338/2014) ha ricostruito la procedura di trasferimento del personale nei termini in cui l'Agenzia l'ha poi attuata, indicando testualmente la sequenza procedimentale 1) emanazione delle tabelle di equiparazione, 2) espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità, 3) eventuale trasferimento delle risorse umane.

Per quanto attiene ai giudizi civili, infine, le sentenze di primo grado sfavorevoli all'ICE-Agenzia sono ora oggetto di revisione: la Corte d'Appello di Roma ha già sospeso la prima sentenza giunta al

suo esame (ord. n. 95 del 27 agosto 2015), riconoscendo la legittimità dell'operato dell'Agenzia.

Gli altri gravami saranno discussi nei prossimi mesi.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05922 Gallinella: Modalità di assegnazione degli appalti da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con interrogazione a risposta in commissione n. 5 – 05922 l'On. Gallinella ha chiesto di conoscere le motivazioni e i criteri seguiti dall'ICE Agenzia per l'affidamento di alcune commesse per la promozione del Made in Italy. La richiesta si riferisce in particolar modo al progetto di *e-commerce* denominato Storytalia e ad una campagna pubblicitaria in favore del made in Italy sulle principali testate estere.

Al riguardo, occorre precisare in via preliminare che l'attività promozionale in favore del made in Italy svolta dal Ministero e dal suo ente strumentale, l'Agenzia ICE, avviene tramite la realizzazione diretta di programmi e di progetti, o tramite il cofinanziamento di attività in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati.

In quest'ultimo caso, in particolare, la coprogrammazione viene realizzata con i principali soggetti del sistema economico nazionale, pubblici o privati – in alcuni casi titolari di specifici Accordi di settore o di programma con il MISE – i quali sottopongono periodicamente al vaglio dell'ICE e/o del Ministero una rosa di iniziative.

Il Piano operativo viene definito annualmente sulla base delle linee d'indirizzo fornite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, copresieduta dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico, composta da numerosi altri Ministri (tra cui Economia, Politiche agricole, Turismo) e dai vertici delle principali associazioni datoriali di categoria, del sistema camerale, di quello cooperativo, ecc. tenendo conto delle proposte avanzate dai soggetti economici.

Nell'ambito della Cabina di Regia era ed è stata identificata come priorità strategica quella di accelerare la presenza delle PMI sulle piattaforme digitali di *e-commerce*.

Ciò premesso, con riferimento ai casi espressamente sollevati dall'interrogante si precisa quanto segue.

Molti contatti sono stati intrapresi con i più accreditati partner di settore (Poste italiane, operatori privati nazionali e multinazionali, Associazioni di categoria), ma, nel corso del 2014, ancora non si erano raggiunti risultati soddisfacenti.

Già alla fine del 2013 Confindustria aveva rappresentato l'intenzione delle sue principali Federazioni di investire nell'*e-commerce* e nel corso del 2014 ha sottoposto il proprio programma all'Agenzia ICE perché valutasse la possibilità di partecipare alla sua implementazione.

Il portale, all'epoca già in corso di realizzazione, denominato STORYTALIA, è apparso rispondente agli obiettivi pubblici; STORYTALIA, infatti, oltre a promuovere le vendite delle aziende italiane dei diversi settori manifatturieri, illustra le loro storie ed il background della loro creazione e produzione attraverso strumenti digitali, fornendo informazioni utili alla miglior conoscenza dei prodotti e delle aziende dei settori del Made in Italy.

Il progetto è gestito dalla società STIL NOVO Management S.p.A., struttura partecipata dalle più importanti federazioni di imprese operanti nel settore dei beni di consumo (Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Cosmetica Italia, Anfao) ed altri

soggetti istituzionali appartenenti ai settori dei beni di consumo, oltre che da Simest.

La presenza di dette associazioni risultava fondamentale per garantire la « neutralità » rispetto al processo di selezione delle singole aziende. Elemento questo indispensabile e unico rispetto a qualsiasi altra iniziativa oggi operativa.

Si è pertanto deciso di supportare il progetto promuovendo il portale presso i principali mercati europei e di favorirne l'implementazione al fine di aumentare il numero di imprese del Made in Italy presenti nel mercato globale. Peraltro l'ICE in quell'occasione ha opportunamente verificato l'eventuale presenza di proposte di altre associazioni imprenditoriali che perseguissero le medesime finalità, in modo da valutarne la possibilità di sostegno.

Il cofinanziamento al progetto STORYTALIA è avvenuto in parte a carico dei fondi promozionali ordinari dell'Agenzia, esercizio 2013 (240.000 euro) ed in parte (350.000 euro) a carico dei fondi straordinari in favore del Made in Italy dell'esercizio 2013, progetto « Partenariato pubblico-privato » di cui al DM 14 novembre 2013 n. 28083. Tale investimento pubblico si aggiunge all'investimento privato complessivo stimato in circa euro 2.000.000.

L'adesione ha comportato, quindi, l'erogazione del cofinanziamento – con tranches successive e sequenziali all'implementazione del progetto. Peraltro, pochi giorni orsono la stessa società ha comunicato ad ICE la risoluzione dei due contratti a suo tempo stipulati, in considerazione del non pieno raggiungimento degli obiettivi che si era data. Questo comporta ovviamente una riduzione dello stanziamento previsto.

Il percorso di STORYTALIA si è dimostrato da subito più complesso del previsto. Nonostante la presenza di 85 aziende rispondenti alle caratteristiche da noi ritenute fondamentali (dimensione, qualità del prodotto, potenzialità di export) e il numero di visitatori (150mila in gran parte provenienti dall'estero) le vendite sul sito non sono mai decollate.

Per questa ragione abbiamo deciso di non supportare più il progetto e di sospendere ulteriori investimenti diretti sul settore *e-commerce*.

Per quanto riguarda i rapporti con il Sole 24 ore richiamati dall'interrogante, si fa riferimento a due progetti diversi.

Il primo, per il quale è stato previsto dall'ICE un impegno finanziario di 500.000 euro, ha ad oggetto Italy 24, testata *on-line* del Gruppo 24 Ore.

Si ricorda che rappresenta il primo e unico giornale digitale italiano economico interamente in inglese dedicato all'Italia e rivolto alla più ampia *business community* internazionale.

Italy24 si rivolge infatti a tutti quei soggetti interessati a meglio comprendere l'evoluzione economica e finanziaria dell'Italia: investitori istituzionali, enti governativi, intermediari finanziari, banche commerciali e di investimento, fondi di investimento, fondi di *private equity* e venture, società di capitale, compagnie di assicurazione, aziende italiane ed estere con, in particolare, focus sull'import/export.

Per raggiungere tale vasta platea di soggetti Italy 24 costituisce pertanto l'unico strumento disponibile in Italia, in grado di garantire l'utilizzo di una piattaforma digitale, con caratteristiche di capillarità e qualificata strutturazione tecnica, oltre che competenza ed esperienza professionale.

Le risorse sono state destinate a una pluralità di obiettivi. Anzitutto sulla home page del quotidiano è stabilmente presente un banner che promuove il sito *investinitaly.com*, volto a favorire l'attrazione degli investimenti dall'estero. Altresì, sono state negoziate le uscite di tre dossier, da pubblicarsi sia sul quotidiano digitale in lingua inglese che sul principale quotidiano del Gruppo in edizione cartacea (Il Sole 24 Ore). Due di questi sono stati già realizzati.

Infine, il Gruppo 24 Ore ha messo a disposizione dell'ICE 1000 abbonamenti al quotidiano digitale che sono stati distribuiti ad altrettanti stakeholder, individuati dagli uffici della Rete ICE nei Paesi rite-

nuti più rilevanti, per promuovere il *Made in Italy* e il Sistema Italia più in generale.

Il secondo progetto, per il quale è stato previsto un impegno finanziario di 735.528 euro, ha ad oggetto la realizzazione di una campagna pubblicitaria sui siti web delle testate internazionali *Financial Times*, *Wall Street Journal* e *The Economist*, volta a rafforzare la percezione dell'Italia e dei suoi punti di eccellenza nei principali mercati esteri, attraverso la pubblicazione del video «*Italy-the extraordinary Commonplace*», che è stato realizzato e pubblicizzato con l'obiettivo di smentire gli stereotipi sul Paese, evidenziando, con dati di fatto, i punti di forza dei principali settori produttivi del sistema industriale italiano, ha ottenuto un grande successo internazionale.

Il video in questione così come il *pay out* (*Italy extraordinary commonplace*) della campagna sono diventati un vero e proprio biglietto da visita dell'Italia in occasione di ogni rilevante evento internazionale. Anche il settore privato ne fa e ne ha fatto massiccio uso.

In questo caso la Società di raccolta pubblicitaria del Gruppo il Sole 24 Ore è il fornitore esclusivo del servizio richiesto, in quanto essa è l'unica concessionaria per l'Italia delle testate straniere sopra menzionate.

Si evidenziano alcuni risultati di tale investimento:

10 milioni di visualizzazioni per il video;

il CTR (*Click Through Rate*, metro di misura del successo di una campagna) è stato più che doppio rispetto alla media delle campagne per i settori Governo/Istituzioni;

in pochi mesi sono stati registrati 150 mila visitatori unici del sito, di cui l'88 per cento dall'estero;

la campagna è servita anche per promuovere il nuovo sito *investinitaly.com* che, in accordo con Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e MISE è il portale d'accesso in Italia per gli investitori esteri.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05991 Gneccchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	162
5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani »	157
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	163
5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.	157
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	167
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi e Lombardi)</i>	168

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	159
<i>ALLEGATO 6 (Correzione di forma approvata)</i>	171

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015)	160
<i>ALLEGATO 7 (Relazione del Presidente)</i>	172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
<i>ALLEGATO 8 (Relazione tecnica trasmessa dal Governo)</i>	174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.05.

5-05991 Gneccchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, che ritiene parziale, in quanto si riferisce solo alle persone iscritte alle gestioni pubbliche, mentre l'interrogazione riguardava anche quanti sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Si tratta principalmente di donne, collocate obbligatoriamente in pensione al compimento dei 65 anni di età, perché avevano 60 anni di età al 31 dicembre 2011. A suo avviso, inoltre, i numeri particolarmente bassi potrebbero significare che nel computo non sono stati compresi i dipendenti degli enti locali e della scuola, dal momento che in quei settori ci sono contenziosi in atto superiori ai dati forniti. Osserva, peraltro, che le persone collocate coattamente a riposo con più di quarant'anni di anzianità contributiva non rientrano nella fascia di persone da tutelare, perché secondo le regole in vigore prima del decreto-legge n. 201 del 2011, avevano raggiunto il limite massimo di contribuzione. Ritiene, invece, che non sia corretto il licenziamento e il collocamento coatto in pensione di donne con pochi anni di contributi al compimento del limite ordinamentale di sessantacinque anni, solo perché al 31 dicembre 2011 avevano sessanta anni di età se iscritte all'INPS e sessantuno se iscritte all'INPDAP. Ricorda che l'Assemblea della Camera ha approvato un ordine del giorno il 31 luglio 2014 in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 che esplicitamente impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di adottare gli eventuali indirizzi volti ad evitare che per staffetta generazionale o esuberi, le pubbliche amministrazioni licenzino persone o mandino in pensiona-

mento coatto dipendenti che sarebbero interessati a rimanere in servizio, in ragione del fatto che per i pochi anni contributivi maturati si troverebbero costretti a vivere con pensioni troppo basse». I competenti uffici della Camera hanno come di prassi inoltrato al Ministero competente l'ordine del giorno al fine di acquisire elementi in ordine al seguito all'impegno assunto. Il 13 novembre 2014, rispondendo all'interrogazione in Commissione 5-03498, il Governo ha evidenziato che: «le dipendenti potranno accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole della gestione cui sono iscritte, nonché richiedere di permanere in attività lavorativa fino all'età pensionabile di vecchiaia prevista per i dipendenti di sesso maschile, al fine di costruirsi una posizione pensionistica più adeguata nella misura». Osserva, del resto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2014 aveva già scritto all'INPS e per conoscenza al Dipartimento della Funzione pubblica una nota di analogo tenore.

In questo contesto, chiede quindi il rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, ai sensi del quale: «le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini». Nel ricordare che l'età per la pensione di vecchiaia per gli uomini è oggi pari a 66 anni e 3 mesi, sottolinea come le donne in base alla richiamata disposizione abbiano diritto, a domanda, di mantenere il loro posto di lavoro fino a tale età. Rammenta, peraltro, che il limite ordinamentale dei 65 anni di età è previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in un contesto nel quale i 65 anni di età rappresentavano la soglia prevista per la pensione di vecchiaia, mentre già con il decreto-legge n. 78 del 2010 era stata prevista una finestra di dodici mesi che di fatto aveva determinato un incremento di tale soglia. Di conseguenza, con circolare del Dipartimento della funzione pubblica si era previsto il mantenimento

in servizio fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, quindi per ulteriori dodici mesi, in aggiunta all'incremento dell'aspettativa di vita, oltre i 65 anni di età. Mentre in passato il limite ordinamentale veniva, inoltre, superato con la richiesta di trattenimento in servizio per due anni, con l'eliminazione dell'istituto del trattenimento in servizio prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014 si è determinata una situazione che discrimina le donne.

Apprezza la disponibilità manifestata dal Governo a un confronto in sede parlamentare per l'individuazione di possibili proposte in grado di affrontare le problematiche denunciate, sottolinea tuttavia che sarebbe giusto riammettere in servizio tutte coloro che dal novembre 2014 sono state collocate a riposo in modo coatto, man mano che hanno compiuto i 65 anni, per effetto dell'abrogazione del trattenimento in servizio. A suo avviso, tale discriminazione andava eliminata da allora, mentre ora si è in ritardo in quanto le donne iscritte all'INPDAP che avevano 61 anni di età al 31 dicembre 2011 possono percepire la pensione a 65 anni solo fino al 31 dicembre 2015 e le donne iscritte all'INPS che avevano 60 anni al 31 dicembre 2011 solo fino al 31 dicembre 2016, perché entro queste date compiranno 65 anni. Successivamente a queste date, potranno percepire la pensione di vecchiaia solo alla stessa età degli uomini e, quindi, la discriminazione sarà superata, ma le donne collocate coattamente in pensione dal novembre 2014 vivranno per tutta la vita con una pensione inferiore a quella che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 avrebbe loro garantito.

5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani ».

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S) fa presente che la propria interrogazione trae origine dalla segnalazione di numerose criticità denunciate in Umbria con riferimento alla gestione del programma « Garanzia giovani ». Evidenzia, in particolare, che sono state segnalate carenze nella tutela dei dati personali, essendo stati comunicati dati ad agenzie, che, pertanto, sfruttavano un ingiusto vantaggio competitivo, nonché offerte di lavoro assolutamente inadeguate, che hanno finito per scoraggiare ulteriormente la platea dei destinatari del programma. Rileva, infatti, che nella sua Regione le adesioni al programma sono state circa 11.000 e le prese in carico circa 8.600, ma gli abbandoni si stanno facendo sempre più frequenti in relazione all'insoddisfazione per un'iniziativa che, a suo avviso, punta esclusivamente alla creazione di manodopera a basso costo, se non a titolo gratuito, a tutto vantaggio di un numero limitato di aziende. Invita, pertanto, il Governo a rafforzare i propri controlli sul programma.

5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia MAESTRI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita e, pur dichiarandosi consapevole dei limiti posti dalla normativa vigente, auspica che si possa assicurare la tutela di lavoratori che rischiano di trovarsi privi di ogni tutela.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relatrice intende integrare la propria relazione al fine di dare conto delle modifiche che le Commissioni riunite VII e IX hanno apportato al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, dando conto delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite VII e IX al testo approvato dal Senato della Repubblica, si sofferma su quelle che incidono su materie di competenza della Commissione.

Segnala, in primo luogo, la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che, nel rivedere le disposizioni del nuovo comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, con riferimento ai poteri dell'amministratore delegato, introduce il potere di assunzione, nomina, promozione e collocazione aziendale dei dirigenti non di primo livello, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti.

Rileva che, con un'ulteriore modifica, le Commissioni riunite hanno previsto che nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale sia assicurata la pubblicazione nel sito *internet* della società,

salvi casi particolari di riservatezza, dei *curricula* e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché dei dirigenti di ogni livello, compresi i titolari di incarichi dirigenziali esterni, oltre che delle informazioni relative allo svolgimento da parte di questi ultimi di altri incarichi o attività professionali o relative alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni. Ugualmente dovranno essere resi pubblici i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a collaboratori esterni; i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica, per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alle società e l'ammontare della relativa spesa; i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti a collaboratori esterni. Osserva che le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite in materia di trasparenza costituiscono una migliore specificazione di quanto già previsto dal testo approvato dal Senato e recato dal successivo articolo 3, conseguentemente modificato dalle Commissioni riunite. Nel nuovo testo dell'articolo 49-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005 si specificano, inoltre, in modo più puntuale le conseguenze dell'eventuale inadempimento dei richiamati obblighi di pubblicazione.

Anche alla luce del contenuto di tali modifiche, propone l'espressione di un parere favorevole e ne illustra le motivazioni (*vedi allegato 4*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnalato che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 5*), non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti e altri risulterà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando quindi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti e altri.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, sospende la seduta, in attesa che pervenga il parere della I Commissione.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Avverte che sono pervenuti anche il parere favorevole, con due osservazioni, della I Commissione e il parere della VII Commissione. Segnala che le condizioni formulate nel parere della VII Commissione riguardano l'inserimento della cultura nei livelli essenziali di prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), e l'inserimento dell'indicazione degli altri istituti, oltre che dei musei e dei luoghi della cultura, già menzionati dal testo

originario del decreto-legge. Si tratta, pertanto, di condizioni di fatto già accolte dalla Commissione attraverso l'approvazione di proprie proposte emendative.

Propone, quindi, alla Commissione una correzione di forma al testo del provvedimento, della quale dà lettura (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la correzione di forma proposta dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, propone, quindi, di conferire alla relatrice Rotta il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3315, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Segnala altresì che il gruppo M5S ha rappresentato l'intenzione di presentare una propria relazione di minoranza.

Antonio PLACIDO (SEL) rileva che la presentazione da parte del suo gruppo solo di emendamenti soppressivi dimostra l'assoluta contrarietà al decreto-legge, che giudica pretestuoso e volto a manomettere il diritto di sciopero dei lavoratori. A suo avviso, inoltre, il provvedimento è privo dei requisiti di necessità e urgenza, anche perché la legge n. 146 del 1990 già prevede la possibilità di inserire ulteriori settori tra i servizi pubblici essenziali, rinviando alla contrattazione collettiva. Osserva, peraltro, che la fruizione dei beni culturali non sembra assimilabile ai diritti della persona costituzionalmente tutelati ai quali si riferisce la legge n. 146 del 1990. Ritiene, inoltre, che il decreto sia privo anche del requisito dell'urgenza in quanto, ai fini della sua concreta applicabilità, sarà necessaria l'attivazione di ulteriori procedure amministrative. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento adottato sull'onda di una campagna mediatica ben orchestrata, che parte dallo sciopero dei vigili urbani di Roma la notte di Capodanno, passa per la manifestazione sindacale dei dipendenti degli scavi di Pompei e arriva all'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo,

al solo scopo di colpire i diritti dei lavoratori. La sua preoccupazione non è superata neanche con l'introduzione della specificazione che l'apertura dei luoghi della cultura debba essere regolamentata, come previsto da un emendamento approvato dalla Commissione. A suo avviso, infatti, la modifica non risolve i problemi, ma tenta unicamente di limitare i danni. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n. 3315, come risultante al termine dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015).

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione guidata dai vicepresidenti Renata Polverini e Walter Rizzetto ha svolto, il 21 settembre 2015, una missione di studio a Milano, per una visita dell'Expo 2015. A seguito di tale missione è stata predisposta una relazione (*vedi allegato 7*), nella quale si dà conto degli esiti della missione e dei contenuti degli incontri svolti.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione a Milano del 21 settembre 2015.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.

C. 1974 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 ottobre 2014 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari della presente proposta di legge. Avverte che tale relazione tecnica è stata trasmessa in data 8 ottobre 2015 (*vedi allegato 8*). La relazione, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che formula osservazioni sul testo e sulle modalità di copertura degli oneri. Inoltre, ad avviso della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica sarebbe incompleta, riportando solo la parte relativa alla quantificazione degli oneri e non anche quella relativa alla quantificazione dei mezzi di copertura. Fa presente che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovranno valutarsi le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Silvia CHIMIENTI (M5S) constata con amarezza come lo stesso fatto che si tratti della prima seduta dopo tanto tempo dimostri l'assenza di volontà politica della maggioranza ad impegnarsi su questo tema. Chiede, pertanto, al presidente di indicare quale sarà il successivo *iter* del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ribadisce che tali decisioni dovranno essere assunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Silvia CHIMIENTI (M5S) intende ricordare che il mancato pagamento delle ferie non godute agli insegnanti precari ha comportato una riduzione della busta paga di circa 1.000 euro annui. Ricorda tuttavia che, se all'epoca della presentazione della

proposta di legge, erano centinaia le segnalazioni di tale disagio, tale numero si è nel tempo ridotto, a testimonianza dell'assuefazione all'ingiustizia patita.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05991 Ghecchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'onorevole Ghecchi che chiede di conoscere per quanti dipendenti pubblici, suddivisi per sesso, età e anni di contribuzione, sia stata disposta, dopo il 31 ottobre 2014, la risoluzione del rapporto di lavoro e il relativo pensionamento coatto per aver raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Preso atto che i dati a nostra disposizione sono stati forniti dall'INPS, in qualità di amministrazione competente, e riguardano i lavoratori con un'età compresa tra 65 anni e 66 anni e 3 mesi, iscritti alle gestioni pubbliche e cessati dopo il 31 ottobre 2014. I dati sono suddivisi per sesso e per anzianità contributiva alla decorrenza:

Cessati dopo il 31 ottobre 2014 – Lavoratori pubblici iscritti alle gestioni pubbliche – età 65-66 anni e 3 mesi

Sesso	Anzianità contributiva (in anni)				TOTALE
	25-30	30-35	35-40	oltre 40	
Uomini	1	5	745	1.293	2.044
Donne	3	18	982	2.154	3.157
TOTALE	4	23	1.727	3.447	5.201

Rispetto alla tabella riportata, specifico, inoltre, che in questa platea all'età esatta di 65 anni sono cessati 1.337 uomini (su 2.044) e 857 donne (su 3.157).

L'INPS ha trasmesso altresì i dati re-

lativi ai pensionamenti in deroga, per eccedenza di personale, cui si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *a*) del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

Cessati dopo il 31 ottobre 2014 – Lavoratori pubblici iscritti alle gestioni pubbliche – risoluzione unilaterale - requisiti anteriori alla riforma Fornero

Sesso	Anzianità contributiva (in anni)					TOTALE
	< 30	30-35	35-40	40-41 e 5 mesi	40-42 e 5 mesi	
Uomini	4	16	1.030		1.017	2.067
Donne	2	17	539	359		917
TOTALE	6	33	1.569	359	1.017	2.984

Considerati questi dati, pur consapevole di quanto premesso dall'interrogante in merito alle problematiche determinate dalla normativa vigente, il Governo è di-

sponibile a un confronto in sede parlamentare per le possibili proposte in grado di affrontare le questioni sollevate con l'interrogazione.

ALLEGATO 2

**5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma
« Garanzia giovani ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia Giovani.

Voglio ricordare che Garanzia Giovani è il primo programma di politiche attive del lavoro attivato in Italia che offre ai giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano, un percorso personalizzato di formazione volto principalmente al rafforzamento della loro occupabilità.

Ad oggi, lo stato di attuazione del programma conta oltre 807 mila giovani che si sono registrati e, di questi, circa 485 mila sono stati presi in carico dai centri per l'impiego e dai privati accreditati.

Tra le misure offerte da Garanzia Giovani, vi sono i tirocini che rappresentano la prima esperienza di accesso al mondo del lavoro. Nell'ambito dell'intero programma, i tirocini hanno un'incidenza significativa; solo per i tirocini, infatti, è stato stanziato circa il 30 per cento delle risorse programmate. E, voglio sottolineare che, a meno di un anno e mezzo dall'avvio del Programma, sono stati avviati oltre 75.000 percorsi di tirocinio.

Con specifico riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti circa le tempistiche di pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocinanti, è necessario chiarire alcuni aspetti procedurali relativi all'erogazione delle indennità.

La procedura di pagamento coinvolge, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche l'INPS e le Regioni alle quali, ricordo, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive.

Attraverso specifiche convenzioni tra il Ministero, le singole Regioni e l'INPS vengono disciplinate le modalità con cui l'istituto eroga, per conto delle Regioni, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari.

Sulla base di tali accordi, le Regioni, con cadenza mensile, comunicano all'INPS l'elenco dei soggetti beneficiari nonché l'importo da corrispondere.

Al riguardo, faccio presente che tutte le attività e gli interventi di Garanzia Giovani sono sottoposti a rigorosi controlli e nello specifico il controllo preliminare necessario e propedeutico all'erogazione del pagamento è effettuato alla luce della documentazione attestante l'effettivo svolgimento della misura erogata.

Segnalo, inoltre, che il Ministero che rappresento ha già anticipato, ad oggi, un importo complessivo pari a 70 milioni di euro per il pagamento delle indennità dei tirocinanti.

Tale importo viene monitorato settimanalmente sulla base dell'andamento delle richieste di pagamento inviate dalle Regioni all'Inps allo scopo di fornire la necessaria liquidità al sistema.

Voglio sottolineare che, dall'attività di monitoraggio svolta, risultante dai *report* settimanali pubblicati sul portale *web*, si rileva che il 90 per cento delle richieste di pagamento è stata evasa dall'Inps, migliorando negli ultimi mesi la situazione dei pagamenti. Al contempo, faccio presente che, limitatamente alla quota residua, i ritardi riscontrati nel pagamento delle indennità sono da attribuire, in particolare, alle imprecisioni nella trasmissione dei dati da parte delle Regioni e alla dilazione

dei tempi di conclusione delle verifiche connesse alla carenza documentale da parte degli enti promotori.

Per quanto riguarda gli altri quesiti sollevati nel presente atto parlamentare, concernenti, in particolare le iniziative adottate per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, rappresento che negli appositi *report* di monitoraggio pubblicati sul *web*, vengono aggiornati anche i dati che mostrano la distribuzione di *vacancy* e posti disponibili per tipologia contrattuale e qualifica professionale.

Informo che sono state rafforzate tutte le misure di monitoraggio dei servizi offerti dai servizi per l'impiego pubblici, al fine di garantire l'applicazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) uniformemente sul territorio nazionale, e svolgere, così, in maniera efficiente l'attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di realizzare una più efficace programmazione degli interventi.

Voglio ricordare, inoltre, che per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani *NEET* è stato previsto il « *bonus* occupazionale », una misura volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a 6 mesi mediante l'erogazione di un incentivo economico ai datori di lavoro privati che provvedono all'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni particolarmente svantaggiati. La misura del *bonus* va dai 1.500 ai 6.000 euro in funzione della tipologia di contratto e della cosiddetta « classe di profilazione » attribuita al giovane. Dall'attività di monitoraggio risulta che alla data del 5 ottobre 2015 le domande confermate definitivamente ammesse al beneficio del *bonus* occupazio-

nale ammontano a circa 12 mila unità. Evidenzio, al riguardo, che il 90 per cento delle assunzioni incentivate sono a tempo indeterminato, con una tendenza crescente all'utilizzo del *bonus* per l'apprendistato professionalizzante, mentre le assunzioni a tempo determinato con durata inferiore a 12 mesi rappresentano il 7 per cento.

Per riguarda il processo di attuazione di « Garanzia Giovani », nel ricordare che il ministero del lavoro e delle politiche sociali ne cura il coordinamento nonché il monitoraggio delle attività, voglio sottolineare che proprio grazie allo strumento del monitoraggio dei dati a livello regionale, è possibile valutare l'attuazione degli interventi, l'avanzamento della spesa, nonché gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale dei beneficiari, al fine di individuare eventuali azioni correttive.

Evidenzio che i primi risultati già raggiunti mostrano un avanzamento significativo del Programma, che risulta essere in linea con i risultati degli altri Paesi.

Inoltre, segnalo che la Commissione Europea ha lanciato un'attività di monitoraggio del programma a livello europeo ed il Governo italiano, adempiendo puntualmente alle richieste di dati, ha recentemente comunicato alla Commissione lo stato di avanzamento del programma. I risultati del monitoraggio saranno resi noti dalla Commissione Europea entro la fine dell'anno e costituiranno elemento di valutazione per le future raccomandazioni.

Da ultimo, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro, a fronte di segnalazioni di eventuali anomalie del sistema, intraprende specifiche azioni ispettive volte a contrastare l'uso improprio del Programma.

ALLEGATO 3

5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Maestri – inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Pali Italia S.p.A., avente sede legale e unità produttiva in Parma ed ulteriore unità produttiva in Anagni, operante nel settore dell'illuminazione, delle telecomunicazioni e dell'alta tensione – faccio presente quanto segue.

Lo scorso 27 gennaio Pali Italia S.p.A., denunciando una situazione di grave crisi, ha depositato presso il tribunale di Parma ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, entro un successivo termine fissato dal giudice, la proposta, il relativo piano e la documentazione di cui all'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare.

Lo scorso 17 luglio, tuttavia, Pali Italia S.p.A. ha presentato presso il medesimo tribunale un'istanza di fallimento, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di addivenire alla formulazione di una proposta di concordato fondata su un piano fattibile e dando atto di versare in stato di insolvenza. Conseguentemente, lo scorso 21 luglio, Pali Italia S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del giudice fallimentare presso il Tribunale di Parma.

In siffatto contesto, la curatela fallimentare, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, ha deciso di non voler subentrare in luogo dell'impresa fallita nella esecuzione dei rapporti di lavoro pendenti alla data della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare.

Allo stato attuale infatti – ad eccezione delle poche unità lavorative che hanno

continuato a lavorare per assolvere le incombenze necessarie alla procedura fallimentare – le attività presso le due unità operative sono cessate, con conseguente impossibilità di utilizzare il personale in forza, né è prevista la loro prosecuzione nemmeno in esercizio provvisorio. Pertanto, lo scorso 2 settembre, la curatela fallimentare ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura mobilità, dichiarando un esubero di 153 unità lavorative, pari all'intero organico aziendale.

Al riguardo, faccio presente che – a seguito della conclusione, lo scorso 2 ottobre, della prima fase della predetta procedura (cosiddetta fase sindacale) con un mancato accordo tra le parti – i curatori fallimentari hanno richiesto ai competenti uffici del Ministero che rappresento un incontro per l'espletamento della successiva fase cosiddetta amministrativa.

Informo, in proposito, che – proprio nella giornata di ieri – si è tenuto un primo incontro, all'esito del quale le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione per il prossimo 19 ottobre, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla procedura in corso e di proseguire nel confronto.

Con specifico riferimento al quesito formulato dall'interrogante – inerente alle iniziative da intraprendere affinché i lavoratori dell'impresa non rimangano privi di strumenti di ammortizzazione sociale – faccio presente quanto segue:

lo scorso 4 marzo – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – si è tenuto un incontro tra i vertici

aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale le parti hanno concordato il ricorso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991 – al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per « crisi aziendale per cessazione di attività a 12 mesi » a decorrere dal 19 febbraio 2015, in favore di un numero massimo di 156 unità lavorative (di cui 76 occupate presso la sede di Parma e 80 presso quella di Anagni).

Successivamente, il 30 settembre, i medesimi uffici hanno comunicato – ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 – la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di CIGS presentata dall'impresa in conformità al precedente accordo del 4 marzo. L'esame della documentazione, infatti, ha consentito di accertare che – dalla somma dei periodi di CIGS con quelli di CIGO fino a quel momento usufruiti dall'impresa – la stessa ha beneficiato complessivamente di 33 mesi di trattamento di integrazione salariale, per l'unità di Anagni, e di 34 per quella di Parma. Pertanto, l'accoglimento della nuova istanza di CIGS per 12 mesi comporterebbe il superamento, per en-

trambe le unità produttive, del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio di riferimento (11 agosto 2010-11 agosto 2015) previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

I predetti uffici hanno altresì precisato che la concessione dei periodi di CIGS che residuano al raggiungimento, da parte delle due unità produttive, del limite massimo di 36 mesi non garantirebbe comunque un'adeguata ed efficiente gestione dei lavoratori in esubero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 31826 del 2002.

Inoltre, non è nemmeno ipotizzabile un ulteriore ricorso al trattamento di CIGS per procedure concorsuali, avendo l'azienda utilizzato il limite massimo consentito dalla normativa per questa fattispecie (dodici mesi più sei mesi di proroga).

Da ultimo, tengo a precisare che l'impresa purtroppo non può beneficiare nemmeno del trattamento di CIG in deroga in quanto l'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 stabilisce che il predetto trattamento non può essere in ogni caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

ALLEGATO 4

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3272, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato con favore che, nell'ambito della riforma della *governance* societaria della RAI, si è inteso valorizzare l'espressione delle istanze dei dipendenti dell'azienda ai quali spetta, sulla base delle disposizioni introdotte nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la designazione di uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione, attraverso elezione dall'assemblea dei dipendenti;

osservato che il medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), nel ridefinire il contenuto delle disposizioni del comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevede che l'amministratore delegato definisca, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'ar-

ticolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

giudicato con favore l'intento di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a soggetti esterni all'azienda, e ai contratti di collaborazione o di consulenza non artistica, nonché ai relativi compensi;

apprezzato, infine, che, al fine di valorizzare le professionalità interne all'azienda, il nuovo articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, prevede che nello statuto della RAI siano definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
(Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIENTI,
COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO, TRIPIEDI E LOMBARDI**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo dell'AC 3272, concernente la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo;

premesso che:

la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta. La giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 420 del 1994, ha del resto richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione. Nella sentenza n. 155 del 2002 la Corte ha ribadito l'imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere « qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata »;

considerato in particolare che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame riduce il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati, eletti dalla Camera dei deputati, dal Senato della

Repubblica e dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e solo un membro designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato. Sono altresì ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

pare del tutto evidente, dunque, che la maggioranza parlamentare e l'Esecutivo detengano integralmente il dominio assoluto sulla *governance* e sulla gestione della Radiotelevisione italiana, alla luce del meccanismo di nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria e, segnatamente, della figura dell'amministratore delegato;

in altri termini, contrariamente ai vincoli imposti dalla Costituzione repubblicana e dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge in esame cristallizza ed istituzionalizza, esasperandole, situazioni di predominio governativo, esemplarmente antitetico ad un sistema « plurale » dell'emittenza radiotelevisiva. La dipendenza oggettiva e soggettiva del sistema radiotelevisivo pubblico dal potere esecutivo, oltre a non risultare conforme a un ordinamento democratico, risulta non idoneo a garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opi-

nioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

in relazione alla compatibilità delle disposizioni della legge in esame con le sentenze della Corte costituzionale, si consideri che essa (nella sentenza n. 826 del 1988) poneva come un imperativo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione ». E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

valutato inoltre che:

L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione vigente considera « l'ordinamento della comunicazione » come materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò implica che il Parlamento deve limitarsi alla « determinazione dei principi fondamentali », essendo il resto di competenza del legislatore regionale;

considerato che:

al fine di realizzare una piena indipendenza del servizio pubblico radio-televisivo, le regole costituiscono un presupposto necessario, che deve accompagnarsi a un mutamento della mentalità, al radicamento della cultura dell'imparzialità, fra gli operatori del servizio pubblico e, soprattutto, nella classe politica, la quale fino ad oggi ha considerato la RAI un territorio da occupare, uno strumento subordinato ai propri interessi, un luogo in cui costituire un proprio feudo, secondo quella malintesa – ma purtroppo cristallizzata – concezione del pluralismo politico come spartizione di uno spazio pubblico piuttosto che luogo neutrale di rappresentazione della diversità politica, sociale e culturale del Paese. Così frainteso, il pluralismo politico ha finito, nella prassi, per contrapporsi a quei principi di imparzialità e di indipendenza dei quali avrebbe invece dovuto costituire un corollario. Il disegno di legge in esame costi-

tuiva l'occasione per prevenire alla radice l'influenza dei partiti e del Governo sui vertici della società concessionaria e su tale assunto avrebbe dovuto esercitare la sua più rilevante missione innovativa, nella consapevolezza che il tema della *governance* della RAI è strettamente connesso ad altri aspetti del sistema pubblico radiotelevisivo, che necessitano anch'essi di essere celermente rivisitati. In primo luogo, è da chiedersi se la piena indipendenza dell'emittente pubblica non sia insidiata, in radice, dall'attuale assetto dei rapporti tra la RAI e il suo azionista, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, cioè il Governo;

il canone di ragionevolezza avrebbe voluto una inversione dell'ordine della discussione, partendo dalla definizione della missione del servizio pubblico per poi approdare alla riorganizzazione dell'azienda dopo ampio dibattito pubblico, capace di affrontare i temi del pluralismo, dell'indipendenza, dell'autonomia e, non da ultimo, della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. Si è invece di fronte, a un immediato rafforzamento del ruolo del Governo nella definizione della missione aziendale. Rafforzamento non in linea con la giurisprudenza costituzionale, ribadito ulteriormente dall'articolo 2, riguardante la cosiddetta *governance*, nella parte che riguarda i poteri di nomina, laddove si sancisce anche numericamente, in rapporto alle altre istituzioni, un più pregnante controllo dell'esecutivo sul consiglio di amministrazione;

si sarebbe potuta e dovuta immaginare una procedura di nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI da affidare ad una Autorità davvero indipendente, intervenendo a tal fine anche sulla legge istitutiva dell'Autorità stessa. L'obbligo di un avviso di sollecitazione pubblica, l'individuazione di precise e più stringenti competenze dei candidati consiglieri di amministrazione, accanto ai requisiti di indipendenza – cioè non aver ricoperto cariche governative, politiche, elettive e partitiche nei sette anni precedenti la nomina – nonché ai requisiti di

onorabilità, l'esame parlamentare del programma dei candidati sono tutti elementi innovativi che non è dato rivenire nel presente disegno di legge. Il quale, in definitiva, non può dirsi aderente alle costanti raccomandazioni del Consiglio d'Europa e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, da ultimo, nella sentenza n. 69 del 2009 ha richiamato con forza il principio – a sua volta affermato nella storica pronuncia n. 225 del 1974 – secondo il quale è indispensabile che gli organi direttivi della RAI non siano « direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante del potere esecutivo ». La ricerca di una separazione effettiva fra potere esecutivo e concessionaria pubblica è ancor più necessaria oggi, alla luce della nuova legge elettorale che rischia di consegnare l'intero meccanismo – dal consiglio RAI ai suoi vertici – nelle mani del Governo *pro tempore*;

per i consiglieri e per il presidente del consiglio di amministrazione, manca, nel testo in esame, un regime efficace di incompatibilità con qualsiasi incarico pubblico o privato, nonché con l'esistenza di

un qualsiasi interesse nelle imprese operanti nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, della pubblicità o in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla RAI o alle società collegate. Parimenti, mancano una penetrante revisione delle funzioni del consiglio di amministrazione ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo parlamentare e dell'AGCOM ma anche, e soprattutto, dei cittadini – cioè i fruitori del servizio pubblico radiotelevisivo;

valutato, da ultimo, che nel corso dell'esame in Commissione un emendamento dei relatori al comma 1, lettera e), ha introdotto una disposizione che si ritiene censurabile, in quanto pone l'amministratore delegato nella condizione di poter nominare di fatto i dirigenti di primo livello e addirittura i direttori di testata,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi ».

ALLEGATO 6

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ALLEGATO 7

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015).**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Una delegazione della XI Commissione, guidata dai vicepresidenti Renata Polverini e Walter Rizzetto e composta dai deputati Luisella Albanella, Patrizia Maestri e Gessica Rostellato ha svolto, il 21 settembre 2015, una missione di studio a Milano, per una visita dell'Expo 2015, aderendo ad un invito formulato dal presidente di Confindustria.

La missione ha costituito un'importante opportunità per confronti istituzionali tra i componenti della Commissione, rappresentanti del mondo produttivo e organizzatori dell'esposizione universale: nell'ambito dell'esposizione universale, la delegazione della Commissione ha infatti avuto modo di incontrare Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, Pierangelo Albini, Direttore dell'Area lavoro e *welfare* di Confindustria, e Diana Bracco, Presidente della società Expo 2015 S.p.A. e Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, nonché Vicepresidente per la ricerca e l'innovazione di Confindustria.

Con lo svolgimento della missione e con gli incontri svolti in quella sede la Commissione ha inteso approfondire le tematiche occupazionali connesse all'Expo sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, si sono voluti raccogliere elementi di valutazione circa l'impatto in termini occupazionali dell'evento, sia nell'immediato sia in una prospettiva di medio-lungo periodo, mentre dall'altro si è inteso svolgere una riflessione più generale sulle questioni oggetto dell'esposizione, che — come è noto — ha come tema «Nutrire il Pianeta, energia per la vita», le quali rivestono indubbio interesse anche per la Commissione in relazione al loro rapporto con il mondo produttivo e del lavoro.

Quanto al primo aspetto, occorre in primo luogo considerare che la preparazione e la realizzazione dell'esposizione universale hanno rappresentato e rappresentano un volano importante per la creazione di nuova occupazione direttamente impiegata nelle attività volte alla predisposizione dell'evento e al suo svolgersi quotidiano nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Al di là di tale nuova occupazione, immediatamente coinvolta nella gestione dell'Expo 2015, si sono inoltre prospettate, sin dalla fase di allestimento dell'evento, positive ricadute in termini occupazionali di carattere indiretto, legate all'incremento dei flussi turistici in primo luogo nell'area dell'esposizione e, più in generale, nel territorio nazionale, anche grazie alla promozione dell'immagine del nostro Paese a livello internazionale. In una prospettiva di medio-lungo periodo, inoltre, la consistenza del lascito dell'esposizione in termini occupazionali sarà fortemente legata alla capacità dimostrata in questi mesi di mettere a disposizione di un grande evento di carattere internazionale, come l'Expo, un apparato organizzativo di alto livello e un sistema integrato di servizi nel campo turistico e dell'accoglienza, che possa essere sfruttato anche negli anni a venire. Per garantire la buona riuscita dell'evento, gli enti territoriali, le organizzazioni rappresentative delle diverse categorie produttive e le associazioni sindacali hanno avviato, con largo anticipo rispetto al suo svolgimento, un confronto volto a definire indirizzi condivisi per favorire l'individuazione di soluzioni sul piano dei rapporti di lavoro rispondenti alle esigenze della manifestazione. Pur non essendo mancate criticità,

l'evento ha senza dubbio determinato nel corso del suo svolgimento apprezzabili effetti positivi in termini occupazionali, offrendo anche a molti giovani la possibilità di maturare esperienze lavorative. Proprio alla luce di tale impatto occupazionale positivo, uno degli obiettivi da perseguire in questa fase consiste nel fare in modo che le esperienze maturate in questi mesi non siano disperse e la nuova occupazione creata assuma stabilità anche dopo la chiusura dell'esposizione. Non essendo prospettabile la prosecuzione dell'evento, anche per un breve periodo, in considerazione delle regole previste dal *Bureau International des Expositions (BIE)*, dopo il 31 ottobre 2015 si avvierà una fase di smantellamento di gran parte dei padiglioni, che dovrebbe concludersi nel giugno 2016, alla quale potranno prendere parte i lavoratori che già abbiano avuto esperienze nell'ambito dell'Expo. Come emerso anche nell'incontro con la dottoressa Bracco, pur essendo state avanzate diverse proposte, manca allo stato un progetto complessivo di sfruttamento del Padiglione Italia e dell'area dell'esposizione: le Istituzioni nazionali e territoriali sono quindi chiamate in questi mesi a individuare quale sarà la futura destinazione dell'area, considerata anche la rilevanza degli interventi infrastrutturali effettuati, in modo da renderla, anche per il futuro, un fattore propulsivo nella creazione di nuove occasioni di lavoro.

Per altro verso, la visita all'esposizione e gli incontri con i rappresentanti di Confindustria hanno consentito di svolgere una valutazione sulla rilevanza che l'agricoltura e l'industria agroalimentare assumono ai fini della creazione di opportunità di lavoro a livello nazionale ed europeo. Anche in prospettiva futura, il settore agricolo e quello agroalimentare mostrano,

infatti, apprezzabili potenzialità in termini di occupazione e costituiscono comparti che, anche nel corso della recente crisi economica e finanziaria, si sono dimostrati in grado di produrre nuove occasioni di lavoro. Al di là dell'occupazione in agricoltura, infatti, il settore delle industrie alimentari e delle bevande dà lavoro a circa 400.000 soggetti e non sono da sottovalutare i riflessi occupazionali anche su diversi altri settori industriali (si pensi in particolare all'industria chimica dei concimi e dei fitosanitari e all'industria metalmeccanica) e dei servizi.

In questo contesto, la delegazione ha in primo luogo visitato la mostra «*Fab Food. La fabbrica del gusto italiano*», allestita dalla Confindustria nell'ambito dell'esposizione, nella quale si intende sollecitare una riflessione sulle tematiche dell'alimentazione sostenibile, della filiera agroalimentare e del contributo dell'industria italiana al settore. La delegazione ha inoltre visitato il Padiglione Zero, Palazzo Italia e i padiglioni di Germania e Giappone. Un filo conduttore che può ritrovarsi nei diversi padiglioni dell'esposizione visitati consiste proprio nel contributo che l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle competenze possono offrire in termini di incremento quantitativo e qualitativo delle produzioni, di miglioramento della loro sostenibilità sul piano ambientale anche attraverso la riduzione del consumo dell'energia e delle risorse naturali. Anche lo sviluppo di nuove prospettive in termini occupazionali nel settore agroalimentare quindi passa non solo dalla valorizzazione delle eccellenze italiane in questo campo, ma anche dalla capacità di sviluppare processi che sappiano mettere a frutto il progresso tecnologico per mettere a disposizione prodotti sostenibili e di qualità.

ALLEGATO 8

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola (C. 1974 Chimienti).

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO

7976 
Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 SET. 2015
Prot. n. 1-4880

Roma, 23 SET. 2015

All' Ufficio legislativo Economia
e p.c. Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Prot. Nr. 71401/2015
Rif. Prot. Entrata Nr.68422
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 1974 - Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. Verifica della Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, si fa presente che la stessa non risulta conforme all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e alla circolare esplicativa del MEF del 13 settembre 2010, n. 32.

Infatti, la relazione tecnica trasmessa è parziale in quanto quantifica i soli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni proposte (in euro 285.438.464) rinviando, per la parte riferita alla copertura degli oneri stessi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, si resta in attesa di una relazione tecnica complessiva, non senza rappresentare la necessità di maggiori elementi illustrativi circa la stima degli oneri derivanti dalle proposte disposizioni.

In merito al testo, si fa presente che la copertura finanziaria dell'onere, valutato in 200 milioni di euro annui, risulta disallineata e sottostimata rispetto all'onere quantificato nella relazione tecnica, decorrente, tra l'altro, dall'anno 2014, esercizio finanziario ormai trascorso.

Con riferimento alla modalità di copertura, mediante riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ad esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o

socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, si rappresenta che essa non appare congrua in quanto la stessa è formulata in modo assolutamente generico, posto che - nel richiamare l'elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, di cui alla nota integrativa al bilancio di previsione per le entrate (articolo 21, comma 11 - lett. a) della legge n. 196/09) - non individua puntualmente le risorse da utilizzare a copertura del provvedimento, sostanzialmente demandandone la definizione ad un successivo atto amministrativo, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

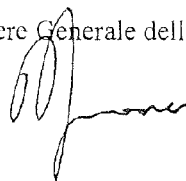
Si rileva, inoltre, come la norma considerata non appaia coerente con le nuove disposizioni di cui ai commi 5-bis dell'articolo 10-bis, e 3-bis dell'articolo 11 della medesima legge 196/2009, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, emanato in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 23 del 2014, ove si prevede un rapporto annuale sulle spese fiscali connesse ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, finalizzato al riordino, all'eliminazione e all'esclusione di taluni interventi, con destinazione delle eventuali maggiori entrate da ciò derivanti al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Ne deriva che non appare opportuno, in tale contesto, prevedere interventi incidenti sulle cd. tax expenditures al di fuori dal quadro organico previsto dalle norme succitate.

Da ultimo, si evidenzia che la disposizione di copertura, come formulata nel provvedimento in questione, prevede la sussistenza dell'onere considerato a decorrere dall'anno 2014; ancor prima, quindi, dell'emanazione del previsto decreto per il quale, peraltro, non è stabilito un termine di adozione, e con effetto sostanzialmente retroattivo, anche in relazione alla copertura degli oneri.

Non ultimi vanno considerati gli effetti derivanti dalle possibili richieste emulative da parte delle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni alle quali si applica l'articolo 5 del DL 95/2012

Alla luce di quanto sopra esposto non è possibile verificare positivamente la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Prot. n. 4547

Roma, **27 SET. 2015**

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: A.C. 1974 – Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la nota del 2 settembre 2015, prot. n. 8669, con la quale il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato la relazione tecnica complessiva predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al provvedimento indicato in oggetto, richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196/2009, dalla Commissione XI Lavoro della Camera dei Deputati lo scorso 14 ottobre 2014.

IL CAPO DELL'UFFICIO

MUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ADOL/FPL/EG - Ufficio Legislativo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001109 - 10/09/2015 - USCITA



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
10 AGO. 2015
Prot. n. <i>12146</i>

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento -
- Ufficio II - Procedimento Legislativo-

c. p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo

Al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali
- Ufficio legislativo

Loro Sedi

Oggetto: AC 1974 "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola".
Trasmissione relazione tecnica.

Facendo seguito alle note della PCM - Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, DRP 0011334 P-4.20.11.4 del 17/10/2014 e DRP 0007798 P-4.20.11.2 del 27/07/2015, con le quali si chiedeva di redigere, per la parte di propria competenza, la relazione tecnica al provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 169/2009, si inoltra quanto richiesto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Rosita D'Angiolella)



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGRUP - U.O. per la risorse umane e finanziarie
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0412286 - 09/09/2015 - USCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Provvedimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L'incarico Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

All' Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: A.C. n. 1974 recante "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola"

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto, A.C. n. 1974 recante "Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola" si riporta di seguito il testo della relazione tecnica:

L'articolo 1 dispone l'abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare il comma 54 prevede che al personale docente, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo e a tempo determinato, sia consentito fruire delle ferie «nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Il comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sancisce infine che dal 10 settembre 2013 le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 sono operative e non potranno mai essere derogate da contratti collettivi nazionali del lavoro, disponendo di fatto la prevalenza della legge ordinaria sulle discipline contrattuali collettive per il comparto scuola.

L'articolo 2 del presente provvedimento dispone una modifica dell'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto il divieto complessivo di monetizzazione delle ferie non fruite per tutto il personale della pubblica amministrazione, scuola compresa, con una parziale deroga alla descritta disciplina, specificando che essa non si applica al personale della scuola, ma solo «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie». L'inciso citato introduce dunque una deroga per il personale scolastico rispetto al principio del divieto generale di monetizzazione delle ferie non fruite, ma consente la monetizzazione al personale docente solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. La norma interviene prevedendo che le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del DL 95/2012 non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Pertanto, il presente provvedimento produrrà effetti sul personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

41



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Per la quantificazione dei maggiori oneri, nell'ipotesi prudenziale che per un contratto che decorra dal 1° settembre al 30 giugno i giorni di ferie spettanti siano 32 si avrà:

Personale supplente breve

Partendo dall'analisi dei contratti stipulati dalle scuole per l'anno finanziario 2014, è stato calcolato il numero di full time equivalent (FTE) cioè il numero di risorse a tempo pieno impegnato su un anno (somma dei FTE registrati nei mesi da gennaio a dicembre 2014):

$$\text{Full time equivalent} = \frac{\text{giorni lavorati}}{30} \cdot \frac{\text{numero ore contratto}}{\text{numero ore qualifica}}$$

Tale indicatore è stato calcolato distinguendo tra le diverse qualifiche per il personale docente e per il personale ATA.

Tabella 1 - numero di FTE (somma dei FTE registrati nei mesi da gennaio a dicembre 2014)

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	FULL TIME EQUIVALENT (somma da gennaio a dicembre 2014 dei FTE mensili)
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	60.891,73
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	132,78
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	15.138,53
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	136.509,59
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	4.242,12
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	52.099,60
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	52.424,57
totale			321.438,91

Si ricorda che le ore settimanali per qualifiche risultano essere diverse, si veda tabella 2.

Tabella 2 - ore settimanali per qualifica

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	ORE SETTIMANALI
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	36
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	36
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	36
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	24
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	18
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	18
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	18

4



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

I giorni di ferie sono calcolati: $\text{Giorni di ferie} = \frac{\text{giorni lavorati} \times 12}{360}$

Tabella 3 - giorni di ferie

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	GIORNI DI FERIE
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	177.261,16
	KT02	Collaboratore scolastico dei servizi	338,76
	KT03	Assistente amministrativo/tecnico	48.865,31
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	384.746,84
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	21.133,78
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	196.426,67
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	240.777,56
totale			1.069.610,67

L'importo totale da liquidare per le ferie è calcolato:

$$\text{Importo ferie} = \left(\text{lordo dipendente mensile} \times \text{coeff. giorni ferie} \times \frac{\text{numero ore contratto}}{\text{numero ore qualifica}} \right)$$

Al fine di individuare l'ammontare da retribuire relativo ai giorni di ferie, è stato individuato un coefficiente giorni di ferie:

$$\text{Coeff. giorni ferie} = \frac{\text{giorni lavorati} + \text{giorni di ferie}}{30}$$

Tabella 4 - oneri lordo Stato per la monetizzazione delle ferie per il personale supplente breve.

	QUALIFICA SPT	DESCRIZIONE QUALIFICA	IMPORTO LORDO DIPENDENTE DA LIQUIDARE PER LE FERIE	IMPORTO LORDO STATO DA LIQUIDARE PER LE FERIE
ATA	KT01	Collaboratore scolastico	6.722.419,82	9.713.896,63
	KT02	Coll. scol. dei servizi	15.033,35	21.723,20
	KT03	Assistente amm.vo/tecnico	1.872.249,88	2.705.401,07
Docenti	KT05	Docente infanzia/primaria	19.540.357,22	28.235.816,18
	KT06	Docente diplomato scuola secondaria 2gr	607.228,19	877.444,74
	KT07	Docente scuola secondaria 1gr	8.094.047,49	11.695.898,63
	KT08	Docente scuola secondaria 2gr	8.144.533,88	11.768.851,46
totale			44.995.859,83	65.019.031,91

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma - Sito internet: www.istruzione.it

Pec: dgru@postacert.istruzione.it e-mail: dgru@segreteria.istruzione.it Tel. 06. 58492720 - C.F.: 80183250588

11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Personale con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche

Per la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento relativi ai contratti sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche si parte dall'analisi dei citati contratti previsti per l'anno 2015 partendo dai dati del pagato nell'anno 2014, calcolando il numero di full time equivalent (FTE) cioè il numero di risorse a tempo pieno impegnato su un anno.

In particolare, per il calcolo del predetto oneri si rimanda alla tabella sotto indicata:

Tabella 5 - calcolo oneri monetizzazione ferie contratti a termine (dati in euro)

QUALIFICA	ANNI PERSONA CON CONTRATTI A TERMINE - ANNO 2015 (a)	STIPENDIO TABELLARE LORDO DIP. SU 12 MENSILITA' (b)	COSTO MONETIZZAZIONE FERIE LORDO DIPENDENTE (c=(a*b)/12)	COSTO MONETIZZAZIONE FERIE LORDO STATO (d=c*1,3838)
TEMP. ASSIST.AMM.	6.971,31	16.696,06	9.699.453,16	13.422.103,28
TEMP. COLL.SCOL.	7.102,74	14.903,94	8.821.565,50	12.207.282,33
TEMP. DIPL.SEC.SUP.	3.504,80	19.324,27	5.643.980,49	7.810.140,21
TEMP. DOC.BL./MAT.	33.723,26	19.324,27	54.308.448,46	75.149.263,38
TEMP. DOC.MED.SUP.	29.024,19	20.973,22	43.736.483,94	60.522.546,47
TEMP. DOC.MEDIA EQ.	21.155,70	20.973,22	36.975.259,62	51.166.364,26
TEMP.COLL.SCOL ASTICO SERVIZI	80,41	15.285,27	102.421,92	141.731,46
TOTALE	97.562,41		159.283.613,08	220.419.431,38

Pertanto, alla luce di quanto indicato nelle Tabelle n. 4 e 5, per l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento si avrà un maggiore onere pari ad euro 285.438.463,29 (=65.019.031,91+220.419.431,38). Si rappresenta che dalla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in argomento risulta un maggior fabbisogno pari ad euro 85.438.463,29 rispetto all'importo indicato all'articolo 3 del citato provvedimento.

Si rinvia, pertanto, anche alla luce del maggior fabbisogno stimato, alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze circa la congruità ed idoneità della copertura finanziaria indicata dal citato articolo 3 dell'AC. 1974.

IL DIRETTORE GENERALE

Giulio Greco

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	188
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 3 (Nuovo emendamento del Relatore)	190
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)	191
AVVERTENZA	187

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 10.20.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di martedì ha svolto la relazione e, prima di aprire la discussione, mette in distribuzione una proposta di parere da egli stesso predisposta (*vedi allegato 1*).

Marialucia LOREFICE (M5S), senza voler entrare nel merito del provvedimento, ricorda tuttavia che il MoVimento 5 Stelle ha cercato di contrastare il disegno di legge del Governo, al fine di liberare il servizio pubblico radiotelevisivo dalle logiche di partito. Stigmatizza, inoltre, l'ennesimo ricorso allo strumento della delega legislativa.

Per quanto riguarda più specificamente le competenze della XII Commissione, ritiene che il parere che essa è chiamata ad esprimere dovrebbe includere una condizione con la quale si richieda alla Commis-

sione di merito di stralciare dalla prevista delega il criterio direttivo relativo ai programmi destinati ai minori o, in subordine, di fissare dei precisi paletti relativi al contenuto, evitando così un sostanziale arretramento rispetto alla normativa vigente.

Propone, inoltre, l'inserimento di altre condizioni concernenti rispettivamente il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo nei programmi rivolti ai minori, nonché della pubblicità del cosiddetto cibo spazzatura, alla luce dei crescenti problemi legati all'obesità, che caratterizzano la popolazione giovanile del nostro Paese.

Paola BINETTI (AP), nel condividere gran parte dei rilievi espressi dalla collega Lorefice, osserva che andrebbe ripensato il concetto stesso di fascia oraria dedicata ai minori in ragione dei mutati stili di vita e abitudini familiari. Sottolinea che la Commissione affari sociali dovrebbe porre attenzione anche agli effetti negativi che potrebbe produrre sul complesso della popolazione, e non solo sui giovani, l'eccessiva violenza, anche verbale, contenuta in molti programmi o l'attenzione ossessiva dedicata al cibo.

Paolo BENI (PD) reputa condivisibili gran parte delle osservazioni espresse dalle deputate intervenute, rilevando che nella stessa logica si potrebbero aggiungere altri temi quale, ad esempio, l'esigenza di garantire l'accesso delle istanze sociali al sistema pubblico radiotelevisivo. Fa presente, tuttavia, che il provvedimento in esame riguarda fundamentalmente la riforma della *governance* della RAI e che, pertanto, esso non appare la sede idonea per discutere in maniera esaustiva le finalità del servizio pubblico.

Ricordando di essere tra i firmatari di una proposta di legge volta a introdurre il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, sottolinea che tale tema non può essere inserito surrettiziamente in un provvedimento che riguarda, peraltro, solo uno dei soggetti del mondo dell'informazione e dell'intrattenimento.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che il divieto di trasmissione di messaggi pub-

blicitari concernenti il gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni rivolte ai giovani è già previsto ai sensi della cosiddetta legge Balduzzi e che la RAI, nonostante sia la società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, non rispetta tale divieto.

Silvia GIORDANO (M5S) invita la Commissione, che su questo tema ha una visione pressoché unanime, a cogliere l'occasione per insistere sull'applicazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo rivolta ai minori.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, concorda con il collega Beni sul fatto che tutti gli importanti temi sollevati meritino attenzione, ma che il provvedimento in discussione non costituisce la sede giusta per una loro trattazione esaustiva. Ricorda, quindi, che nel 2016 scadrà la concessione ventennale del servizio pubblico e che, in sede di rinnovo, potranno essere affrontate molte delle questioni poste. Ritiene pertanto che il parere debba concentrarsi sul tema oggetto della delega, previsto nell'articolo 4 del testo in esame, senza includere altri punti, in quanto così facendo si rischierebbe, peraltro, di compiere delle pericolose omissioni. Invita, in conclusione, a riflettere sul tema del pluralismo, che a suo avviso non deve limitarsi alla dimensione politica ma investire anche quella sociale e generazionale.

Donata LENZI (PD) osserva che, se il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in trasmissioni rivolte ai minori non è, di fatto, rispettato, ciò non significa che esso debba essere nuovamente previsto, all'interno di un altro provvedimento legislativo. Invita, pertanto, ad inserire nelle premesse del parere un richiamo all'esigenza del rispetto della normativa vigente da parte del servizio pubblico.

Paola BINETTI (AP) propone di integrare l'osservazione contenuta nella proposta di parere includendo un riferimento all'esigenza di chiarire quali siano le fasce orarie dedicate ai minori nell'ambito del palinsesto radiotelevisivo.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, formula una nuova proposta di parere che tiene conto delle considerazioni emerse dal dibattito e, in particolare, delle proposte avanzate dalle deputate Lenzi e Binetti (*vedi allegato 2*).

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia un voto contrario del suo gruppo, ritenendo il richiamo al rispetto della normativa vigente sul divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in trasmissioni rivolte ai minori non appare sufficientemente vincolante se inserito nelle premesse del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo modificata.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento e che è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5. Al riguardo, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti Miotto 5.12, Piccione 5.10, Baroni 5.3 e Fossati 5.9, concernenti i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Pertanto, nella seduta odierna l'esame riprenderà dai suddetti emendamenti accantonati, sui quali dà la parola al relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 5, presenta il nuovo emendamento 5.20, che assorbe l'emendamento Miotto 5.12, rispetto al quale ha espresso un parere favorevole nella seduta precedente, e recepisce alcune delle considerazioni svolte nella medesima seduta, in particolare dal deputato Colletti (*vedi allegato 3*).

Con riferimento, poi, al comma 3 dell'articolo 5, modifica il parere espresso sull'emendamento Piccione 5.10, esprimendo parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole da « al complesso dell'attività » fino alla fine del comma con le parole « a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio ». Ribadisce, infine, la proposta di riformulazione dell'emendamento Baroni 5.3, avanzata nella seduta precedente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.20 del relatore.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.20 del relatore e sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Piccione 5.10.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al relatore di modificare il testo dell'emen-

damento 5.20, nel senso di espungere ogni riferimento alla « documentazione clinica necessaria », al fine di evitare possibili interpretazioni ambigue.

Federico GELLI (PD), *relatore*, riformula il proprio emendamento 5.20, sostituendo la locuzione « necessaria alla valutazione del caso » con la parola « relativa ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 5.20 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.20 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.20 del relatore, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento Miotto 5.12, che pertanto non sarà posto in votazione.

Donata LENZI (PD) sottoscrive l'emendamento Piccione 5.10 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Baroni 5.3, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Piccione 5.10 e Baroni 5.3, come riformulati (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato l'emendamento 6.50 – pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre 2015 –, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in discussione, in relazione al quale sono stati presentati quattro subemendamenti. Nel raccomandarne l'approvazione, illustra

tale emendamento, evidenziando, in particolare, che la definizione delle linee guida, ivi prevista, richiede la costruzione di un percorso rispetto al quale il testo proposto dovrebbe garantire la necessaria flessibilità, riservando al Ministero della salute un ruolo di accreditamento delle società scientifiche cui demandare la predisposizione delle stesse linee guida.

Osserva che ciò deve rappresentare l'occasione per un maggiore chiarezza per quanto riguarda tali società.

In relazione al comma 2, rileva che si interviene sul codice penale, richiamando quanto previsto dal cosiddetto decreto Balduzzi, e aggiornandolo con il riferimento alle linee guida, che sono definite secondo le suddette modalità.

In conclusione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti i subemendamenti riferiti al proprio emendamento 6.50.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.50 del relatore e parere conforme al relatore sui relativi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che in relazione alla procedura di accreditamento delle società scientifiche appare opportuno un coinvolgimento del Consiglio superiore di sanità, rilevando altresì che altre realtà di ricerca possono essere coinvolte nella procedura della predisposizione delle linee guida.

Mario MARAZZITI, *presidente*, chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.6.50.3, volto a sopprimere l'inciso concernente il consenso informato, osservando innanzitutto che tale rilevante materia non è affrontata negli articoli precedenti del testo e che, pertanto, una sua trattazione in maniera del tutto incidentale, rischia di enfatizzarla senza peraltro risolvere le numerose problematiche ad essa connesse.

Ritiene, peraltro, che attraverso la formulazione proposta dal relatore si rischia di promuovere un approccio contrattuali-

stico rispetto alla professione medica. Preannuncia, in ogni caso, il ritiro del proprio subemendamento ove il relatore non modificasse il proprio parere.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), nel manifestare piena condivisione della scelta di prevedere il consenso informato, esprime alcune perplessità circa l'esclusione dei casi di urgenza. Al riguardo, fa presente che vi è una netta distinzione tra urgenza ed emergenza.

Maria AMATO (PD), pur muovendo da un approccio completamente diverso da quello del presidente Marazziti, ritiene allo stesso modo che affrontare il tema del consenso informato in modo del tutto incidentale non sia proficuo, necessitando esso di una trattazione specifica. Al fine di dare conto della complessità del problema, fa presente che in molte situazioni di emergenza, dove si concentrano molti dei casi che possono portare ad un futuro contenzioso, è possibile comunque acquisire il consenso informato da parte del paziente.

Andrea COLLETTI (M5S) evidenzia che, in situazioni sia di urgenza sia di emergenza, il paziente è spesso in grado di esprimere comunque la propria volontà. Ritiene, quindi, che sarebbe più corretto prevedere che si possa prescindere dal consenso informato solo nei casi vi sia una reale impossibilità del paziente a fornirlo.

Paola BINETTI (AP) sottolinea che la pratica del consenso informato aiuta a ridurre il contenzioso, ciò che costituisce una delle principali finalità del provvedimento, ed offre maggiori garanzie ai professionisti sanitari.

Donata LENZI (PD), osservando che il dibattito in corso consente uno scambio proficuo tra i componenti della Commissione e che, quindi, può portare ad un ulteriore miglioramento del testo, rileva come la previsione esplicita del consenso informato non comporti una contrattua-

lizzazione della professione medica, ma contribuisca, invece, a tenere conto di quanto sancito dalla giurisprudenza recente, inquadrando correttamente gli atti sanitari nell'ambito del diritto penale.

Ritiene, inoltre, di non facile soluzione i problemi posti dall'applicazione del consenso informato nei casi di emergenza.

Teresa PICCIONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Miotto circa il ruolo del Consiglio superiore di sanità e l'inclusione di altri soggetti nella definizione delle linee guida.

Andrea COLLETTI (M5S) segnala che la formulazione del comma 1 dell'emendamento 6.50 del relatore sembra impedire l'adozione di pratiche sanitarie innovative, non ancora incluse nelle linee guida, anche nel caso di consenso informato espresso dal paziente.

Filippo FOSSATI (PD), considerando utile la discussione in corso, condivide la scelta di tutelare i professionisti che operano rispettando le linee guida ed apprezza che nella definizione di esse il ministero svolga solo un'opera di accreditamento e non di predisposizione. Osserva, peraltro, che le procedure di accreditamento potrebbero non essere agevoli in relazione al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti, portatori in alcuni casi di visioni contrastanti.

Paola BINETTI (AP) pone in evidenza che la procedura del consenso informato debba basarsi sul fatto che al paziente siano forniti in forma corretta tutti gli elementi necessari al fine di compiere una completa valutazione.

Vittoria D'INCECCO (PD) ravvisa l'opportunità di prevedere una definizione meno vincolante per quanto concerne il rispetto delle linee guida.

Mario MARAZZITI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, non essendo emersa la possibilità di sopprimere dall'emendamento 6.50 del relatore il riferimento al

consenso informato, a suo avviso poco opportuna per le ragioni già illustrate, ritira il proprio subemendamento 0.6.50.3.

Federico GELLI (PD), *relatore*, rileva che, poiché il dibattito ha offerto numerosi spunti di riflessione, in particolare per quanto riguarda la definizione delle linee guida concernenti l'esercizio della professione sanitaria nei diversi ambiti di attività, si riserva di presentare una nuova formulazione del proprio emendamento 6.50.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

ALLEGATO 1

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera *b*), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della

sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), nel senso di utilizzare il termine « garantire », anziché quello di « favorire », in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

ALLEGATO 2

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera *b*), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità;

ricordato che non è ancora rispettata da parte del servizio pubblico radiotelevisivo la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte prevalentemente ai giovani,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), nel senso di utilizzare il termine « garantire », anziché quello di « favorire », in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento chiaro a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'eventuale richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica necessaria alla valutazione del caso al paziente.

5. 20. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente.

5. 20. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole da: al complesso dell'attività fino alla fine del

comma con le seguenti: a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

5. 10. (Nuova formulazione) Piccione, Patriarca, Lenzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

5. 3. (Nuova formulazione) Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141</i>)	192
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
AVVERTENZA	193

RISOLUZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 6 ottobre scorso, aveva convenuto

sulla richiesta, avanzata dalla collega Lupo, di rinviare il seguito dell'esame della risoluzione alla seduta odierna.

Presenta quindi una riformulazione della risoluzione con modifica del primo impegno al Governo, confermando sostanzialmente la richiesta di assumere idonee iniziative per le finalità citate dalla risoluzione, tenendo inoltre nella debita considerazione le esigenze formative del corso « Fiume Brembo ».

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel rilevare che il rinvio è stato utile per un chiarimento sul primo impegno proposto dalla risoluzione, relativo sostanzialmente alla necessità di tenere nel debito conto le esigenze formative del corso « Fiume Brembo », manifesta apprezzamento per il lavoro svolto ed esprime parere favorevole sul testo così riformulato.

Massimiliano BERNINI (M5S), pur rilevando che il corso di cui tratta la risoluzione è in fase di conclusione e che la potenzialità della stessa, se espressa in atti conseguenti, potrà solo anticipare di alcune decine di giorni il normale decorso

dell'*iter* dello stesso, ritiene comunque positiva la risoluzione. Prende poi atto della presa di posizione del Governo relativamente all'importanza del Corpo forestale dello Stato – seppure tardiva rispetto alla necessità di esplicitare tale posizione già in precedenza, nel corso dell'esame sulla riforma della Pubblica amministrazione – e si augura che le funzioni attribuite al Corpo vengano mantenute e potenziate, viste le due emergenze in atto, quella della *Xylella* e della Terra dei fuochi, per le quali si richiede un incremento del personale.

Preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, nel testo riformulato.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00141 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.

C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.

ALLEGATO

Risoluzione 8-00141 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato (Cfs) è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;

il decreto legislativo n. 201 del 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, interviene in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

in data 23 novembre 2011 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il concorso pubblico per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

tale concorso, aperto sia ai dipendenti interni del Corpo forestale sia ai cittadini con determinati requisiti finalizzato alla nomina di 400 allievi vice ispettori, prevedeva per i vincitori l'ammissione alla frequentazione di un corso di formazione e specializzazione tecnico – professionale della durata di 15 mesi;

risulta quindi che sono ad oggi ancora impegnati nel corso di formazione sopracitato (denominato « Fiume Brembo ») anche 160 unità di allievi già assunti ed inseriti nel Corpo forestale dello Stato da almeno 10 anni;

il Corpo forestale dello Stato è attualmente impegnato, oltre che nelle quotidiane mansioni di controllo, prevenzione e repressione, anche in due emergenze nazionali che presentano numerose criticità, tra cui:

a) « terra dei fuochi »: l'ampia porzione della Campania caratterizzata dallo smaltimento abusivo di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici, dove sono stati individuati circa 90 comuni i cui territori devono essere analizzati, presidiati, controllati e bonificati;

b) « *Xylella fastidiosa* »: il fitopatogeno che ha colpito migliaia di piante, tra cui gli ulivi, in oltre 140 territori comunali nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto causando perdite gravissime per l'economia e l'occupazione locale. Si tratta di zone che necessitano di un continuo monitoraggio e di interventi specializzati per contenere l'epidemia;

da quanto esposto emerge quindi la necessità di un rafforzamento, in particolare modo sui territori sopra indicati, del presidio delle forze di polizia competenti e quindi degli agenti specializzati del Corpo forestale dello Stato;

una soluzione, che non comporterebbe ulteriori oneri per la finanza pubblica, sarebbe rappresentata dall'utilizzo immediato sui territori interessati dalla emergenza « terra dei fuochi » e « *Xylella fastidiosa* » dei 160 allievi impegnati nel corso di formazione sopracitato « Fiume Brembo » già assunti nel Corpo forestale;

tale soluzione, chiamata a rispondere con efficacia e rapidità a gravi criticità territoriali, è comunque giustificata da una serie di motivazioni oggettive:

a) il citato concorso pubblico del 23 novembre 2011, aperto ai non appartenenti al Corpo forestale dello Stato con una quota riservata a chi è già in servizio nell'amministrazione non prevede (in maniera palesemente iniqua) una differenziazione nell'*iter* formativo, della durata di quindici mesi, tra nuovi assunti nel Corpo forestale e personale già nei ruoli del Corpo, che ha già frequentato all'atto di primo accesso in amministrazione un corso di formazione e che negli anni ha svolto attività operativa nel Corpo e in alcuni casi ha anche rivestito posizioni di comando. Tali allievi interni del corso hanno ad oggi già svolto un *iter* formativo di dieci mesi, ampiamente sufficiente per una loro immediata assegnazione alla sede di servizio e conseguente distacco temporaneo proprio per fronteggiare le emergenze;

b) il concorso interno del Corpo forestale dello Stato (previsto anch'esso dal decreto legislativo n. 201 del 1995) prevede una procedura riservata al solo personale interno che deve svolgere un corso di formazione di sei mesi. Emerge in modo palese la profonda ed inspiegabile differenza esistente nella formazione di personale, comunque interno, nelle due diverse procedure, e la concreta possibilità di sanare questa sperequazione creando un vantaggio per lo Stato che avrebbe immediatamente a disposizione 160 donne e uomini da impiegare sul territorio;

c) l'utilizzo del personale interno del corso « Fiume Brembo » permetterebbe, infatti, di dare risposte immediate alla popolazione interessata dalle emergenze « terra dei fuochi » e « *Xylella fastidiosa* » senza costi aggiuntivi per la collettività: il personale percepisce l'intero stipendio pur non essendo impiegabile in

servizi operativi d'istituto, e le strutture che lo ospitano sono già finanziate con fondi stanziati e appalti attivi fino a febbraio 2016 (data prevista per la fine del corso di formazione);

d) con una rapida assegnazione a sede di servizio e successivo distacco temporaneo nella sede in cui si sta attualmente svolgendo l'*iter* formativo, si avrebbero immediatamente a disposizione 160 unità che, già adeguatamente formate e con esperienza ultra decennale, potrebbero essere impiegate, oltre che nelle due emergenze precedentemente esposte, anche in servizi di vigilanza e controllo negli altri eventi di interesse nazionale (Expo e Giubileo) e in relazione al crescente allarme terrorismo,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le esigenze formative, la possibilità di assumere idonee iniziative per le finalità citate in premessa, al fine di rendere immediatamente attivi sul territorio il personale interno del Corpo forestale dello Stato che sta frequentando il corso « Fiume Brembo » ed avere una loro pronta operatività sui territori caratterizzati da situazioni di grave e perdurante criticità ed in primo luogo nei comuni interessati dalla emergenza « terra dei fuochi » e « *Xylella fastidiosa* »;

ad assumere iniziative finalizzate a rivedere, al fine di contenere la spesa pubblica e promuovere la razionalizzazione ed efficacia del percorso formativo previsto per il personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, il decreto legislativo n. 201 del 1995 precisando che:

a) la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di dodici mesi, anziché quindici, salvo per il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale

dello Stato, che frequenta un corso di istruzione e specializzazione della durata di sei mesi con le stesse modalità previste dall'articolo 17 del citato decreto;

b) i vincitori di concorso di cui sopra sono nominati allievi vice ispettori

con esclusione del personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che conserva la qualifica rivestita.

(8-00141) « Sani, Manfredi, Oliverio, Capozzolo, Romanini, Capone, Leva, Verini, Sgambato ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione del Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (F.I.A.I.P.), Paolo Righi (*Svolgimento e conclusione*) 197

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione del Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (F.I.A.I.P.), Paolo Righi.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi dell'audizione, ringraziando il Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (F.I.A.I.P.), Paolo Righi, per la sua partecipazione.

Paolo RIGHI, *Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari profes-*

sionali (F.I.A.I.P.), svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Righi per la sua relazione, invitando i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD) e i deputati Mino TARICCO (PD), Daniele MONTRONI (PD) e Emanuele PRATAVIERA (Misto) svolgono alcune considerazioni, ponendo una serie di quesiti.

Paolo RIGHI, *Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (F.I.A.I.P.)*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringraziando il presidente Righi per gli spunti offerti, svolge ampie considerazioni conclusive. Dichiarando quindi conclusa l'audizione, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì prossimo nel pomeriggio per le audizioni di rappresentanti dell'Unione piccoli proprietari immobiliari e dei comitati civici.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Marcello Cecchetti su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

AUDIZIONI

Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del professor Marcello Cecchetti su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Marcello CECCHETTI, *Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Federico D'INCÀ (M5S) e la senatrice Magda Angela ZANONI (PD).

Marcello CECCHETTI, *Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari* fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Cecchetti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	199
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL- LE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Giovedì 15 ottobre 2015.

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle
istituzioni territoriali e negli enti locali si
è riunito dalle ore 14.20 alle ore 15.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo dell'Unità Dublin, Viceprefetto aggiunto Simona Spinelli (*Svolgimento e conclusione*)

200

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo dell'Unità Dublin, Viceprefetto aggiunto Simona Spinelli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il Viceprefetto aggiunto Simona SPINELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (MISTO), al quale risponde il Viceprefetto aggiunto Simona SPINELLI.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Riccardo MAZZONI (AP), Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Risponde il Viceprefetto aggiunto Simona SPINELLI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'audita, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

Audizione di Manuela Fasolato, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Comunicazioni del Presidente	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

*Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza
del Presidente Alessandro BRATTI.*

La seduta comincia alle 13.40.

**Audizione di Manuela Fasolato, nella qualità di ex
sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Rovigo.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Manuela Fasolato, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, che ringrazia per la presenza.

Manuela FASOLATO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Manuela FASOLATO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Fasolato per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa
alle 14.45.**

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commis-

sione si avvarrà della collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale dell'ingegner Vito Belladonna, dirigente dell'Atesir Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, e della dottoressa Paola Verlicchi, ricercatrice universitaria in ingegneria sanitaria e ambientale presso l'Università di Ferrara; comunica altresì, in ottemperanza a quanto deliberato nella stessa riunione, la modifica del rapporto di collaborazione del professor Antonio Sicignano da tempo parziale a tempo pieno, sempre a titolo gratuito. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autoriz-

zazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
Sulla pubblicità dei lavori	203
Comunicazioni del Presidente	203

*Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente Mario CATANIA.*

Mario CATANIA, *presidente*, propone di anticipare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.40.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che il Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico e Presidente CNAC, Simona Vicari, lo ha invitato ad intervenire al Convegno dal titolo « La protezione del settore agro-alimentare nell'area Euro-Mediterranea » organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e l'UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, presso l'EXPO di Milano, il giorno 27 ottobre 2015. Non potendosi recare a Milano in quella data, delega l'onorevole Angelo Senaldi a rappresentare la Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della seduta odierna.

Comunica poi che la vicepresidente Colomba Mongiello ha fatto pervenire presso la Segreteria della Commissione un ulteriore invito per la Commissione ad un Convegno organizzato dal Corpo Forestale dello Stato presso l'EXPO di Milano il giorno 21 ottobre 2015 per il quale delego la vicepresidente Mongiello a rappresentare la Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rap-

presentanti dei gruppi della seduta odierna.

Informa infine che il Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, gen. Vecchione, ha formulato un invito a visitare il Centro SIAC di Bari della Guardia di Finanza, con le modalità e le date che saranno definite successivamente dagli Uffici.

Comunica poi che l'Ufficio di presidenza ha stabilito di incaricare dello stu-

dio della tematica riguardante l'offerta di prodotti contraffatti attraverso internet, il deputato Davide Baruffi.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
ALLEGATO (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	34

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-00800 Zaccagnini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>).	
7-00806 Rizzetto: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>).	
7-00807 Labriola: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	36

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e Confsal-FNA nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto e 7-00807 Labriola in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura	37
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. Nuovo testo C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 210 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	51
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Disposizioni in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province interamente montane e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. C. 1268 De Menech e C. 3096 De Menech (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1435 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-02679 Quartapelle Procopio: Sulla dismissione dell'ISIAO	74
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-01185 Tacconi: Sul servizio telefonico a pagamento presso il Consolato generale di Barcellona	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-05682 Tacconi: Sul potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito	75
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-02770 Scotto: Sul rispetto da parte del Governo etiope dei diritti dei popoli indigeni ..	75
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-06266 Di Battista: Sulla disputa territoriale tra il Venezuela e Guyana Esequiba	75
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-00076 Burtone: Sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del metapontino ...	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-05721 Mognato: Sulla pensione riconosciuta alla famiglia del Caporalmaggiore del Reggimento Lagunari Matteo Vanzan	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-05840 Rizzo: Sull'attività navale della Marina nel Mediterraneo	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-06080 Rizzo: Sulla situazione di istanze presentate dal Caporalmaggiore capo VSP Marianna Di Luzio	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	94
5-06280 Piras: Su una fotografia apparsa sul social media Facebook nella pagina pubblica « Esercito Italiano-Comunità »	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96
5-06334 Piras: Sui rifiuti militari rinvenuti nei territori circostanti il Poligono occasionale di S'Ena Ruggia situato nell'area comunale di Macomer (Nuoro)	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	97

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06655 Sottanelli: Mancato accoglimento delle istanze in autotutela in merito alla possibilità di fruire tardivamente della detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-06656 Pelillo: Gettito annuale della tassa sulle unità da diporto	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-06657 Paglia: Iniziative per contrastare irregolarità nell'erogazione del credito da parte del gruppo Unicredit oggetto di un'indagine penale	101
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-06658 Sandra Savino: Iniziative a tutela dei piccoli risparmiatori che hanno investito in alcune cooperative operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	108
5-06659 Pesco: Rafforzamento degli strumenti di vigilanza e controllo sui conflitti di interesse in capo agli intermediari che prestano attività di assistenza fiscale rispetto alle scelte per la destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF	102
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-06660 Busin: Iniziative di carattere tributario per ripristinare gli sconti sui carburanti in favore degli abitanti nell'area del rigassificatore situato al largo di Porto Levante	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	112

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori)	114
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06661 Pisicchio e Pastorelli: Sulla sede del conservatorio di santa Cecilia di Rieti	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-06662 Palmieri: Sulla regolarità dei pagamenti delle spettanze degli insegnanti di religione ..	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	118
5-06663 Vezzali e Galgano: Sull'indirizzo musicale nella scuola media Ugo Foscolo di Perugia .	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-06664 Simone Valente ed altri: Sugli importi delle tasse universitarie	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120
5-06665 Santerini: Sulla Carta del docente per i docenti di religione	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	122
5-06666 Coscia ed altri: Sulle modalità di fruizione della Carta del docente	116
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	123
<i>ALLEGATO 7 (Documentazione depositata dal Sottosegretario Davide Faraone)</i>	124
5-06667 Pannarale ed altri: Sulla cosiddetta quota 96	116
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	127
5-06668 Borghesi: Sull'iniziativa informativa dell'Associazione PRO VITA di Rovereto (TN) .	116
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	133
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle)</i>	136
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare SEL)</i>	139

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-05036 Terzoni: Proroga dell'Accordo di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria.	
5-05614 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della J.P. Industries Spa	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	144
5-05239 Ricciatti: Misure a favore delle imprese in difficoltà a causa dell' <i>embargo</i> imposto dalla Russia	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-05851 Fabbri: Iniziative a favore degli ex dipendenti di Buonitalia Spa	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149

5-05922 Gallinella: Modalità di assegnazione degli appalti da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	143
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	152

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00475 Della Valle, in tema di Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
Rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e GOIA-UGL	143
Rappresentanti di FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confcommercio, ANVA (Associazione nazionale commercio su aree pubbliche) e Confesercenti	143

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05991 Gnechchi: Risoluzione del rapporto di lavoro e pensionamento al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici	156
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	162
5-06274 Ciprini: Iniziative concernenti il programma « Garanzia giovani »	157
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	163
5-06596 Patrizia Maestri: Riconoscimento degli ammortizzatori sociali ai lavoratori della società Pali Italia S.p.A.	157
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	165

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	167
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi e Lombardi)	168

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	159
ALLEGATO 6 (Correzione di forma approvata)	171

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Milano (21 settembre 2015)	160
ALLEGATO 7 (Relazione del Presidente)	172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 8 (Relazione tecnica trasmessa dal Governo)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	182
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	188
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 3 (Nuovo emendamento del Relatore)	190
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)	191
AVVERTENZA	187

XIII Agricoltura**RISOLUZIONI:**

7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00141</i>)	192
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
AVVERTENZA	193

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze. Audizione del Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari professionali (F.I.A.I.P.), Paolo Righi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del professor Marcello Cecchetti su federalismo fiscale e autonomia regionale differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	199
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con parti- colare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. Audizione del Capo dell'Unità Dublino, Viceprefetto aggiunto Simona Spinelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di Manuela Fasolato, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Comunicazioni del Presidente	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
Sulla pubblicità dei lavori	203
Comunicazioni del Presidente	203

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 11,40



17SMC0005330